



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea in Giurisprudenza

Tesi di laurea in
Diritto penale comparato

*La restorative justice statunitense. Un confronto con la giustizia riparativa introdotta
con la riforma Cartabia*

Relatrice:
Prof.ssa Antonella Madeo

Candidato:
Stefano Carta

Anno Accademico 2022/2023

INDICE

INTRODUZIONE	p. 3
CAPITOLO I	
Le origini della giustizia riparativa	p. 5
1. L'amministrazione della giustizia e i suoi diversi modelli	p. 5
2. La giustizia riparativa	p. 6
2.1 Una definizione di giustizia riparativa	p. 10
2.3 Gli obiettivi della giustizia riparativa	p. 13
3. Istituti e tecniche di giustizia riparativa. Alcuni esempi	p. 16
CAPITOLO II	
L'esperienza del modello nordamericano	p. 21
1. Le origini della giustizia riparativa nel modello nordamericano	p. 21
2. I tratti salienti del modello statunitense	p. 24
2.1 Il dialogo riparativo. I <i>restorative circles</i> e i <i>responsive circles</i>	p. 26
2.2 La mediazione penale. La <i>victim offender mediation (VOM)</i>	p. 28
2.3 Il <i>family group conferencing (FGC)</i>	p. 32
2.4 I consigli commisurativi. I <i>sentencing circles</i>	p. 34
2.5 I resoconti di vittimizzazione. I <i>victim impact statements (VIS)</i>	p. 37
2.6 I <i>victim impact panels (VIP)</i> e i <i>victim empathy groups or classes</i>	p. 39
3. La giustizia riparativa e i procedimenti a carico dei minori nel sistema nordamericano	p. 41
4. Alcuni elementi critici dell'esperienza nordamericana	p. 43
5. Considerazioni conclusive. L'effettività dell'ideologia riparativa e le contraddizioni del modello nordamericano	p. 45
CAPITOLO III	
La giustizia riparativa in Italia. Quali prospettive dopo la riforma Cartabia?	p. 49

1. I primi istituti di giustizia riparativa in Italia	p. 49
1.1 La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile	p. 50
1.2 L'estinzione del reato per condotte riparatorie. L'art. 162-ter c.p. e l'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000	p. 52
1.3 L'estinzione del reato conseguente alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Gli artt. 168 bis e seguenti c.p.	p. 54
1.4 La giustizia riparativa nel procedimento a carico degli enti. L'art. 17 del d.lgs. n. 231 del 2001	p. 56
2. La riforma Cartabia	p. 58
2.1 Alcuni tratti della procedura riparativa	p. 62
3. Quali prospettive? Alcune considerazioni sul ruolo del giudice	p. 66
CONCLUSIONI	p. 68
BIBLIOGRAFIA	p. 71

INTRODUZIONE

Questo studio si propone di osservare il ruolo del paradigma della giustizia riparativa a seguito delle evoluzioni che negli ultimi anni hanno riguardato il nostro ordinamento e gli Stati Uniti e si propone con un approccio comparatistico di individuare gli elementi di somiglianza e di diversità tra i due sistemi.

Il primo capitolo sarà dedicato all'osservazione delle origini della giustizia riparativa e a ripercorrere le evoluzioni che, a partire dai primissimi istituti presenti nelle società più semplici, hanno portato a una diffusione sempre maggiore di questo paradigma. Si darà atto dei diversi modelli di giustizia penale che si sono susseguiti nel tempo individuandone gli elementi di criticità e le ragioni dei superamenti che li hanno riguardati.

Seguirà uno studio del modello riparativo e si darà una definizione allo stesso, se ne osserveranno gli obiettivi e si guarderà ad alcuni istituti e tecniche di giustizia riparativa che hanno conosciuto una particolare diffusione.

Il secondo capitolo sarà invece relativo all'esperienza statunitense. Sarà individuata l'origine del modello riparativo in tale ordinamento, facendo riferimento agli istituti che prima di tutti si sono collocati in tale ottica, come, in particolare, la *probation*. Saranno oggetto di studio i tratti peculiari del modello nordamericano e non mancheranno di essere, però, osservati gli aspetti di maggiore criticità.

Si guarderà, ulteriormente, ai vari istituti presenti negli Stati federati osservandosi gli elementi di somiglianza e di diversità facendo riferimento a specifiche esperienze. Si guarderà alla applicazione degli istituti, se di portata generale, o limitata a casi particolari, come a seconda del reato commesso o della minore età del reo; si distinguerà a seconda della fase in cui essi vengono in evidenza, se in sede processuale o esecutiva o ancora preliminare.

Si osserveranno i tratti salienti degli istituti maggiormente presenti nell'ordinamento nordamericano come i *restorative circles*, la *victim offender mediation*, i *family group conferencing*, i *sentencing circles*, i *victim impact statements*, i *victim impact panels*, i *victim empathy groups*.

Sarà fatto riferimento ai meccanismi di giustizia riparativa contemplati in ambito minorile.

Saranno sviluppate alcune conclusioni circa l'effettività dei modelli di giustizia riparativa e sarà fatta menzione delle contraddizioni che il modello nordamericano presenta dal momento che, da una parte, aderisce in maniera crescente al paradigma riparativo, ma dall'altro continua a contemplare pene di particolare severità e in molti casi anche la pena di morte, istituto che evidentemente è in contraddizione rispetto alla filosofia della *restorative justice*.

Il terzo capitolo sarà relativo alla giustizia riparativa in Italia. In primo luogo, saranno osservati gli istituti di giustizia riparativa presenti nel nostro sistema prima della c.d. riforma Cartabia del 2022: si guarderà, in questo senso, agli istituti di giustizia riparativa presenti nel nostro procedimento penale minorile; all'estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-ter c.p. e all'analogo istituto di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, relativo al procedimento dinanzi al giudice di pace; all'istituto dell'estinzione del reato a seguito della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi degli artt. 168 *bis* e seguenti e, infine, agli istituti di giustizia riparativa nel procedimento a carico degli enti, facendo particolare riferimento all'art. 17 del d.lgs. n. 231 del 2001.

Seguirà uno studio della riforma Cartabia e si osserveranno gli istituti di giustizia riparativa introdotti dalla stessa. Si guarderà al rilievo di essi in fase processuale, esecutiva e preliminare all'inizio del procedimento penale. Si guarderà al contenuto di tali novità e si osserveranno le forme di organizzazione che la riforma ha predisposto per poter fornire servizi di giustizia riparativa ai cittadini.

Si guarderà, poi, a come sono cambiati i poteri dei giudici proprio in ragione di questo nuovo paradigma riparativo e sarà fatta menzione, in particolare, delle pene sostitutive e il ruolo della magistratura nell'accesso alla giustizia riparativa.

CAPITOLO I

LE ORIGINI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

SOMMARIO: 1. L'amministrazione della giustizia penale e i suoi diversi modelli. – 2. La giustizia riparativa. – 2.1 Una definizione di giustizia riparativa. – 2.3 Gli obiettivi della giustizia riparativa. – 3. Istituti e tecniche di giustizia riparativa. Alcuni esempi.

1. L'amministrazione della giustizia penale e i suoi diversi modelli

I modelli di giustizia penale che si sono succeduti nel tempo sono molteplici e si caratterizzano per essere frutto delle diverse correnti filosofiche ed etiche che, nel corso dei secoli, hanno influenzato la società. Osservando le origini delle civiltà può essere notato come l'ordinamento penale si fondasse sulla vendetta privata: l'offeso avrebbe potuto vendicarsi del male ricevuto in modo illimitato e sproporzionato.

In contrapposizione a queste forme di vendetta assolutamente prive di limiti, si colloca, prima tra tutte, la c.d. legge del taglione, esprimibile simbolicamente con la formula "occhio per occhio, dente per dente"¹; essa rappresentava, seppur in modo rozzo, il raggiungimento di un sistema di giustizia dal momento che impone un limite preciso alla reazione punitiva per l'offesa subita. Si supera il sistema di vendetta illimitata che caratterizza le società meno avanzate, pur rimanendo entro un sistema di vendetta privata perpetrata dalla vittima del reato o dalla sua cerchia di famigliari.

Lo Stato ha, poi, assunto una maggiore pregnanza per quanto riguardava il monopolio della giustizia penale. La vittima non può più vendicarsi e offendere a sua volta chi lo ha leso, seppur entro confini prestabiliti. Sarà, bensì, lo Stato a irrogare le sanzioni. In questo modo, è stato finalmente posto un limite alle pretese punitive da parte dei cittadini offesi ed è stata conseguentemente garantita una maggiore proporzionalità tra delitto e pena e una maggiore certezza nelle conseguenze penali scaturenti dai comportamenti tenuti. Si parla, in tal senso, di un modello di giustizia penale retributivo, che si sviluppa a partire dal XVIII secolo: chi ha commesso un male deve essere appunto retribuito con altro male. Nel momento in cui si commette un reato, è necessario che venga irrogata una pena al fine di ristabilire l'ordine sociale violato. Quindi, la pena non rappresenta più una forma di vendetta,

¹ La legge del taglione è espressa nel Vecchio Testamento: "Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita: occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido" (Esodo, 21, 23-27).

ma è conseguenza del reato e ha l'utilità di distogliere i consociati dalla commissione di reati: la paura della pena ha una funzione deterrente nel momento in cui, se si ha il timore di incorrere nella sanzione, si sceglie di desistere dall'agire. Si parla, in questo senso, di prevenzione generale, poiché il sistema penale sarebbe stato rivolto a tutti i consociati e di prevenzione speciale, poiché l'irrogazione della pena al singolo avrebbe dovuto distoglierlo dalla commissione di futuri reati².

Per raggiungere questi scopi era necessario che vi fosse un sistema di leggi penali chiaro e preciso di modo che potessero essere conosciute le conseguenze penali scaturenti dall'agire e che i consociati avessero la consapevolezza di ciò che le loro azioni avrebbero determinato.

Verso la fine del secolo successivo prese piede la concezione della funzione rieducativa della pena. Si impose l'idea che la commissione del reato non fosse un'azione volontaria del soggetto agente, ma fosse dovuta ai suoi tratti biologici e psicologici. Si evince che la commissione dei reati dipende dalla personalità degli individui e la pena deve avere il fine di reinserire il reo. La pena è finalizzata al recupero sociale di quest'ultimo, che diviene il fulcro della giustizia penale³.

Proprio questa concezione riabilitativa acquisì sempre maggiore centralità fino a essere preminente in Europa e in generale nel mondo occidentale⁴. L'art. 27, c. 2, Cost. sancisce espressamente che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e afferma l'adesione dell'Italia a queste politiche.

Tuttavia, poté anche notarsi come questa funzione riabilitativa della pena non fosse esente da profili di criticità⁵.

2. La giustizia riparativa

Proprio in questa fase di disillusione verso la concezione della pena come finalizzata alla rieducazione e alla riabilitazione si collocano le origini del modello riparativo. In questo particolare

² Osservano i diversi sistemi di giustizia penale, tra gli altri, M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti (1972-2007)*, Roma-Bari, 2009; G. FIANDACA, *Gli obiettivi della giustizia penale internazionale: tra punizione e riconciliazione*, in *Mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze, 2011, pp. 97 ss.; L. LACCHÈ, *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano 2015; L. EUSEBI, *Modelli della giustizia e sanzioni penali*, in *Vita e Pensiero*, 2022, pp. 31 ss.

³ In tema di funzione della pena, si vedano, tra gli altri, S. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, Napoli, 1992; S. MOCCIA, *Funzione della pena e implicazioni sistematiche: tra fonti europee e Costituzione italiana*, in *Dir. proc. pen.*, 2012.

⁴ Relativamente alla funzione riabilitativa della pena, si può fare riferimento a M. RONCO, *Il problema della pena*, Torino, 1996, pp. 115 ss.; M. RONCO, *Una proposta per la riacquisizione di senso della pena riabilitativa*, in M. PAVARINI (a cura di), *Silènte poenologi in munere alieno! – Teoria della pena e scienza penalistica oggi*, Bologna, 2006, pp. 52 ss.

⁵ Sul tema della finalità rieducativa della pena, si vedano, tra gli altri, G. BETTIOL, *Il mito della rieducazione*, in *Sul problema della rieducazione del condannato*, Padova, 1964; F. MANTOVANI, *La "perenne crisi" e la "perenne validità" della pena. E la "crisi di solitudine" del diritto penale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, pp. 1171 ss.

contesto, la giustizia riparativa rappresenta un'alternativa rispetto ai sistemi penali attuali⁶. Si possono osservare molteplici ordinamenti giuridici che nel corso dei secoli hanno adottato soluzioni di carattere conciliativo; e la riscoperta del modello riparativo conciliativo è proprio dovuta, almeno in parte, allo studio delle tradizioni giuridiche delle società semplici, come i modelli africani⁷ e centramerici, che concepivano percorsi di riparazione e mediazione e che si caratterizzavano per sistemi di composizione della lite sussidiari rispetto a veri e propri procedimenti penali, a scapito dei sistemi fondati sulla sanzione come sola strada percorribile per la commissione di un reato⁸.

La giustizia riparativa pone al centro la vittima e la riparazione del danno subito da quest'ultima⁹ e si colloca nella posizione di relegare la pena a *extrema ratio*, come del resto il diritto penale si propone di fare. L'interesse nei confronti dei modelli riparativi è cresciuto anche per ragioni deflative: in questo senso, vennero elaborati sistemi che tengono gli individui nel processo il meno possibile, proprio in risposta al problema del sovraffollamento carcerario, dovuto anche alla prospettiva del diritto penale attuale che mette la pena detentiva al centro.

⁶ La pena è concepita come un istituto che affligge e che, quindi, compensa per il male che il reo ha perpetrato, ma che, però, al contempo, non è in grado di riparare. I. MARCHETTI, C. MAZZUCATO, *La pena "in castigo". Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Milano, 2006, osservano la relazione intercorrente tra pena e riparazione del danno cagionato dal reato.

⁷ J.L. GIBBS, *The Kpelle Moot: A Therapeutic Model for the Informal Settlement of Disputes*, in *Africa: Journal of the International African Institute*, 1963, pp. 1 ss., osserva l'istituto della mediazione nella comunità Kpelle della Liberia, in cui tutta la comunità è coinvolta e non si limita a essere mero spettatore passivo. Possono, altresì, essere citati P.H. GULLIVER, *Dispute settlement without courts: The Ndendeuli of Southern Tanzania*, in L. NADER (a cura di), *Law in Culture and Society*, Chicago, 1969, in tema di mediazione in Tanzania, e M. GLUCKMAN, *The Judicial Process among Barotse of Northern Rhodesia*, Manchester, 1955.

⁸ G. TRAMONTANO, *Intorno all'idea di giustizia riparativa*, in AA. VV., *Minorigiustizia*, 2016, pp. 15 ss., osserva come istituti di giustizia riparativa potessero rinvenirsi in numerose società non statali: costituiscono un esempio le *Family Conferences* o *Circles* degli indigeni aborigeni e dei nativi americani: sul tema, si veda, anche, tra gli altri, A. MORRIS, G. MAXWELL, *Restorative Justice in New Zealand: Family Group Conferences as a Case study*, in *Western Criminal Law Rev.*, 1998, pp. 3 ss. Inoltre, possono rinvenirsi esempi di modelli riparativi anche nel pensiero giuridico degli antichi arabi, greci e romani, che se ne servivano anche per reati di particolare gravità come gli omicidi: in questo senso, G. MANNOZZI, *La giustizia riparativa: percorsi evolutivi culturali, giuridici e sociali*, in F. PALAZZO, R. BARTOLI (a cura di), *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze, 2011, pp. 29 ss., osserva come nelle comunità arcaiche del Peloponneso, in particolare nella regione di Mani, fosse diffuso l'istituto del *psychaldelphosyne* (termine traducibile con l'espressione "fratellanza dell'anima"), pratica che richiedeva il perdono e la riparazione concreta del danno cagionato dall'autore del reato, anche non intenzionalmente, e attraverso la quale l'autore dell'omicidio sarebbe divenuto protettore della famiglia della vittima, potendo così riconciliarsi effettivamente. Sul tema, si veda anche P.L. FERMOR, *Mani: Travels in the Southern Peloponnese*, New York, 1958, traduz. it. *Mani. Viaggi nel Peloponneso*, Milano, 2006. Rappresentano un esempio in questo senso anche le assemblee pubbliche dei popoli germanici. Inoltre, N. ROULAND, *Anthropologie juridique*, Parigi, 1988, traduz. it. *Antropologia giuridica*, Milano, 1992, afferma come, in realtà, gli istituti riconciliativi siano dotati di una certa transnazionalità, e, in tal senso, G. COSI, *Giustizia senza giudizio. Limiti del diritto e tecniche di mediazione*, in F. MOLINARI, A. AMOROSO (a cura di), *Criminalità minorile e adozione*, Milano, 1988, pp. 188 ss., osserva come anche nelle tradizioni giuridiche buddhiste e confuciane siano incoraggiate le soluzioni informali dei conflitti.

⁹ È solo nell'Ottocento che la vittima viene per la prima volta posta al centro come soggetto che merita una riparazione per il male subito da parte dei fautori della c.d. Scuola positiva, in superamento delle dottrine della c.d. Scuola classica seppur non riuscendo a offrire ancora una chiara distinzione tra riparazione e risarcimento, che tendono a sovrapporsi. Si veda in questo senso, R. GAROFALO, *Riparazione alle vittime del delitto*, Torino, 1887, p. 7, che individua nella riparazione anche una funzione di repressione e prevenzione del sistema penale. Ma si veda anche M. GIOJA, *Dell'ingiuria, dei danni, del soddisfacimento, e relative basi di stima avanti ai tribunali civili: dissertazione*, Torino, 1859, il quale per primo in Italia parla scientificamente di riparazione e per primo offre una nozione allargata di vittima ricomprendendo anche i familiari dell'offeso dal reato.

La riscoperta del modello riparativo si deve anche alla riscoperta del ruolo della vittima che è sempre più marginalizzata negli ultimi decenni e costituisce il fulcro della giustizia riparativa¹⁰. Al fine di garantire il monopolio dello Stato nella giustizia penale, la vittima è stata sostanzialmente rimossa dal processo, ma ciò ha finito anche per non dare alcuna attenzione al peso che quest'ultima potrebbe aver avuto nella realizzazione del reato. Si è dunque progressivamente sviluppato uno studio sulla vittima, che la osserva non come mera figura passiva che si limita a subire il reato e le sue conseguenze, bensì come individuo che può aver apportato un contributo alla realizzazione dello stesso, che può, in certi casi, arrivare a essere determinante.

Si parla in questo senso di vittimologia, una disciplina che si focalizza sulla vittima e sulle sue caratteristiche biologiche, psicologiche, sociali e culturali. Tali studi mettono in evidenza le sofferenze patite dalla vittima anche in riferimento alla c.d. vittimizzazione secondaria, che si realizza in mancanza di strumenti di supporto offerti alle vittime, in contrapposizione alla criminologia, che, invece, osserva le caratteristiche dell'autore del reato e la sua responsabilità, ignorando la vittima¹¹.

È altresì centrale l'ideologia dell'abolizionismo penale, che prende le mosse tra la seconda metà degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, e si propone di limitare il più possibile l'applicazione del diritto penale, auspicando la fine dell'irrogazione della pena detentiva¹². Si colloca in una posizione parzialmente differente il principio di *extrema ratio* del diritto penale, secondo cui l'uso della pena deve essere contenuto al massimo ed è opportuno che si ricorra a esso solo qualora gli altri strumenti dell'ordinamento non siano altrettanto idonei a garantire la tutela collettiva dovuta¹³.

In particolare, l'abolizionismo radicale ravvisa le cause della criminalità nel diritto penale stesso e ne consegue che, secondo questa ideologia, è necessario che esso venga completamente eliminato. Invece, l'abolizionismo istituzionale predilige l'eliminazione di tutte le istituzioni totali, senza doversi avere una completa rinuncia al sistema penale. Comunque, entrambi i filoni partono dal presupposto che il diritto penale si sia dimostrato inadeguato a garantire la deterrenza e la

¹⁰ Gli studi di vittimologia divengono scienza autonoma in particolare grazie alle opere di Von Henting e Mendlesohn, H. VON HENTING, *The Criminal and its Victim: Studies in the Sociology of Crime*, New Haven, 1948; B. MENDLESOHN, *The origin of the doctrine of victimology*, in *Excerpta Criminologica*, 1963, pp. 239 ss.

¹¹ Sul tema della vittimologia, si vedano, tra gli altri, G. PISAPIA, *La vittima del reato: utente o risorsa?*, in G. PONTI (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, 1995, pp. 116 ss.; M. PORTIGLIATTI BARBOS, *Vittimologia*, in *Dig. disc. pen.*, 1999, pp. 314 ss.; M. WRIGHT, *The Impact of Victim-offender Mediation on the Victim*, in *Vict.*, 1985, pp. 1 ss.; S. ALLEGREZZA, *la riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in S. ALLEGREZZA ET AL., *Lo scudo e la spada*, Torino, 2012, pp. 8 ss.

¹² Sul tema, si vedano, tra gli altri, L. HULSMAN, *Abolire il sistema penale?*, in *Dei delitti e delle pene*, 1983, pp. 183 ss.; G. FORTI, *L'immane concretezza*, Milano, 2000; A. BARATTA, M. PAVARINI, *La frontiera mobile della penalità nei sistemi di controllo sociale della seconda metà del ventesimo secolo*, in *Dei delitti e delle pene*, 1998, pp. 15 ss.; L. EUSEBI, *La pena "in crisi"*, Brescia, 1990; N. CHRISTIE, *Limits to pain*, Oxford, 1982.

¹³ C.E. PALIERO, *Pragmatica e paradigmatica della clausola di "extrema ratio"*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 2018, pp. 1447 ss., osserva come il principio di *extrema ratio* nel diritto penale abbia affrontato fasi ascendenti e discendenti nel corso della storia e riscontra che oggi l'applicazione di tale principio sia condizionata da vari fattori come la crescita dal punto di vista quantitativo delle fonti di rischi o l'iperproduzione di norme penali.

riabilitazione, scopi che si era prefigurato, e che debba porci nell'ottica di mettere al centro gli individui attorno ai quali il conflitto si è sviluppato¹⁴.

Il sistema penale costituirebbe, secondo la visione abolizionista, uno strumento per affermare il monopolio dello Stato sulle istanze repressive che si concretizzerebbe attraverso la creazione artificiale di crimini. Quindi, la liberazione dal sistema penale, per come è attualmente concepito, rappresenterebbe una liberazione dalle imposizioni statali circa le soluzioni da adottare al sorgere dei conflitti per poter così individuare soluzioni proprie. Si propone dunque una riappropriazione del conflitto da parte della comunità in cui il conflitto è arrivato a maturazione¹⁵.

Infine, un dato di grande rilievo è dato dalla situazione di crisi in cui versa attualmente il nostro sistema penale, che si caratterizza per le sue eccessive lungaggini in sede processuale. Nel nostro sistema si rende necessaria un'opera di deflazione anche in ragione del sovraffollamento degli istituti di pena, causato, tra le varie ragioni, dall'ipertrofia del nostro ordinamento, che, ai fini di fornire un maggiore controllo sulla criminalità, effettua una crescente penalizzazione degli illeciti.

Ne scaturisce una grave difficoltà nell'assicurare il rispetto delle garanzie individuali e il controllo della delinquenza: da ciò dipende a sua volta un generale senso di sfiducia e così la ricerca di strumenti alternativi.

Proprio in quest'ottica di sfiducia generale, dettata dalla convinzione del fallimento dei sistemi penali che si basano su una concezione retributiva e riabilitativa della pena, si colloca la riscoperta dei modelli e degli istituti riparativi¹⁶. I sistemi penali, infatti, si sono dimostrati incapaci di rieducare e risocializzare gli autori dei reati, come numerosi studi sulla recidiva degli individui sottoposti a pena detentiva dimostrano e, al contempo, non sono stati in grado di offrire un aiuto alle vittime dei reati e di riconoscere effettivamente la loro condizione di vittima¹⁷.

¹⁴ N. CHRISTIE, *Conflicts as a Property*, in *The British Journal of Criminology*, 1977, pp. 1 ss., afferma che il conflitto, pur avendone lo Stato acquisito il monopolio, appartiene alle parti, protagonisti del conflitto.

¹⁵ Sul tema, R. BERGALLI, *Louk Hulsmann e le sue opinioni sull'abolizionismo penale*, in *Studi sulla questione criminale*, 2011, pp. 101 ss.; T. MATHIESSEN, *La scelta abolizionista*, traduz. it. di V. Ferraris, in *Studi sulla questione criminale*, 2011 pp. 49 ss.

¹⁶ Parlano della crisi del sistema penale moderno e del suo fallimento, tra gli altri, G. SANTUCCI, *Luci di carità nel diritto penale*, in *Archivio penale*, 1956, pp. 164 ss., in cui è auspicata l'abolizione della pena dell'ergastolo; L. EUSEBI, *Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene?*, in L. EUSEBI (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano, 2015, pp. 3 ss., che afferma l'inutilità di un sistema basato sul raddoppio del male già prodotto; L. EUSEBI, *Critica dell'idea di contrapposizione*, in *Dialoghi*, 2014, pp. 49 ss.; R. BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, Padova, 2016, pp. 87 ss., che offre una riflessione sulle logiche di vendetta che ancora permangono nei sistemi penali moderni.

¹⁷ J.V. ROBERTS, *Restorative Justice*, in A. VON HIRSCH, A. ASHWORTH, J.V. ROBERTS (a cura di), *Principled Sentencing. Readings on Theory and Policy*, Portland, 2009, pp. 165 ss.

2.1 Una definizione di giustizia riparativa

L'individuazione di una definizione di giustizia riparativa rappresenta un'operazione complessa data la molteplicità degli approcci teorici che hanno ad oggetto la giustizia riparativa e il fatto che essa costituisce un fenomeno in evoluzione.

La giustizia riparativa offre una concezione diversa dei crimini: essi non sono solamente offese alla società, ma anche agli individui e alle relazioni che intercorrono tra gli stessi. Le condotte criminose possono determinare sofferenze e danni in capo alle singole persone e ne scaturisce un ruolo attivo in capo a vittima e reo, secondo l'idea della giustizia riparativa, che non contempla lo Stato come detentore del monopolio sull'amministrazione della giustizia¹⁸.

La giustizia riparativa persegue altresì un fine differente: non si guarda più alla punizione all'autore del reato, ma, al contrario, alla riparazione del danno cagionato da quest'ultimo e al ristoro della sofferenza patita dalla vittima a causa del crimine, oltre che all'inserimento dell'autore del reato nella società.

La riparazione non può essere intesa come mero risarcimento del danno economico. Deve porsi l'accento sulla valenza morale ed etica della riparazione che può realizzarsi con azioni positive che contemplino un processo di mediazione e riconciliazione. Quindi, il punto focale non è il danno, che di per sé può essere anche irreparabile, ma è la progettazione di un agire futuro che sia di maggiore responsabilità e consapevolezza, di modo che siano rinsaldati i rapporti di fiducia che intercorrono tra gli individui.

La giustizia riparativa presuppone un percorso che contempli vittima e reo e ogni altro individuo o gruppo di individui che siano stati coinvolti nell'azione di reato¹⁹, sia attivamente sia "passivamente", affinché possano essere risolte tutte le questioni che l'illecito abbia fatto emergere²⁰.

¹⁸ In tal senso si vedano, tra gli altri, H. ZEHR, *Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice*, Scottsdale, 1990, pp. 31 ss.; T. NEWELL, *Forgiving Justice. A Quaker vision for criminal justice*, Londra, 2007; E. VENAFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in E. VENAFRO, C. PIEMONTESE (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, pp. 12 ss.; parla di violazione dei diritti individuali delle vittime G. BAZEMORE, *Rock and Roll, Restorative Justice, and the Continuum of the Real World: A Response to "Purism" in Operationalizing Restorative Justice*, in *Contemporary Justice Rev.*, 2000, pp. 459 ss.

¹⁹ G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017, pp. 9 ss., propongono una rappresentazione del reato ellittica, ponendo vittima e reo in ciascun fuoco di tale figura geometrica, che deve però essere contornata da ogni altro elemento della c.d. "molecola criminale", come la comunità, le forze dell'ordine, la magistratura, intese come agenzie del controllo formale, e la famiglia, la scuola, intese, invece, come agenzie del controllo informale.

²⁰ Si collocano in quest'ottica le definizioni elaborate dalle Nazioni Unite nell'ambito dei *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, secondo cui "La giustizia riparativa è qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi", e, in tema di *probation*, nella Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio d'Europa, secondo cui "La Giustizia riparativa comprende approcci e programmi basati su diversi postulati: a) la risposta portata al reato deve permettere di riparare, per quanto possibile, il danno provocato alla

Comunque, non esiste una definizione univoca di giustizia riparativa e nel corso del tempo sono state elaborate definizioni differenti che, a seconda del contesto, hanno posto l'accento su elementi diversi. Possono essere valorizzate specialmente le figure della vittima²¹ e del reo; da ciò ne conseguirebbe l'abbandono della concezione di reato intesa come mera violazione di una norma giuridica: il reato rappresenta un elemento di una realtà complessa in cui ci sono più soggetti che patiscono un'offesa, come, in particolare, le vittime primarie e secondarie. Oppure, più in generale, può essere consentito a tutti coloro che sono direttamente coinvolti dalla commissione del crimine di essere partecipi nelle conseguenze del reato, come i famigliari o i membri delle comunità di appartenenza.

Si collocano in una posizione intermedia tra queste due forme di giustizia riparativa quelle che si propongono di ripristinare la relazione tra le parti del reato e che concepiscono il reato come elemento di rottura delle relazioni sociali, che esisterebbero indipendentemente da una pregressa conoscenza delle stesse dal momento che entrambe sono cittadini che devono sottostare alle medesime norme²².

In ogni caso, l'agente deve essere posto dinanzi al soggetto e ai consociati che hanno subito una lesione dal reato e potrebbe, in questo contesto, osservarsi come recuperare il più possibile le perdite, che siano materiali o morali, patite dalla vittima. Per tal modo, devono essere fornite opportunità di dialogo e risoluzione dei problemi tra vittima e reo e, a seconda dell'approccio che si predilige, anche i famigliari di questi ultimi oltre che, eventualmente, di ogni individuo coinvolto nella commissione del reato. Inoltre, i sistemi di giustizia riparativa vengono portati a rafforzare i legami all'interno della società al fine di garantire una maggiore sicurezza pubblica e perseguono l'ulteriore fine di garantire la reintegrazione del reo. Ne consegue che, in questo senso, vengono offerte all'autore del reato delle opportunità di sviluppo delle competenze e delle forme di risocializzazione²³.

vittima; b) occorre portare gli autori di reato a comprendere che gli atti da loro commessi non sono accettabili e che hanno reali conseguenze per la vittima e per la società; gli autori di reato possono e devono assumersi la responsabilità delle loro azioni; c) le vittime devono avere la possibilità di esprimere i loro bisogni e di essere associate alle riflessioni che mirano a determinare come l'autore di reato deve riparare, al meglio, il danno che ha causato; d) la comunità è tenuta a contribuire a tale processo”.

²¹ In questo senso si collocano le concezioni di giustizia riparativa che sono finalizzate alla “cura” del male che il reo ha arrecato alla vittima e alla comunità, sempreché non si tratti di forme di vendetta tese alla iper-criminalizzazione. In tal senso si veda, D.W. VAN NESS, K. HEETDERKS STRONG, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, New York, 1997, pp. 32 ss.

²² In G. BURNSIDE, N. BAKER (a cura di), *Relational Justice: Repairing the Breach*, Winchester, 1994, pp. 53 ss., è affermato che il reato rappresenta in primo luogo la rottura delle relazioni sociali e solo secondariamente può essere inteso come offesa alle leggi e allo Stato.

²³ M. UMBREIT, *The Handbook of Victim-Offender Mediation*, San Francisco, 2001, pp. 27 ss., dà appunto una definizione che, evidenziando la centralità della vittima, individua protagonisti ulteriori, coinvolgendo i famigliari e le comunità di riferimento e pone come obiettivi la ristorazione delle perdite patrimoniali ed emotive, senza tralasciare il reinserimento sociale del reo; invece H. ZEHR, *The little book of restorative justice*, Washington, 2002, pp. 37 ss., dà una definizione di minore complessità che è maggiormente incentrata sul “sistemare le cose”; essa si fonda su tre pilastri: l'attenzione al danno prodotto e ai bisogni della vittima, l'autoresponsabilizzazione del reo come origine di un percorso che sia volto alla riparazione del danno, il coinvolgimento delle parti nella risoluzione del conflitto. Ancora, T.F. MARSHALL, *Victim-offender mediation*, in *Research Bulletin*, 1991, pp. 10 ss., individua due aspetti preponderanti: in primo luogo la ricerca di una soluzione comune a vittima e reo per il conflitto e secondariamente il favore per una responsabilità attiva del reo,

La maggior parte delle definizioni che negli anni sono state elaborate si caratterizzano per attribuire alla vittima un ruolo di speciale centralità e la giustizia riparativa viene così concepita come sede ove il male patito dalla vittima deve essere rimosso. Il reato non viene più inteso come mera violazione di una norma giuridica, ma rappresenta bensì un'offesa a una vittima e non è ammissibile che il sistema rimanga inerte dinanzi alla posizione della vittima, che non può restare estromessa dal procedimento e non può essere nemmeno relegata a ricoprire un ruolo meramente simbolico.

Lo Stato ha, così, un ruolo solamente sussidiario e interviene esclusivamente quando non sia possibile il raggiungimento di un accordo tra le parti coinvolte²⁴. Il male cagionato giustifica in tal senso la giustizia riparativa e la riparazione non può limitarsi a constatare dell'inflizione di un male al reo. Poi, oltre che al risultato finale, viene prestata attenzione anche alle fasi del processo di modo che possano svolgersi nel rispetto delle parti coinvolte²⁵.

Inoltre, il reato rappresenta un momento di rottura per quanto riguarda le relazioni interpersonali, dunque, una lesione per tutta la comunità di riferimento della vittima e del reo. La giustizia riparativa si propone di risanare il legame sociale compromesso e ne consegue che viene prediletto da molti un sistema di giustizia riparativa che non si limiti a osservare la relazione tra vittima e reo, ma che contempli tutta la comunità, e che preveda delle forme di controllo da parte di soggetti rappresentanti della comunità.

La comunità nell'ambito della concezione della giustizia riparatoria può essere intesa in plurimi modi: innanzitutto, può intendersi come vittima essa stessa, ma anche come soggetto destinatario di interventi di riparazione; oppure, può rappresentare una parte attiva del percorso finalizzato alla pacificazione e alla riparazione da parte dell'autore del reato. Può altresì essere una realtà volta a garantire e tutelare la vittima da ulteriori offese, ma anche a proteggere il reo che potrebbe essere esposto a ritorsioni da parte della vittima, cosicché questo procedimento di riparazione possa essere concluso in modo favorevole.

È evidente che, nella società di oggi, sempre più dispersiva e frammentaria, è difficile immaginare, soprattutto se si osservano le aree urbane, un siffatto ruolo per la comunità e ne consegue che è più opportuno rimanere nell'ottica di una giustizia riparativa che sia incentrata sulla vittima. Tuttavia, non può essere tralasciata la necessità che tali sistemi di giustizia si occupino di rinsaldare i legami

che non si limiti a espiare un male, ma ripari effettivamente il danno causato dalla sua condotta. Invece, S. SHARPE, *Restorative Justice: A Vision for Healing and Change*, Alberta, 1998, pp. 7 ss., offre un'idea di giustizia riparativa che sia volta ad adempiere a cinque funzioni: l'incoraggiamento della partecipazione nella risoluzione del conflitto, la riparazione dell'offesa, la promozione della responsabilità per la condotta illecita, la riunione di ciò che è stato diviso, il rafforzamento della comunità al fine di prevenire la commissione di nuovi reati.

²⁴ A. ESER, *Giustizia penale a "misura d'uomo"*. *Visione di un sistema penale e processuale orientato all'uomo come singolo e come essere sociale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, pp. 1079 ss., tratta dell'esigenza di creare processi penali, appunto, "a misura d'uomo", cioè tali da permettere agli individui di partecipare alla composizione della lite e alla sua soluzione e così da permettere a questi ultimi di ottenere un elemento di controllo sulle proprie vite.

²⁵ M. WRIGHT, *Justice for Victims and Offenders: A Restorative Response to Crime*, in *Open University Press*, 1991.

sociali violati dal reato. Inoltre, è opportuno che la comunità sia tesa all'eliminazione dei fattori criminogeni. In quest'ottica potrebbe apparire opportuno coinvolgere enti intermedi tra Stato e consociati²⁶.

Vi sono poi definizioni tese a esaltare, da un punto di vista funzionale, proprio gli interventi riparativi. Si collocano in continuità con tali nozioni quei sistemi che, sempre nell'ottica di relegare il diritto penale a *extrema ratio*, hanno promosso istituti risarcitori in sostituzione delle pene detentive. Si evidenzia in quest'ottica come le riparazioni siano maggiormente tese al ripristino degli equilibri violati e alla risocializzazione del reo. Rappresentano il momento centrale in cui si concretizza la risposta sanzionatoria dell'ordinamento alla commissione del reato, seppur non sia sempre facile quantificare una riparazione globale che non finisca per essere un mero risarcimento del danno²⁷. Ne consegue una particolare difficoltà a ricondurre ai modelli di giustizia riparativa le situazioni in cui si riconosca una particolare complessità nella ristorazione del danno, soprattutto nei casi in cui vengano in rilievo i c.d. reati a vittime diffuse o senza vittima.

2.2 Gli obiettivi della giustizia riparativa

Gli obiettivi che gli ordinamenti si propongono di perseguire attraverso la giustizia riparativa sono molteplici. Possono essere osservate, in particolare, due classi di obiettivi.

La prima categoria si costituisce degli obiettivi endo-sistematici, quei fini che sono destinati a incidere sui meccanismi interni dei sistemi penali e sui soggetti che sono toccati dallo stesso: nello specifico, vittima e reo.

La seconda classe di obiettivi è quella degli obiettivi eco-sistemic, inerenti agli interessi che sono esterni al sistema penale e a come esso è strutturato.

Relativamente alla vittima, innanzitutto, la giustizia riparativa si propone di riconoscere il ruolo che riveste, la sua sofferenza e il danno patito. È necessario che essa trovi uno spazio idoneo per potersi esprimere. In tale spazio, si fa in modo che il reo sia messo nelle condizioni di rendersi conto del dolore inferto. Inoltre, nei casi in cui vi fosse un rapporto preesistente al reato, la giustizia riparativa può arrivare a ricomporre la relazione compromessa. Nei casi, invece, in cui vittima e reo non avevano alcuna relazione, la giustizia riparativa persegue il fine di impedire che la vittima resti

²⁶ P. McCOLD, *Restorative Justice and the Role of Community*, in B. GALAWAY, J. HUDSON, *From Restorative Justice: International Perspectives*, New York, 1996, pp. 85 ss., individua un ruolo centrale in capo alla polizia locale, pur non potendo quest'ultima avere alcun controllo sull'esito del processo.

²⁷ B. GALAWAY, *The Use of Restitution*, in *Crime and Delinquency*, 1977, pp. 57 ss.; J. HUDSON, B. GALAWAY (a cura di), *Victims, Offenders and Alternative Sanctions*, Lexington, 1980; A.T. HARLAND, *Restitution to Victims of Personal and Household*, Washington, 1980.

per l'autore del reato spersonalizzata, così da fare in modo che, il reo prenda coscienza dell'effettiva sofferenza che ha causato.

Inoltre, la giustizia riparativa contempla un obbligo di riparazione del danno patito dalla vittima, in quanto è volta al ripristino della sfera della vittima lesa dal reato. Tale operazione di riequilibrio dello *status quo* alla situazione antecedente alla commissione del reato non può avvenire semplicemente con l'irrogazione di una pena nei confronti del reo. Bensì, devono essere perpetrate concrete azioni di riparazione, come prestazioni di servizi o di attività lavorative, pagamenti di somme di denaro.

Non sempre è materialmente possibile ripristinare la sfera giuridica della vittima e riportarla al momento antecedente alla sua lesione, ma ciò non toglie che è sempre verificata la concreta possibilità di correggere lo squilibrio creato dal crimine. Inoltre, la riparazione è relativa alla sfera materiale ed economica intaccata dal reato, ma anche a quella della sofferenza fisica e psicologica: la riparazione è, appunto, globale²⁸. Essa non consiste, infatti, in una mera attribuzione di una compensazione economica, ma è tesa a garantire un agire di maggiore responsabilità per il futuro²⁹.

Affinché possa essere elaborata una riparazione efficace, in primo luogo, si individua il destinatario della riparazione, che è rappresentato dalle vittime primarie e secondarie. Queste non possono essere poste tutto sullo stesso piano; infatti, viene disposta una gerarchia e le vittime secondarie godono dell'azione riparativa solo qualora le vittime primarie siano già state soddisfatte globalmente, come del resto la comunità stessa, per quanto riguarda quelle ipotesi di giustizia riparativa che la contemplano.

Perché possa poi procedersi a una effettiva riparazione, è necessario quantificare il danno, e questa operazione, da effettuare nella dimensione globale del danno stesso, è ben più problematica rispetto al calcolo di un danno in senso meramente economico. Non basta la dazione di una somma di denaro per ripristinare la psiche della vittima. Ne consegue che è necessario che venga arricchita la qualità degli strumenti di cui gli ordinamenti dispongono a tutela delle vittime: devono essere introdotti istituti che contemplino il dialogo e l'instaurazione di una relazione tra vittima e reo.

In questo peculiare contesto, sono molti gli elementi di cui deve essere tenuto conto e senz'altro non possono essere trascurate le condizioni economiche e sociali del reo, di modo che la soluzione

²⁸ R.E. BARNETT, *Restitution: A new Paradigm of Criminal Justice*, in *Ethics*, 1977, pp. 279 ss.

²⁹ M. GIOIA, *Dell'ingiuria, dei danni, del soddisfacimento*, cit., p. 208, anticipa la nozione di offesa globale rilevando come il danno presenti una struttura tripartita, essendo composto da tre differenti "dispiaceri": quello scaturito dalla distruzione delle cose, quello dipendente dall'insicurezza e dal timore e quello derivante dall'avvilimento. In tal senso, anche, V.C. SFORZA FOGLIANI, *Il "soddisfacimento" per "le inquietudini dell'animo" causate dalle controversie giudiziarie in Melchiorre Gioia*, in *Cultura piacentina tra Sette e Novecento. Studi in onore di Giovanni Forlini*, Piacenza, 1978, pp. 77 ss.

riparatoria individuata dall'ordinamento non finisca per essere considerata iniqua e ingiusta dall'autore del reato che vi si trova sottoposto.

Inoltre, il danno cagionato è concepito come indipendente dalla colpevolezza del soggetto agente: dal momento che la giustizia riparativa si colloca nell'ottica di superare totalmente la logica della retribuzione della pena. Conseguentemente, è irrilevante ogni valutazione dell'intensità della colpevolezza del soggetto agente, almeno secondo una concezione di giustizia riparativa pura.

Ulteriore obiettivo della giustizia riparativa consiste nell'autoresponsabilizzazione del reo, le cui garanzie e prerogative continuano pur sempre a rimanere centrali. La riparazione contempla necessariamente un'azione positiva da parte del reo, su cui grava l'onere di elaborare il conflitto e le cause da cui esso si è originato. La responsabilizzazione del reo è strettamente legata al suo reinserimento nella società; infatti, solo se l'autore del reato si rende conto delle ragioni alla base del suo comportamento criminoso e delle conseguenze che ne sono scaturite, potrà davvero essere una ricaduta positiva sulla sua eventuale futura recidiva e potranno davvero essere sradicati i fattori criminogeni che lo hanno portato a tali condotte.

La giustizia riparativa è, appunto, volta a far comprendere al reo il male che ha causato e a ripararlo. La prospettiva della riparazione, maggiormente rispetto alla sottoposizione a una pena, potrebbe portare il reo a non sottrarsi alle proprie responsabilità e a ottenere il reinserimento sociale di quest'ultimo, che non sarà sottoposto a inutili o eccessive umiliazioni e limitazioni della sua libertà. L'obiettivo ultimo consiste anche evidentemente nell'evitare la commissione di reati futuri: l'autore del reato, se effettivamente autoresponsabilizzato, sarà portato a riconoscere la validità della norma da lui trasgredita e ne consegue che, a questo punto, difficilmente la violerà di nuovo.

La giustizia riparativa non trascura nemmeno la dimensione della comunità e sono concepite delle forme di coinvolgimento della stessa nei procedimenti di riparazione. Appare paradossale ambire alla risocializzazione del reo per il tramite di una sua pressoché totale e prolungata esclusione dalla socialità. Sono previste delle forme di coinvolgimento della comunità dal momento che essa rappresenta una vittima del reato stesso. La comunità si pone come soggetto beneficiario delle attività di riparazione, ma anche come sede del procedimento di riappacificazione. Tuttavia, c'è una comunanza degli obiettivi che perseguono comunità e vittima o comunque non possono esserci contraddizioni tra gli stessi. Se così non fosse, allora solo il giudice potrebbe essere un soggetto idoneo a giudicare e a proporre una soluzione che ristabilisca l'ordine violato.

In ogni caso, affinché si possa perseguire il fine della prevenzione generale appare opportuno che siano predisposti degli idonei strumenti affinché la collettività sia portata a conoscenza dei procedimenti in corso e possa avere la contezza delle conseguenze che scaturiscono dalla commissione dei reati e ulteriormente è necessario che la comunità sia portata ad avere conoscenza

dell'esito dei percorsi di riparazione. Da questo scaturirebbe un maggiore controllo da parte dei consociati sul procedimento penale e una maggiore consapevolezza circa la sicurezza sociale.

3. Istituti e tecniche di giustizia riparativa. Alcuni esempi

Gli istituti di giustizia riparativa si caratterizzano per avere il tratto comune di mettere in contatto vittima e reo e per perseguire l'obiettivo di ripristinare la pace violata dal reato per il tramite della riparazione del danno prodotto³⁰.

La molteplicità degli istituti esistenti e le differenze che intercorrono tra gli stessi comportano una particolare difficoltà nell'elaborazione di una categoria ordinata e coerente³¹.

Possono individuarsi diverse tecniche che possono essere organizzate su tre livelli: quello soggettivo, che pone l'accento sui destinatari; quello oggettivo, relativo alle tipologie di reati cui la giustizia riparativa può essere riferita; quello operativo, per quanto riguarda la relazione tra sistema penale e istituti riparativi.

Dal punto di vista dei soggetti, può farsi riferimento a quegli istituti che si rivolgono esclusivamente ai minorenni per lo più a fini riabilitativi che riparatori.

Per quanto riguarda i reati di riferimento, vi sono istituti che guardano solo ai reati di minore gravità, altri che, al contrario, vogliono avere uno sguardo di maggiore ampiezza e sono tesi a riferirsi a qualsiasi reato³².

Invece, per quanto concerne il rapporto tra tali tecniche e il sistema penale, possiamo distinguere tra istituti che intervengono in una fase pre-processuale, come quelli di mediazione, istituti che intervengono nell'ambito del processo, come i programmi di compensazione, e quelli che invece si sviluppano in una fase post-processuale.

³⁰ R. CLASSEN, *Two Useful Models for Implementing Restorative Justice*, in *ACResolutions*, 2004, pp. 34 ss., rileva come debbano essere presenti tre elementi perché si possa parlare di *restorative justice*: l'offesa e l'ingiustizia devono essere riconosciute, deve essere ristabilita la giustizia, deve essere affrontato il problema delle future intenzioni delle parti. J. SHAPLAND, G. ROBINSON, A. SORSBY, *Restorative Justice in Practice: Evaluating what works for Victims and Offenders*, Londra, 2011, individuano quattro requisiti: il carattere inclusive-partecipatorio, la gestione delle emozioni e delle conseguenze del reato, l'orientamento alla soluzione del conflitto e alla gestione del futuro, la reintegrazione sociale del reo.

³¹ Poi, la gamma degli istituti di giustizia riparativa può intendersi più o meno ampia a seconda che si considerino tali o meno anche le tecniche di *diversion* che non si focalizzano in particolare sulla vittima del reato, ma che consentano comunque delle forme di riparazione rivolte per lo più alla collettività come, ad esempio, i lavori socialmente utili.

³² Sul tema, si vedano, tra gli altri, G. MANNOZZI, *Il crimine dei colletti bianchi: profili definitivi e strategie di contrasto attraverso i metodi della giustizia riparativa*, in AA. VV., *Europe in crisis: crime, criminal, justice, and the way forward. Essays in honour of Nestor Courakis*, Atene, 2017, pp. 1365 ss.; D. CERTOSINO, *Giustizia riparativa e processo penale: luci e ombre di una nuova modalità di risposta al reato*, in *Mediaries*, 2022, pp. 53 ss.; A. ZAMPAGLIONE, *La delega in tema di "giustizia riparativa" tra principi costituzionali e criticità processuali*, in *dirittifondamentali.it*, 2022, pp. 562 ss.

Per quanto riguarda la catalogazione delle tecniche di riparazione, è di grande centralità e attualità il lavoro effettuato dall'ISPAC (*International Scientific and Professional Advisory Council*), che ha elaborato dei raggruppamenti a seconda delle differenti caratteristiche presenti nelle esperienze di riferimento.

Rilevano, in primo luogo, le tecniche di mediazione tra vittima e autore del reato, anche nel caso in cui sia presente un terzo che agevoli tali forme di dialogo, e di riparazione del danno cagionato, per il tramite di riparazioni e restituzioni³³. Possiamo distinguere tra i programmi che siano finalizzati alla comunicazione tra le parti del reato, e in questo contesto potrebbero esservi programmi che coinvolgano la comunità di riferimento o meno, o prediligano la soddisfazione della vittima dal punto di vista materiale. La mediazione costituisce uno spazio entro il quale si può raggiungere, per il tramite del mediatore, un superamento del conflitto e del disordine che è stato realizzato dalla commissione del reato³⁴.

Per quanto riguarda gli istituti che sono volti alla comunicazione tra vittima e reo possiamo individuare le scuse formali, la c.d. *apology*, attraverso cui l'autore del crimine riconosce il proprio comportamento e afferma di pentirsi. Questo istituto può apparire utile affinché ci sia una responsabilizzazione del reo anche nei casi in cui la vittima del reato non sia disponibile a incontrarlo direttamente. È opportuno, infatti, che le intenzioni di riparazione del reo siano comunque valorizzate. È necessario che siano esclusi, in quest'occasione, avvocati e figure di tale natura, di modo che l'apologia provenga effettivamente dall'autore del reato.

Esistono ulteriormente i c.d. *victim impact statements*, traducibili come resoconti di vittimizzazione, finalizzati a far maturare una certa consapevolezza in capo all'autore del reato circa le externalità negative scaturenti dal crimine: essi si caratterizzano per una comunicazione unidirezionale da parte della vittima che così riesce a portare nel processo il suo punto di vista. È, però, assente qualsiasi forma di dialogo tra vittima e reo, elemento considerato imprescindibile per avere effettivamente un istituto di giustizia riparativa³⁵.

Inoltre, i *victim impact panels* e i *victim empathy groups* costituiscono istituti che coinvolgono ristretti gruppi di vittime di reati affinché si incontrino con autori di reati analoghi a quelli che hanno subito, sempre che non si tratti degli autori degli stessi reati subiti, affinché possano rendersi conto

³³ È di grande rilevanza il fatto che la mediazione sia l'istituto maggiormente formalizzato, essendo l'unico che è stato definito espressamente a livello sovranazionale. Si veda in questo senso la Raccomandazione R (99)19.

³⁴ Sul tema della mediazione, si vedano, tra gli altri, J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, Milano, 2003; F. BUNIVIA, *L'esperienza di mediazione penale nell'area torinese*, in L. PICOTTI (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, 1998; A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in A. CERETTI (a cura di), *Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Milano, 2000, pp. 717 ss.

³⁵ Sul tema, si vedano, tra gli altri, J. DOAK, R. HENHAM, B. MITCHELL, *Victims and the sentencing process: developing participatory rights?*, in *Legal Studies*, 2009, pp. 652 ss.

direttamente degli effetti dannosi che le loro condotte hanno prodotto in capo alle loro vittime. Essi si collocano, per lo più, in una fase successiva, di esecuzione della pena³⁶.

I c.d. *community impact statements* sono, invece, programmi che coinvolgono i familiari della vittima e la comunità di riferimento, oltre che, eventualmente, le istituzioni locali, volti a che l'autore del reato sia reso consapevole delle conseguenze che il reato ha avuto sulla vita della vittima.

In quest'ottica si collocano anche i c.d. *family group conferencing*, in cui la partecipazione è estesa ai gruppi famigliari. Ciò comporta un allargamento della cerchia dei partecipanti rispetto alle forme di mediazione. Essi prevedono anche che il reo venga supportato maggiormente affinché si assuma la responsabilità delle sue azioni, senza limitarsi a prendersi cura della vittima e che si possa raggiungere un accordo che abbia componenti sia risarcitorie sia sanzionatorie³⁷.

Nei *community restorative boards* è, invece, ammessa la partecipazione di tutti i membri della comunità: in particolare, vi sarà un gruppo di cittadini prestabilito che si occuperà di individuare un programma che il reo si impegnerà a seguire. Sono analoghi i *community sentencing circles*, in cui la comunità partecipa effettivamente al processo al fine di raggiungere un accordo su un programma che abbia sia contenuto sanzionatorio sia riparativo che contempli gli interessi di tutti coloro che sono coinvolti³⁸. Per il raggiungimento di una riparazione collocata in senso prevalente materiale, esistono, poi, i c.d. *compensation programs*, le cui modalità di riparazione sono prestabilite dallo Stato.

Comunque, possono individuarsi programmi che si sostanziano in una riconciliazione tra reo e vittima per il tramite di modelli di mediazione e per il tramite di forme di conferenza, che coinvolgono, oltre che reo e vittima del reato e mediatore, anche famigliari e membri delle comunità.

I programmi di conciliazione tra autore del reato e vittima si individuano per la prima volta nelle legislazioni statunitensi e, in particolare, negli anni Settanta in Indiana, da cui, poi, hanno avuto una speciale diffusione.

Questi programmi vengono gestiti da enti che sono estranei all'autorità giudiziaria, ma non è preclusa la partecipazione di quest'ultima al dialogo, dal momento che si rende necessario l'intervento della stessa nel caso in cui non dovesse essere raggiunto alcun accordo. Tuttavia, tali programmi si possono attuare anche in assenza di un procedimento penale, ma potrebbero anticiparlo. Potrebbe infatti essere svolto già in fase di indagini senza che sia stata esercitata effettivamente l'azione penale.

In ogni caso, ai fini del raggiungimento della riconciliazione, la mediazione rappresenta un momento centrale, che, peraltro, costituisce, nelle sue varie forme, l'istituto di giustizia riparativa

³⁶ G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., pp. 310 ss.

³⁷ M. CONNOLLY, M. MCKENZIE, *Effective Participatory Practise: Family Group Conferencing in Child Protection*, New York, 1999, pp. 15 ss.

³⁸ Le esperienze dei *circles* traggono le loro origini nelle comunità dei nativi canadesi e nordamericani. Si veda in tal senso M.S. UMBREIT, *The Handbook of Victim Offender Mediation*, cit., p. 302.

cardine in Europa. La mediazione ha come obiettivo la riconciliazione, che rappresenta un eventuale esito degli incontri che comunque devono produrre una riparazione.

È opportuno distinguere concettualmente la conciliazione dalla mediazione. Nella conciliazione viene attribuito al terzo un ruolo attivo affinché si raggiunga la risoluzione della lite dovendo dirigere e orientare le discussioni. La conciliazione si caratterizza per essere una procedura transattiva in cui vengono fatte concessioni reciproche al fine di evitare una lite futura o conciliarne una già iniziata. Il conciliatore è centrale nella elaborazione di tale accordo transattivo, seppure esso sia poi accettato e concluso dalle parti della lite.

La mediazione, invece, vede l'attribuzione di un maggiore spazio alle parti del conflitto. Il mediatore deve garantire una comunicazione meno complessa tra le parti e, per tal modo, le lascia totalmente libere di esprimersi, seppur controllando che sia sempre rispettato il principio di equità che deve caratterizzare tutta la procedura. Non impone, al contrario, soluzioni e interpretazioni dei fatti e neppure dovrà forzare le parti al raggiungimento di un accordo. Esse dovranno raccontare i loro vissuti e in tal modo si potranno individuare i punti centrali della questione. Così si identificheranno le diverse modalità di riconciliazione prospettabili e si valuterà in che modo alle stesse possa corrispondere la soddisfazione di vittima e reo. Il ruolo del mediatore si rende fondamentale soprattutto nella fase preliminare, dal momento che tale procedura potrà essere seguita solo se sia la vittima sia l'autore del reato vi consentono e sarà lui a rendere noti a questi ultimi i vantaggi scaturenti dalla partecipazione a questo particolare percorso. Progressivamente, il mediatore si limiterà all'assunzione di un ruolo di mero controllo e si ridurranno sempre di più i suoi interventi nell'ambito del dialogo tra vittima e reo.

Le forme di mediazione si sono evolute in modelli che contemplano la presenza di gruppi parentali e dei soggetti membri delle comunità delle parti, cui viene esteso il dialogo. Si parla in questo senso di *family group conferencing*, di cui fanno parte, oltre che la vittima e il reo, anche i famigliari di questi ultimi, operatori dei servizi sociali, rappresentanti delle autorità che hanno avuto conoscenza del caso in prima battuta. Il reo in questa sede dovrà descrivere i fatti e dovrà presentare le proprie scuse affinché possa poi essere riammesso nella società anche per il tramite di un accordo di riparazione, sul cui adempimento deve esserci vigilanza da parte degli altri partecipanti alla conferenza. Dal momento che il numero di persone coinvolte è ampio, la partecipazione della vittima può non essere necessaria: essa può farsi rappresentare da un familiare o da un membro della comunità. Comunque, l'assenza della vittima non fa venire meno la procedura che può anche dipendere da un atto di volontà unilaterale del reo, che dovrà essere chiamato a riparare il danno e la sua opera riparativa potrà anche essere rivolta nei confronti di soggetti differenti, come una vittima di un reato equivalente e non la vittima effettiva di quel reo.

Questo permette una maggiore ampiezza delle possibilità di adozione di questi rimedi, che così finiscono per dipendere dalla volontà di una sola delle parti del reato.

CAPITOLO II

L'ESPERIENZA DEL MODELLO NORDAMERICANO

SOMMARIO: 1. Le origini della giustizia riparativa nel modello nordamericano. – 2. I tratti salienti del modello statunitense. – 2.1. Il dialogo riparativo. I *restorative circles* e i *responsive circles*. – 2.2. La mediazione penale. La *victim offender mediation* (VOM). – 2.3. Il *family group conferencing* (FGC). – 2.4. I consigli commisurativi. I *sentencing circles*. – 2.5. I resoconti di vittimizzazione. I *victim impact statements* (VIS). – 2.6. I *victim impact panels* (VIP) e i *victim empathy groups or classes*. – 3. La giustizia riparativa e i procedimenti a carico dei minori nel sistema nordamericano. – 4. Alcuni elementi critici dell'esperienza nordamericana. – 5. Considerazioni conclusive. L'effettività dell'ideologia riparativa e le contraddizioni del modello nordamericano.

1. Le origini della giustizia riparativa nel modello statunitense

Il modello nordamericano si caratterizza per avere conosciuto una pluralità di approcci in tema di esercizio della giustizia penale. In particolare, possono ravvisarsi almeno tre modelli di giustizia penale, cui corrispondono tre diverse concezioni di pena e, conseguentemente, tre diverse modalità di esecuzione della stessa. Essi sono, in particolare, il modello riabilitativo, quello retributivo e quello riparativo³⁹. Questi, oltre ad aver caratterizzato determinati momenti storici dell'esperienza giuridica statunitense, convivono, pur essendo spesso in contraddizione tra loro, e fondano diversi istituti e fenomeni presenti nell'ordinamento nordamericano.

Il modello riabilitativo si basa sull'idea secondo cui la sanzione penale debba essere volta al recupero e alla risocializzazione del condannato. Il sistema processuale statunitense prevede che il processo, dopo l'accertamento del fatto, possa concludersi con una sentenza di condanna o assoluzione. In questo senso, è stabilito che il giudice, in sede di irrogazione dell'eventuale pena, debba tenere conto anche della storia personale del condannato. Nella condanna alla reclusione dovranno essere individuati un minimo e un massimo di pena e, se durante l'esecuzione di questa, il condannato dimostra di essere affidabile e responsabile, dopo aver scontato almeno il minimo della pena individuato dal giudice, potrà rientrare in società.

³⁹ Sul tema degli approcci adottati circa l'amministrazione della giustizia penale, si vedano, tra gli altri, D. GARLAND, *The Culture of Control*, Oxford, 2001; M. TONRY, *Thinking about Crime: Sense and Sensibility in American Penal Culture*, Oxford, 2004; e, in particolare, per quanto concerne la giustizia minorile, D. STENDARDI, *Tentazioni repressive nella giustizia minorile – Spunti di riflessione dall'esperienza statunitense*, in *Minorgiustizia*, 2003, pp. 22 ss.

È centrale l'istituto del *Parole*, in cui il *Parole Board*, organo amministrativo costituito da diverse professionalità (normalmente magistrati, psichiatri, assistenti sociali, sociologi, criminologi), ha il compito di valutare se il condannato abbia raggiunto una certa affidabilità affinché possa così essere reinserito nella società. Si controlla se il condannato ha osservato le prescrizioni di un programma di recupero elaborato da questo organismo, e possa essere rilasciato, sempreché si impegni a rispettare determinate condizioni. Si tratta di un istituto non dissimile da quello della liberazione condizionale, presente nel nostro ordinamento.

Il giudice ha anche l'opportunità di condannare il colpevole alla *probation* emettendo una condanna senza reclusione⁴⁰. Attraverso tale istituto, l'imputato viene condannato a espiare una pena in libertà evitando così gli effetti desocializzanti del carcere e prevedendo, allo stesso tempo, delle modalità di reintegrazione. Tuttavia, per accedere a tale trattamento, il condannato deve accettare di sottostare a condizioni che limitano la libertà personale e rimanere sotto la supervisione del *probation officer*, ossia un assistente sociale ed educatore, adibito a rendere noto al giudice il comportamento del condannato durante l'esecuzione della misura.

Tuttavia, il modello penale e penitenziario di oggi non è esente da critiche: in particolare è denunciata e l'iniquità di tale sistema. Il fine riabilitativo non sarebbe davvero raggiunto e le pene irrogate non costituirebbero un giusto trattamento per aver violato una norma. È oggetto di dibattito soprattutto la pena carceraria, che di fatto rischia di avere un effetto opposto rispetto a quello rieducativo⁴¹.

Si colloca in questo contesto il modello retributivo della giustizia penale secondo cui la pena, poiché rappresenta il giusto compenso per la violazione della norma penale, deve essere proporzionata alla gravità del reato commesso. L'applicazione di questo modello ha determinato una riduzione drastica del ricorso alla *probation* e delle altre misure alternative. Anche l'istituto del *parole* è profondamente cambiato: non viene concesso alla luce dei progressi dimostrati dal condannato, bensì in ragione della tipologia di reato commesso e della gravità del danno cagionato. Inoltre, il giudice non infligge più una pena compresa tra un minimo e un massimo, ma solamente una pena che

⁴⁰ La paternità dell'istituto della *probation* viene attribuita a John Augustus, nato a Woburn, Massachusetts nel 1774. Egli era un calzolaio che aveva esercitato la sua attività a Lexington e a Boston, ove nel 1841 incontrò, in attesa del suo giudizio, un uomo accusato di ubriachezza. Questo raccontò che, se avesse potuto evitare la prigione e se avesse avuto del sostegno, avrebbe voluto trovare un lavoro per poter condurre una vita dignitosa. Così, l'imputato non fu condannato alla detenzione, seppur la legge prevedesse ciò, ma solamente a una pena pecuniaria poiché Augustus si impegnò con il giudice a prendersene cura e a reinserirlo nella società.

⁴¹ Sottolinea la crisi del modello penale e del Sistema carcerario G. MOSCONI, *La giustizia riparativa tra funzionalità del diritto penale e alternatività di paradigmi*, in *Antigone*, 2021, pp. 123 ss.; sul tema, si vedano anche, tra gli altri, N. CHRISTIE, *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale*, Torino, 1985; G. MOSCONI, *La pena oggi: il mito e la crisi*, in *Dei delitti e delle pene*, 1994, pp. 59-81; D. GARLAND, *Pena e società moderna*, Milano, 2006; L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, *Abolire il carcere*, Milano, 2015.

consideri proporzionata rispetto all'offesa cagionata e senza tenere conto della personalità del condannato e delle sue esperienze di vita pregresse.

Tuttavia, anche il modello retributivo non è davvero considerato positivamente e, data la generale insoddisfazione per tale sistema, ha iniziato a prendere piede l'ideologia della giustizia riparativa⁴². Erano, infatti, plurime le problematiche riscontrate nel sistema nordamericano, per altro non dissimili da quelle che si possono identificare nel nostro ordinamento: in particolare, i tempi della giustizia si caratterizzano per essere troppo lunghi, le carceri sono eccessivamente affollate con evidenti conseguenze dal punto di vista della spesa pubblica, oltre che in termini di rispetto di diritti umani dei detenuti. Tali problematiche, peraltro, si sono accentuate negli ultimi tempi anche a causa della crisi pandemica⁴³.

La giustizia riparativa, che intende il reato come una situazione conflittuale tra due soggetti, autore e vittima, si propone di riparare il danno subito dalla vittima: si parte dall'idea che il reato sia una lesione della relazione che intercorre tra vittima e reo e ne consegue che l'accento deve essere posto sulle conseguenze che vengono patite da questi individui, senza tralasciare la lesione subita dalla comunità di appartenenza di tali soggetti⁴⁴.

La nozione di giustizia riparativa non è nuova nell'ordinamento nordamericano; risalgono, infatti, agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso i primi istituti di tale fatta, ma è solo a partire dagli anni Novanta che rappresenta un fenomeno di effettiva rilevanza, con una certa diffusione delle norme basate su tale ideologia.

Secondo la nozione di giustizia riparativa, l'autore del reato non è più considerato come un soggetto che deve limitarsi a subire passivamente una sanzione, ma è necessario che ripari attivamente l'offesa che ha prodotto; ciò contestualmente dovrebbe portarlo a raggiungere così consapevolezza circa la dannosità del suo comportamento, garantendo finalmente la sua riabilitazione: l'individuo che si rende conto della sofferenza che ha inferto si asterrà dal tenere ulteriori comportamenti criminosi in futuro non al fine di non dover sopportare un'altra pena, ma proprio perché non vorrà più cagionare ad alcuno un analogo dolore.

⁴² V. MONGILLO, *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, in *Critica del diritto*, 2009, pp. 173 ss., osserva come negli Stati Uniti l'ideologia retributiva della pena sia tomata in auge con la crisi del modello rieducativo, ma non sia stata in grado di fare fronte ai diversi problemi che si ponevano nel sistema nordamericano. Si è registrato un notevole aumento della popolazione carceraria e non si sono osservate diminuzioni della recidiva e, più in generale, dei reati.

⁴³ Sul tema, si vedano R. LEWIS, *Waiting for Justice: Defendants Locked Up For Years Awaiting Trial, Sentencing*, in *KPBS Public Media*, 31 marzo 2021; M. FORD, *A "Constitutional Crisis" in Missouri*, in *The Atlantic*, 14 marzo 2017; B. PIETSCH, *Oklahoma Jail, Site of Deadly Standoff, Has Substandard Conditions, Report Found*, in *New York Times*, 31 marzo 2021.

⁴⁴ J. LATIMER, C. DOWDEN, D. MUISE, *The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis*, in *The Prison Journal*, 2005, pp. 85 ss.

Il ricorso alla giustizia riparativa ha iniziato progressivamente a essere previsto in quasi tutti gli Stati federati proprio a partire dagli inizi degli anni Novanta e oggi rappresenta un fenomeno sempre più diffuso. Era previsto inizialmente solo per i minori, ma sono stati progressivamente avviati progetti volti ad ampliare l'operatività di tali mezzi anche nei confronti degli adulti, seppure non manchino Stati più restii ad aprire alla giustizia riparativa e orientati a mantenere gli approcci tradizionali⁴⁵.

Gli istituti di giustizia riparativa hanno avuto un iniziale sviluppo, in primo luogo, esclusivamente nell'ambito della giustizia minorile e oggi sono quarantasei su cinquanta gli Stati che contemplano tali modelli di giustizia per i minori di età. Sono, invece, ventisei gli Stati che hanno previsto forme di giustizia riparativa anche per i maggiorenni⁴⁶.

Ne consegue che gli istituti di giustizia riparativa, pur trovando una sempre crescente applicazione, possono arrivare a conoscere un'espansione di maggiore rilievo, essendo contemplati, per quanto riguarda gli adulti, solamente in circa la metà degli Stati federati.

Si può riscontrare negli Stati i cui tali modelli hanno spazio e vengono utilizzati, una maggiore effettività in termini di riabilitazione e risocializzazione del condannato, oltre che di soddisfazione per la vittima del reato sia da un punto di vista materiale, dato che più facilmente vedrebbe il suo danno ristorato, sia da un punto di vista morale, poiché le è attribuito un ruolo attivo, rispetto ai modelli che si fondano su un'ideologia punitiva o anche esclusivamente riabilitativa. Tuttavia, non mancano, come se ne darà conto, opinioni discordanti che, al contrario, non ritengono ci sia tale maggiore effettività⁴⁷.

2. I tratti salienti del modello statunitense

In linea generale, la regolazione della maggior parte degli istituti di diritto penale, sia processuale sia sostanziale, è affidata per lo più ai singoli Stati federali, così come la disciplina dell'organizzazione giudiziaria e dell'ordinamento penitenziario, su cui essi mantengono un'ampia competenza⁴⁸. In particolare, i cinquanta Stati conservano la loro sovranità e possono regolare tutto

⁴⁵ Sul tema si veda, tra gli altri, D. STENDARDI, *Per una proposta legislativa in tema di giustizia riparativa: spunti di riflessione dall'analisi degli ordinamenti degli Stati Uniti e del Regno Unito*, in AA. VV., *Note di diritto internazionale e comparato: La giustizia riparativa nella prospettiva comparata*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 2015, pp. 1899 ss.

⁴⁶ Gli Stati che non contemplano in alcun modo istituti giuridici compatibili con tali logiche riparative sono solamente Mississippi, Nevada, North Dakota e South Dakota. È offerta una disamina delle legislazioni valide nei diversi Stati federali da D. STENDARDI, *Per una proposta legislativa in tema di giustizia riparativa*, cit., pp. 1903 ss.

⁴⁷ Sul tema, si può fare riferimento a K. WELCH, *Restorative Justice: An Alternative Dispute Resolution Approach to Criminal Behavior*, in *Journal Dispute Resolution*, pp. 158 ss.

⁴⁸ Ne dà conto, L. GANDINI, *Sistema giudiziario e penitenziario negli USA con particolare riferimento alla misura del probation*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1987, pp. 18 ss.

ciò su cui non sono intervenute fonti federali: ne consegue che possono intervenire abbastanza liberamente circa i trattamenti sanzionatori per i reati, ma non può non rilevarsi come non manchino importanti similitudini tra le varie esperienze che possono essere osservate.

Si possono poi trovare sempre più Stati che annoverano la giustizia riparativa tra i principi generali delle loro politiche criminali, soprattutto per quanto riguarda la giustizia minorile. In particolare, il governo federale ha incentivato l'adozione del *Balanced Approach and Restorative Justice* (BARJ), volto a garantire gli interessi cari alla giustizia riparativa come l'autoresponsabilizzazione del reo, la riconciliazione tra quest'ultimo, la vittima del reato e la comunità di appartenenza, il reinserimento sociale dell'autore del reato.

Un ulteriore elemento di grande rilievo nell'esperienza statunitense è la presenza di centri, istituiti da alcuni ordinamenti statali, che si occupano di osservare e monitorare l'applicazione degli istituti di *restorative justice* al fine di individuare le migliori pratiche e raccogliere dati e informazioni, affinché possano essere apportati miglioramenti, ove dovesse risultare necessario, oltre che per concentrare gli sforzi sugli istituti di maggiore successo⁴⁹.

Esistono molteplici istituti riconducibili alle logiche della giustizia riparativa. L'ISPAC (*International Scientific and Professional Council*) ha elaborato una classificazione di essi e ha individuato varie forme di *restorative justice*: *apology*, *family group conferencing* (FGC), *victim impact statements* (VIS), *community restorative board*, *community sentencing peacemaking circles*, *community service*, *compensation programs*, *diversion*, *financial restitution to victims*, *personal service to victims*, *victim impact panel* (VIP), *victim empathy groups or classes*, *victim offender mediation* (VOM).

Tali modelli, a loro volta, possono presentare alcune differenze, a seconda che pongano l'accento maggiormente su determinati aspetti o su altri, e a seconda dell'obiettivo che in via preferenziale si propongono di perseguire. Ne consegue che le sfumature che si possono incontrare sono molteplici e, inoltre, molte procedure, pur non potendosi considerare in senso stretto di giustizia riparativa, presentano comunque aspetti e finalità che possono essere ricondotti a tale concezione.

⁴⁹ Si possono menzionare alcune delle esperienze di maggiore rilievo. In Colorado è presente il *Restorative Justice Coordinating Council*: esso svolge compiti di promozione degli istituti di giustizia riparativa, eroga servizi di sensibilizzazione, formazione e assistenza tecnica (Colorado Revised Statutes, § 135.951). In Delaware è stato istituito il *Victim Offender Mediation Committee* che elabora linee guida cui gli enti erogatori di servizi inerenti alla giustizia riparativa devono attenersi al fine di ottenere sovvenzioni pubbliche (Delaware Code, § 11.95.02). Analogamente, in Tennessee è previsto che i *Victim-Offender Mediation Centre* possano ottenere finanziamenti pubblici solo se concludono accordi in tal senso con l'*Administration Office of the Courts* (Tennessee Code Annotated, § 16.20.102). Nello Stato di New York, invece, non vi è un ente centrale, ma è stato ammesso che i *Community Dispute Centre* possano debbano stipulare accordi con le corti territoriali e agire sotto il controllo di questi (New York Judiciary Law, § 21.A-849A). In Massachusetts è stato istituito l'*Advisory Committee* che ha il compito di studiare l'applicazione degli istituti di giustizia riparativa, formulare proposte di legge e di regolamento e linee guida (Massachusetts Bill, S.52 188th (2013-2014) § 6).

L'ordinamento statunitense, osservando gli istituti degli Stati di cui si compone, presenta, con le dovute distinzioni, tutte queste forme di giustizia riparativa e possono individuarsi dei modelli generali che vengono seguiti nelle singole esperienze.

2.1 Il dialogo riparativo. I restorative circles e i responsive circles

I *restorative circles* rappresentano istituti basati sulla gestione dei conflitti, che avviene per il tramite della conduzione di un dialogo tra le parti del reato disposte, appunto, in cerchio. Si tratta di un'espressione che non è suscettibile di essere tradotta letteralmente, ma può essere "dialogo riparativo", che valorizza l'elemento dialogico, pur trascurando quello della disposizione circolare.

I *restorative circles* si caratterizzano per essere luoghi ove si instaura un dialogo privo di qualsiasi formalità e assolutamente paritario tra tutti i partecipanti, privo di qualsiasi posizione di superiorità gerarchica o di predominio. Ciò viene reso possibile proprio dalla dimensione circolare entro la quale avviene questo dialogo. È così effettivamente garantito un confronto che permette a ciascuno di esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni⁵⁰.

A volte vengono ammessi a partecipare anche i familiari di vittime e reo, i membri della comunità e rappresentanti delle istituzioni. È possibile che le persone coinvolte, qualora la numerosità lo imponga, vengano disposte in due anelli, uno interno, in cui siedono le parti coinvolte, e uno esterno, ove si collocano gli altri. In questo caso, nell'anello interno viene anche disposta una sedia vuota, ove viene chiamato a sedere chi del cerchio esterno voglia intervenire. La partecipazione allargata può essere utile per affrontare temi anche più ampi rispetto a quello del reato commesso, relativi a come garantire che in futuro non si verifichino più conflitti analoghi o a una migliore relazione del reo con la comunità.

Ciascun partecipante ha la facoltà di rendere note le proprie esperienze e sensazioni e ha la possibilità di proporre delle modalità di riparazione del danno che è stato cagionato, anche nell'ottica di prevenire futuri contrasti.

È previsto un *circle keeper*, un facilitatore, che ha il compito di garantire e guidare il dialogo e tutelare le persone offese. Questo apre l'incontro e istruisce i partecipanti circa i principi alla base dell'istituto e le fasi della procedura; inoltre, specifica che non vi è alcun obbligo di prendere la parola e di partecipare attivamente. Per introdurre la seduta è anche possibile che scelga di dare lettura di un

⁵⁰ R. COLLINS, *Interactional Ritual Change*, Princeton, 2004, osserva la centralità della dimensione emotiva dei *circles*. È necessario, affinché possano attivarsi le emozioni e l'ascolto, fondamentali secondo la concezione della giustizia riparativa, che siano fisicamente presenti i partecipanti, che ci sia partecipazione fisica al dialogo da parte di costoro, che ci sia un focus su un obiettivo comune e che le emozioni che emergono vengano condivise dai partecipanti.

brano o di una poesia idonei a far comprendere i valori della *restorative justice* o alla base degli interessi che sono stati colpiti dal conflitto o che comunque abbia un valore particolare per i presenti.

Spesso i partecipanti prendono la parola, passandosi simbolicamente un *talking piece*, un oggetto che normalmente ha un particolare significato per la comunità ove si sta svolgendo la seduta o in relazione al reato commesso.

Nei *reparative circles* possono distinguersi quattro fasi. La prima è dedicata alla creazione di uno spazio protetto di dialogo: si tratta di un momento fondamentale affinché si superi ogni rigidità e possa essere manifestato il rimorso da parte del reo. Segue un invito da parte del facilitatore alle parti affinché ascoltino i partecipanti; ciascun interessato, poi, avrà la possibilità di raccontare il proprio vissuto e di manifestare i propri sentimenti riguardo all'esperienza del crimine. Infine, dovranno essere individuati i punti comuni raggiunti proprio attraverso il dialogo.

Questo particolare istituto è volto alla creazione di un ambiente che permetta che la vulnerabilità degli individui coinvolti possa emergere e possa così essere mossa l'empatia di essi. Il sentimento dell'empatia, che deve essere provata senz'altro nei confronti della vittima, ma anche dell'autore del reato, permette che possa esserci fiducia e che così possa ricostituirsi la comunità violata dal comportamento illecito⁵¹.

L'istituto del *restorative circle* ricorre in molteplici esperienze dell'ordinamento nordamericano e tra queste un esempio è rappresentato dalla legislazione delle Hawaii, in cui si colloca peculiarmente in una fase successiva all'inflizione della pena: il detenuto incontra membri della comunità o vittime surrogate e viene concordato un piano in vista dell'uscita dal carcere, al fine di garantire un reinserimento del reo nella comunità e di prevenire futuri contrasti⁵².

Costituiscono un fenomeno parzialmente differente i *responsive circles*, preferiti in ambito scolastico e universitario, qualora non venga identificato l'autore dell'illecito. Tutti coloro che sono interessati, in ragione degli effetti dell'illecito, vengono chiamati a raccontare la loro esperienza, i danni che hanno patito e a proporre delle misure per evitare futuri conflitti. L'autore del reato, seppur

⁵¹ Le radici di questi modelli si rinvergono nelle esperienze di alcune comunità semplici dell'America settentrionale, ove si faceva uso del senso di comunità per ristabilire l'ordine violato. Il ruolo di facilitatore era assegnato al leader della comunità, che servendosi delle tradizioni e dei costumi della società dava suggerimenti di natura pratica per superare il conflitto. Il risarcimento aveva per lo più un valore meramente simbolico perché l'accento era posto sui sentimenti e le relazioni intaccati dal reato e non sul danno economico. Offrono uno studio degli istituti dei *restorative circles*, tra gli altri, B.E. RAYE, A. WARNER ROBERTS, *Restorative Processes*, in G.J. JOHNSTONE, D.W. VAN NESS, (a cura di), *Handbook of Restorative Justice*, Cullompton, 2007, pp. 219 ss.; G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., pp. 240 ss.

⁵² Circa la legislazione delle Hawaii, si veda L. WALKER, *Conferencing – A New Approach for Juvenile Justice in Honolulu*, in *Federal Probation Journal*, 2002, pp. 38 ss. L'unico Stato che ha collocato istituti di giustizia riparativa in una fase strettamente esecutiva sono, appunto, le Hawaii. Esistono, però, dei progetti di reinserimento particolarmente strutturati, e che quindi, pur non essendo specificatamente istituti di *restorative justice*, si collocano in una posizione non dissimile, anche in Kentucky, Michigan e Rhode Island.

rimasto ignoto, può così comprendere la negatività prodotta senza subire una stigmatizzazione in ragione della procedura che alternativamente avrebbe subito.

Si sono registrate esperienze positive relativamente all'utilizzazione di tali modelli in Minnesota, ove è stata osservata una forte soddisfazione delle parti coinvolte in queste procedure ed è in particolare stata sottolineata l'utilità di avere uno spazio entro il quale far valere in modo libero e informale il proprio vissuto, oltre che di manifestazione propositiva, al fine di evitare nuovi conflitti⁵³.

2.2 La mediazione penale. La victim offender mediation (VOM)

La mediazione è una procedura informale attraverso cui il reo e la vittima instaurano un dialogo con la guida di un mediatore riguardo al fatto di reato e alle sue conseguenze sulla persona offesa. Il fine è il riconoscimento da parte delle persone coinvolte degli effetti del reato patiti dalla vittima e alle ragioni in virtù delle quali è stato commesso⁵⁴.

L'instaurazione di un dialogo tra vittima e reo rappresenta un obiettivo fondamentale della *restorative justice*: il reato viene, infatti, concepito, prima di tutto, come violazione di una relazione tra privati, indipendentemente da un effettivo rapporto tra le parti del reato, e, solo se sarà rinsaldato, potrà riscontrarsi una vera e propria rimozione degli effetti negativi del reato⁵⁵.

Per il tramite dell'opera del mediatore si ricerca un confronto tra i punti di vista delle parti e così anche una soluzione al conflitto che si frapponesse tra le stesse. Il mediatore porta vittima e autore del reato a individuare una comune interpretazione per il fatto di reato e fa in modo che l'accento venga messo sull'elemento umano, in modo tale da dare un assetto nuovo alla relazione che intercorre tra le parti del reato.

⁵³ Si vedano, sul tema, tra gli altri, P. McCOLD, *A Survey of Assessment Research on Mediation and Restorative Justice*, in L. WALGRAVE (a cura di), *Repositioning Restorative Justice: Restorative Justice, Criminal Justice and Social Context*, Devon, 2003, pp. 74 ss.; G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., pp. 239 ss.

⁵⁴ È in Ontario (Canada) che si individuano le radici degli istituti di mediazione tra reo e vittima. Nel 1974 ad Elmira fu proposto a due minorenni che avevano commesso atti di vandalismo contro una ventina di persone di incontrare ogni vittima per scusarsi e accordarsi relativamente a come avrebbero riparato il danno. Successivamente, dato il successo di questa operazione, fu sviluppato il progetto del *victim offender reconciliation program* (VORP), antesignano degli istituti di mediazione in Europa e in Nord America.

⁵⁵ Per quanto concerne gli istituti di mediazione, sono di grande rilevanza le figure dei mediatori e dei facilitatori per cui spesso vengono predisposte legislazioni *ad hoc*. Sono molti gli Stati che prevedono per questi soggetti delle forme di esonero di responsabilità, soprattutto fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, nei casi in cui le parti scelgono di partecipare a tali programmi e per quanto riguarda le conseguenze che ne scaturiscono. Si collocano in questo senso diverse legislazioni statali. Inoltre, sono molti gli Stati che hanno prestabiliti specifici requisiti che devono essere posseduti per poter ricoprire tali funzioni e che hanno, per tal modo, istituiti albi ed elenchi, richiedendo specifiche competenze in materia di risoluzione delle controversie, negoziazione, formazione e stipulazione di accordi, giustizia riparativa, diritto, psicologia, e richiedendo anche che siano seguiti specifici percorsi formativi che possono contemplare lo svolgimento di un tirocinio e la partecipazione a particolari programmi.

La mediazione rappresenta un “luogo” entro il quale si ricercano la stabilizzazione sociale e il riordino, ove il reato ha prodotto disordine, senza celarlo o negarlo. Proprio in questo disordine si colloca il ruolo del mediatore che deve individuare lo spazio per superare il conflitto. Questo appare di maggiore difficoltà nelle aule di tribunale la cui atmosfera spesso non è idonea a favorire l’instaurazione di relazioni dialogiche⁵⁶.

La mediazione può contemplare diversi modelli a seconda degli obiettivi sui quali viene messo l’accento. Un obiettivo può essere la riparazione del danno, oppure può venire in evidenza l’aspetto del superamento della sofferenza patita.

Tra i modelli esistenti, quello ideato da Jacqueline Morineau persegue il fine di ristabilire una relazione comunicativa tra le parti del conflitto. Il reato è visto come la fonte di un vuoto, che necessita di un percorso di riavvicinamento tra le parti per essere colmato. In questa sede la riparazione in senso materiale è percepita come solamente accessoria o comunque funzionale alla riparazione emotiva.

La mediazione secondo questa concezione concepisce il conflitto come opportunità di realizzare una convivenza con il disordine e stabilire una connessione tra le parti del reato, attraverso il racconto dei fatti da parte degli individui coinvolti senza alcun giudizio⁵⁷.

La mediazione può essere in forma indiretta o diretta. Nella mediazione indiretta non ha luogo alcun incontro tra le parti, che interagiscono per il tramite del mediatore e uno scambio di comunicazioni. Normalmente questa forma è utilizzata quando lo scambio è volto al raggiungimento di un accordo di riparazione in senso materiale, ma può risultare in generale più opportuno nei casi in cui tra le parti del reato non vi sia un rapporto paritario, come nei casi di violenza domestica o di violenza sessuale. In tali casi, infatti, l’incontro può rappresentare un evento di particolare intensità emotiva per la vittima, che potrebbe finire per subire un ulteriore danno proprio a causa della procedura.

La mediazione diretta, invece, presuppone un incontro tra le parti del conflitto. Qualora la vittima non presti il suo consenso alla partecipazione alla procedura, può essere ammesso che si tenga egualmente alla presenza di una vittima aspecifica con cui il reo sarà chiamato a rapportarsi in surrogazione della vittima del suo reato⁵⁸.

A seconda della libertà assegnata alle parti nel discutere, si può operare una distinzione tra stile direttivo e non direttivo. Nel primo caso è prevista una conduzione del mediatore che stabilisce i punti

⁵⁶ A. GARAPON, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Milano, 2007, pp. 13 ss.

⁵⁷ J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, Milano, 2003, cit.

⁵⁸ La mediazione viene definita come il processo attraverso il quale un terzo, mediante concessioni tra le parti, tenta di mettere a confronto i punti di vista delle parti e di individuare una soluzione per il conflitto tra loro. J.P. BONFE-SCHMITT, *Una, tante mediazioni dei conflitti*, in G. PISAPIA, D. ANTONUCCI (a cura di), *La sfida della mediazione*, Padova, 1997, pp. 36 ss.

oggetto della discussione e segue una procedura predefinita che comporta che l'elemento delle emozioni resti solo sullo sfondo, al contrario dell'elemento della riparazione materiale.

Lo stile non direttivo, invece, si caratterizza per un maggiore spazio assegnato alle parti e viene prediletto nei casi in cui c'è stata una fase preparatoria più pregnante, in cui il mediatore è riuscito a raccogliere molte informazioni e a instaurare preventivamente un clima di fiducia e collaborazione. Dopo un momento iniziale in cui il mediatore illustra lo svolgimento e le regole di discussione, lascerà spazio alle parti, che saranno quindi libere di discutere e interverrà solamente su richiesta delle parti stesse o per chiedere chiarimenti o per chiarire lui stesso alcuni elementi o ancora per limitare eventuali espressioni verbali ingiuriose o intimidatorie. Nella fase finale il ruolo del mediatore è ancor più ridotto: interviene solo se risulta necessario fare in modo che la discussione venga portata verso gli elementi centrali, qualora dovesse essersi arenata e non possa giungersi a una soluzione senza il suo intervento.

Comunque, possono essere adottati stili che si pongono in una posizione mediana tra i due e, in ogni caso, nell'ambito di una stessa procedura si possono riconoscere momenti riconducibili più alla mediazione di stile direttivo o non direttivo⁵⁹.

Da un punto di vista procedurale, possono individuarsi diverse fasi nella mediazione. Innanzitutto, ha luogo la fase dell'avvio, il momento in cui prende le mosse la procedura, si verifica che il caso sia effettivamente mediabile e si raccolgono le informazioni relative allo stesso.

Segue la fase preparatoria in cui hanno luogo colloqui separati tra mediatore e parti. In questa sede il mediatore spiega alle parti in che cosa consiste la mediazione e acquisisce gli assensi delle stesse a partecipare. È una fase di particolare delicatezza dal momento che sia vittima che autore del reato potrebbero non essere desiderosi di incontrarsi e, in questo senso, è fondamentale che costoro vengano edotti circa i benefici che possono scaturire dalla mediazione. In secondo luogo, il mediatore organizza la programmazione della procedura e individua la strategia da adottare.

Successivamente si tiene un incontro tra mediatore e parti coinvolte. Il mediatore prende per primo la parola e introduce le regole che devono essere seguite. A seconda del modello che viene adottato si seguono regole differenti. Generalmente, ciascuna delle parti viene chiamata a raccontare la sua esperienza così vengono in rilievo gli interessi delle parti e gli elementi centrali della vicenda.

È dato, poi, spazio alla vittima, affinché racconti le sue emozioni al reo, così da far emergere il più lato umano della vicenda.

Ha luogo, infine, la valutazione della conformità delle condotte riparative tenute in relazione all'accordo eventualmente raggiunto dalle parti e viene anche valutato il livello di soddisfazione delle parti.

⁵⁹ M.S. UMBREIT, *Mediating Interpersonal Conflicts. A Pathway to peace*, St. Paul, 1995, pp. 25 ss.

L'esito della mediazione è positivo se c'è un accordo risarcitorio o riparativo, o la remissione della querela o comunque qualora vi siano delle scuse e il riconoscimento della condotta criminosa da parte del reo o una ricostruzione condivisa dell'accaduto, quando non si può pervenire ad alcuno degli esiti precedenti. In caso contrario, l'esito dovrà considerarsi negativo, seppur non dovrebbe considerarsi impossibile il raggiungimento dell'esito positivo qualora non dovesse essere raggiunto l'accordo in senso economico, in special modo nel caso in cui si decida di adottare un approccio umanitario per la mediazione⁶⁰.

La mediazione può avere anche un esito di incertezza, qualora il mediatore e le parti siano concordi sul fatto che solo su alcuni elementi è stato raggiunto un accordo o ancora qualora richiedano di verificare gli effetti dell'incontro o il mantenimento dell'accordo nel tempo.

Negli Stati Uniti sono, appunto, frequenti, tra gli istituti di giustizia riparativa, programmi di mediazione tra vittima e reo, le cui denominazioni cambiano a seconda dello Stato cui si fa riferimento, così come alcune specificità degli stessi.

È presente in diversi Stati l'istituto della *Victim-Offender Mediation* (VOM), che trae le proprie origini in Minnesota⁶¹. Alla base di tale modello si rinviene la volontarietà alla partecipazione alla mediazione da parte della vittima e del reo che sono chiamati a elaborare una proposta di riparazione in prima persona. Questa mediazione viene condotta in maniera non direttiva dal mediatore, che deve limitarsi a favorire il dialogo tra le parti del reato e a fare interventi il meno possibile.

Tale procedura può essere adottata anche per reati di particolare gravità; tuttavia, il percorso sarà di maggiore complessità e durata e il mediatore potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti come psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali.

Possono essere collocati in una posizione parzialmente diversa il *Victim-Offender Dialogue* (VOD) utilizzato nel New Hampshire e i *Victim-Offender Reconciliation Programs* (VORP) presenti in California, Indiana e Virginia, che prevedono negoziazioni sul risarcimento del danno e la consegna di dichiarazioni scritte da parte della vittima del reato affinché l'autore possa avere consapevolezza delle conseguenze che sono scaturite dalla sua condotta criminosa.

Invece, nello Stato di New York, dopo la recezione del parere della vittima, può essere ordinata dalla corte la sospensione del processo e le parti possono essere inviate presso i *community dispute centers*, enti *non profit*, per procedere a una mediazione che, in caso di esito positivo, potrà concludersi con il proscioglimento dell'autore del reato.

Alcuni ordinamenti non ritengono necessaria la partecipazione della vittima alle operazioni di mediazione. Presenta questa caratteristica il sistema di giustizia riparativa del Minnesota che prevede,

⁶⁰ G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., pp. 243 ss.

⁶¹ Le radici dell'istituto della *Victim-Offender Mediation* negli Stati Uniti si rinviene appunto nell'operato del centro di mediazione del Minnesota a partire dal 1985.

appunto, programmi che non contemplano la presenza vittima, ma, ad esempio, dei parenti della stessa o dei membri della comunità sempre al fine di riparare le conseguenze del reato e di favorire il reinserimento del reo.

È peculiare la concezione di mediazione che ricorre in Iowa, North Carolina e Texas. In questi Stati la mediazione non si fonda sui principi della riparazione, è obbligatoria ed è concepita, almeno parzialmente, come misura sanzionatoria per l'autore del reato e come diritto della vittima, dal momento che in questo modo le viene assegnato un ruolo attivo in sede penale. L'obiettivo non è quello di rinsaldare la relazione lesa, ma quello di individuare la sanzione che risulti più soddisfacente per le istanze della vittima e della comunità⁶².

2.3 *Il family group conferencing (FGC)*

Le *family group conferences*⁶³ rappresentano delle forme di mediazione allargata⁶⁴. Questi modelli prevedono che alle procedure di mediazione, oltre a reo e vittima, partecipino anche i famigliari di questi o le persone più vicine da un punto di vista psichico e affettivo, ed eventualmente i membri

⁶² D. STENDARDI, *Per una proposta legislativa in tema di giustizia riparativa*, cit., pp. 1899 ss.; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, in *Collana della Facoltà di giurisprudenza*, Trento, 2017, pp. 9 ss.

⁶³ Osservano l'applicazione e l'evoluzione dei *family group conferences* G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., pp. 273 ss.; offre una panoramica delle nozioni di *family group conferences* E. ZINSSTAG, *Conferencing. A Developing Practice of Restorative Justice*, in E. ZINSSTAG, I. VANFRAECHEM (a cura di), *Conferencing and Restorative Justice. International Practices and Perspectives*, Oxford, 2012, pp. 12 ss.

⁶⁴ Le radici degli istituti di *family group conferencing* si rinvergono nelle esperienze delle comunità semplice della tradizione neozelandese. Nelle comunità maori si registra un'enfatizzazione dei legami sociali e si concepiscono società e formazioni sociali come realtà all'interno delle quali le personalità individuali possano strutturarsi e non come luoghi ove il singolo è sovrastato, al contrario di come accade nelle relazioni che intercorrono tra il singolo e le istituzioni. La prima applicazione sperimentale, invece, si osserva in Nuova Zelanda nell'ambito della giustizia minorile, per poi essere esteso anche agli adulti. In Nuova Zelanda furono introdotti istituti di tale fatta ispirandosi alle esperienze già da tempo presenti presso gli indigeni maori. Si può fare riferimento in particolare al *Children and Young Persons Act* del 1989, che elaborò per la prima volta delle forme di *conferencing* che contemplavano la partecipazione di famigliari e membri della comunità ed erano finalizzate a sensibilizzare il minore circa il suo crimine e le conseguenze di esso. Successivamente, nel 1994, queste forme di giustizia riparative, dato il successo che avevano avuto, fu esteso agli adulti e la sua utilizzazione fu progressivamente incrementata. Sul tema si vedano, tra gli altri, K. WORKMAN, *Restorative Justice in New Zealand Prisons: Lessons from the Past*, in *Prison Service Journal*, 2016, pp. 228 ss.; AA. VV., *Restorative Justice for Juveniles. Conferencing, Mediation and Circles*, A. MORRIS, G. MAXWELL (a cura di), Portland, 2001, pp. 1 ss. Un altro paese che può essere incluso tra gli ordinamenti precursori della giustizia riparativa e, in particolare, dei modelli di *conferencing*, è l'Australia, anch'essa ispiratasi all'esperienza neozelandese; anche in questo caso, gli istituti di giustizia riparativa hanno conosciuto le prime applicazioni solo in ambito minorile, per poi conoscere un'espansione anche relativamente alla giustizia penale degli adulti. Si veda, per quanto concerne la giustizia riparativa e i modelli di *conferencing* in Australia, K. DALY, H. HAYES, *Restorative Justice and Conferencing in Australia*, in *Australian Institute of Criminology*, 2001, pp. 186 ss. Dopo il successo registrato in questo continente, ha avuto luogo un'importante circolazione di tale procedura, dapprima presso paesi di *common law*, tra cui, appunto, gli Stati Uniti, e in seguito anche di *civil law*. Dà atto delle origini dell'istituto B. SPRICIGO, *La giustizia riparativa nel sistema penale e penitenziario in Nuova Zelanda e Australia: ipotesi di complementarità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, pp. 1920 ss.

delle comunità di appartenenza⁶⁵, al fine di trovare una soluzione idonea a offrire una riparazione ai danni originati dal reato, sia a livello economico e materiale, sia a livello sociale ed emozionale⁶⁶.

È proprio questo il tratto distintivo saliente rispetto ai modelli di *mediation*: non contemplano la presenza esclusivamente di vittima e reo, oltre che di un mediatore, ma vi sono, appunto, anche meccanismi finalizzati a includere la comunità e, specialmente, la famiglia.

Mentre la mediazione si impernia sulle necessità della vittima, le *family group conferences* lasciano uno spazio di maggiore ampiezza alle esigenze del reo, perché possa arrivare a raggiungere una certa consapevolezza e si assuma la responsabilità del danno prodotto. La finalità della cura della vittima risulta almeno in parte in secondo piano, seppur la *conference* possa culminare con un accordo risarcitorio o sanzionatorio per la vittima.

Come avviene in alcuni casi per la mediazione, qualora la vittima non voglia prendere parte alla procedura, è possibile che sia ammessa a partecipare al suo posto una vittima surrogata, cioè un individuo che abbia subito un reato analogo, in modo che il reo possa avere la contezza dei danni che ha cagionato.

La partecipazione alle *family group conferences* contribuisce, secondo le risultanze empiriche che ne sono scaturite, ad aumentare il senso di giustizia percepito dai partecipanti rispetto a quanto avviene in sede processuale. Si riscontra un maggiore benessere da parte delle vittime che riescono a conseguire la riparazione dell'offesa e dal punto di vista della recidiva si osserva una diminuzione della reiterazione delle condotte criminose tenute da parte degli individui che hanno preso parte a queste procedure. Gioca un ruolo centrale in questo la partecipazione di soggetti rappresentanti della comunità, che così può garantire il proprio supporto e il rinsaldamento dei legami con il reo⁶⁷.

Da un punto di vista cronologico, sono vari i momenti processuali in cui l'istituto della *family group conferencing* può trovare applicazione. Può venire in rilievo sia in sede di *diversion* sia in sede di commisurazione della pena e anche in fase esecutiva. Ne consegue che può anche coesistere insieme a una sanzione penale, seppur il procedimento riparativo sia risultato fruttuoso.

L'applicazione di tale istituto resta prediletta in ambito minorile e soprattutto nei casi in cui si riscontra una pluralità di soggetti offesi dal reato, dal momento che si presta maggiormente al confronto rispetto alla mediazione, che, invece, è di maggiore utilità per reati che coinvolgono un numero limitato di parti.

⁶⁵ L'espressione *family group conferencing* può essere tradotta in italiano con la formula "dialogo allargato ai gruppi parentali" o "dialogo clanico".

⁶⁶ Dà una definizione L. WALGRAVE, *Restorative Justice. Self-interest and responsive citizenship*, Cullompton, 2008, pp. 14 ss.

⁶⁷ Sul tema dei benefici dei *family groups conferencing* si vedano, tra gli altri, N. HARRIS, *Evaluating the practice of restorative justice: the case of family group conferencing*, in L. WALGRAVE (a cura di), *Repositioning restorative justice*, Culmcott, 2003, pp. 122 ss.; W. SHERMAN, H. STRANH, *Restorative justice: the evidence*, Londra, 2007.

Negli Stati Uniti si è registrata la circolazione di modelli di *family group conferences* di matrice australiana⁶⁸. La differenza rispetto all'istituto neozelandese, comunque ispiratore di entrambi i sistemi, non sta nella prassi, fondata in ogni caso sul dialogo tra vittima e reo, ma nella filosofia sottesa. I modelli australiano e statunitense si avvalgono, infatti, della teoria della “vergogna reintegrativa”, intesa come forma di controllo, che garantisce le relazioni sociali, senza che il reo finisca per subire una stigmatizzazione. Il sentimento della vergogna, cui si espone l'autore del reato nel dialogo con la vittima alla presenza dei propri familiari, ha una efficacia dissuasiva maggiore rispetto al riconoscimento della colpevolezza e all'irrogazione di una sanzione penale, che se percepita come ingiusta potrebbe avere effetti tutt'altro che dissuasivi⁶⁹.

In seno alle *family group conferences*, viene dato un ruolo preponderante anche all'esperienza del reo, il quale viene chiamato a rendere note le ragioni in virtù delle quali si è trovato a delinquere, ma anche relativamente ai suoi sentimenti circa il reato che ha commesso e le conseguenze che ne sono scaturite, secondo quanto viene raccontato dalla vittima del reato.

La procedura seguita non è dissimile da quella della mediazione diretta. Dopo un momento introduttivo, segue un incontro tra le parti del reato, i loro familiari e tutti gli altri individui contemplati.

La procedura si conclude con la definizione delle condotte riparatorie. In linea generale, il facilitatore propone all'autore del reato di suggerire una soluzione, che viene poi discussa da tutti i partecipanti. Segue la conclusione di un accordo formale, da cui conseguirà la riparazione del danno da parte del reo. Saranno, infine, verificati gli esiti delle condotte riparatorie e gli adempimenti da parte del reo.

2.4 I consigli commisurativi. I sentencing circles

I consigli commisurativi rappresentano delle procedure attraverso le quali la comunità, cui appartiene colui che ha realizzato il reato, raggiunge un accordo con il sistema giudiziario relativamente al programma sanzionatorio e riparativo da irrogare. In tale sede deve tenersi conto delle esigenze degli individui coinvolti nel conflitto⁷⁰. Si può evidenziare come la comunità abbia un

⁶⁸ Sul tema, si veda R. IMMARIGEON, *Family Group Conferences in Canada and the United States. An Overview*, in J. HUDSON, A. MORRIS, G. MAXWELL, B. GALAWAY (a cura di), *Family Group conferences: Perspectives on Policy and Practice*, Monsey, 1996, pp. 167 ss.

⁶⁹ Sul tema, si veda, J. BRAITHWAITE, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge, 1989.

⁷⁰ Le origini dei consigli commisurativi si individuano in Canada, nello Yukon, ove nel 1990 fu seguita tale peculiare percorso per l'elaborazione di una sentenza. Dato il successo, seguì il successo del modello nel resto del paese e poi anche in diversi ordinamenti di *common law*, come anche negli Stati Uniti.

ruolo centrale, dal momento che attivamente individua il percorso da seguire, per ristabilire la pace e riparare i danni: in linea generale, la comunità propone la sanzione che appare più opportuna all'esito degli incontri con reo e vittima, ma il giudice non resta vincolato a tale indicazione⁷¹.

Uno degli obiettivi preponderanti dei consigli commisurativi sta proprio nella riparazione del danno. Uno degli scopi fondamentali della giustizia riparativa è, dopotutto, rappresentato dalla riparazione del danno ed è strettamente legato, per altro, alla finalità ripristinatoria dei rapporti tra vittima e reo, dal momento che la vittima potrà effettivamente ritenere il legame rinsaldato solo se potrà riscontrare il ripristino dello *status quo* antecedente alla commissione del crimine nei suoi confronti.

I *sentencing circles*, che, come i *restorative circles*, prendono questa denominazione per via della disposizione circolare dei partecipanti, costituiscono dei processi aperti al pubblico, cui partecipano anche i familiari delle parti e funzionari dei servizi sociali.

Come nelle *conferences*, la vittima del reato viene ammessa a raccontare la propria esperienza e il reo a rendere note le ragioni in virtù delle quali ha scelto di commettere il reato, e anche gli altri partecipanti sono ammessi a rendere manifeste le loro sensazioni e i loro sentimenti relativamente alla vicenda.

Gli obiettivi perseguiti sono l'instaurazione di un dialogo tra le parti del reato, dare all'autore del reato la possibilità di rendere delle scuse, offrire alla vittima uno spazio per esprimere le sue emozioni, individuare le ragioni alla base del comportamento criminoso, rafforzare i legami con la comunità e promuoverne i valori.

Da un punto di vista procedurale, innanzitutto deve avere luogo una richiesta di partecipazione per l'autore del reato; segue un incontro tra facilitatore e vittima e tra facilitatore e reo. Si tengono, poi, incontri cui prendono parte entrambi e in cui viene elaborata una raccomandazione sanzionatoria unitamente all'impegno riparativo da parte del reo. Si esegue, infine, un monitoraggio sulle attività riparative effettivamente eseguite da parte dell'autore del reato.

Questi istituti si caratterizzano per un'integrazione tra sistema giudiziario e comunità secondo una concezione di pari ordinazione. La procedura seguita impone che un ampio coinvolgimento di individui, posti sullo stesso piano, secondo anche quanto è suggerito dalla disposizione circolare delle persone, che sono chiamate a esprimersi una alla volta circa i fatti di reato e alla situazione.

Una differenza rispetto agli analoghi istituti osservati precedentemente può ravvisarsi nel ruolo del *keeper*. Questo, al contrario del mediatore, deve essere imparziale, ma eventualmente non neutrale e può chiedere espressamente ai presenti di prendere parte al dibattito, condividendo in prima persona esperienze e opinioni.

⁷¹ Osservano l'applicazione di questi istituti G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., pp. 292 ss.

I modelli di tale fatta, poi, possono porre l'accento su differenti finalità. Da una parte può essere perseguita una finalità di *diversion*, così da impedire che il reo si ritrovi nel circuito penalistico, viste le conseguenze negative che ciò comporta in molti casi; dall'altra, può essere perseguito un fine di co-giudizio. In questa sede gli organismi estranei al procedimento penale coadiuvano l'autorità giudiziaria nell'elaborazione della sentenza e del trattamento più adatti per il reo.

Sono peculiari i modelli di *sentencing* che operano in quegli ordinamenti che si caratterizzano per una procedura di irrogazione della pena di natura bifasica: in primo luogo, viene pronunciato il verdetto e solo successivamente viene commisurata la pena. In questo arco temporale il giudice acquisisce informazioni ulteriori sul reo attraverso i *presentencing reports*, fascicoli costituiti dai servizi sociali, e così può tenere conto di ulteriori elementi per decidere circa il programma sanzionatorio.

Esistono in Missouri i *Reparation Board*, cui partecipano cittadini che hanno acquisito una certa formazione in materia di psicologia e assistenza sociale, finalizzati all'organizzazione di incontri con il reo per individuare i più opportuni mezzi di riparazione e reinserimento sociale. Essi, sulla base dei dati raccolti, elaborano una relazione, anche inerente a ciò che è stato compreso in merito alla personalità dell'autore del reato, e la trasmettono alla corte, affinché ne tenga conto per la decisione che emetterà.

I *sentencing circles* hanno conosciuto un'importante diffusione negli Stati Uniti a partire dal 1996, quando partì in Minnesota un progetto pilota che ebbe particolare successo. Qui era già stata riconosciuta rilevanza giuridica ai *native american sentencing circles* a partire dalla fine degli anni Ottanta⁷² e, più recentemente, si sono registrate iniziative analoghe nello Stato dell'Alaska⁷³.

In queste sedi viene decisa una sanzione da irrogare al reo con il consenso della comunità. Tutti i partecipanti devono prendere parte attivamente alla individuazione di una decisione condivisa e devono essere presi in considerazione il punto di vista e le esigenze di ciascuna delle parti del reato, osservando come fine principale la riparazione del danno la ricostituzione delle relazioni sociali violate.

Un esempio di particolare coinvolgimento della comunità è rappresentato dalla legislazione dello Stato del Maine, in cui il giudice ha la facoltà di prevedere tra le condizioni della *probation* la presentazione del reo davanti al *community reparation board*. Tale organismo assume un ruolo preponderante nella definizione del programma che deve essere seguito dal reo e può imporre le restituzioni dovute, al fine di ripianare il disvalore prodotto con la commissione del reato, la redazione di una lettera di scuse alla vittima, la partecipazione a corsi per raggiungere una certa sensibilità e

⁷² *Minnesota Statutes* § 609.092.

⁷³ *Alaska Criminal Justice Council's Recommendations* 2003.

consapevolezza circa le conseguenze scaturenti dalla commissione di reati. In questa sede può anche farsi in modo che il reo venga a contatto con la situazione in cui la vittima del reato o vittime di reati analoghi hanno versato.

Si colloca in una posizione analoga il *reparative probation program* dello Stato del Vermont. Il reo può accedere a tale programma solo dopo che ha subito la condanna e così, per ottenerne la sospensione, viene chiamato a comparire dinnanzi al *community reparative board*, un organismo costituito da cinque o sei cittadini, appartenenti alla comunità ove il crimine è stato commesso, che si occupa di stipulare un accordo di riparazione che dovrà essere portato a compimento dal reo entro un termine normalmente di novanta giorni. Agli incontri prende parte anche la vittima del reato. Scaduto il termine, l'ufficio verificherà l'esito del programma e, nel caso in cui riscontri che non è stato adempiuto, dovranno essere irrogate le sanzioni penali sospese. Al contrario, in caso di esito positivo, dovrà essere dichiarata l'estinzione del reato.

2.5 I resoconti di vittimizzazione. I victim impact statements (VIS)

I *victim impact statements* o resoconti di vittimizzazione costituiscono una dichiarazione unilaterale, che può essere sia redatta per iscritto, sia presentata oralmente in udienza. Essi sono volti a rendere nota al giudice l'esperienza della vittima relativamente alle conseguenze negative del reato e possono anche influire in merito alla determinazione della pena⁷⁴.

Il giudice viene portato a conoscenza dei danni psichici, fisici e materiali patiti dalla vittima, oltre che a tutte le conseguenze collaterali che il reato ha prodotto. In tali comunicazioni possono poi trovare spazio tutti gli elementi che paiono idonei a muovere l'empatia di chi legge o ascolta.

Contrariamente a quanto accade negli istituti precedenti, è assente ogni principio di dialettica e confronto tra le parti e manca anche qualsiasi accordo riparativo.

Da un punto di vista formale, quindi, non sono presenti gli elementi della *restorative justice*, ma tali comunicazioni rappresentano comunque un mezzo attraverso il quale viene dato spazio al vissuto della vittima, che può così prendere parte al processo in modo attivo, e proprio questo elemento permette al giudice di veicolare la propria decisione, in modo tale da prendere in considerazione il male patito dalla vittima e trovare una soluzione idonea a soddisfarla.

⁷⁴ Offrono una disamina dei resoconti di vittimizzazione, soffermandosi in particolare sull'esperienza dell'ordinamento statunitense G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., pp. 296 ss.

È presente, quindi, una componente terapeutica che permette di fare fronte agli esiti eventualmente negativi che il processo penale può dispiegare nei confronti delle vittime⁷⁵. L'ascolto della vittima determina una percezione più profonda della giustizia e garantisce un procedimento decisionale di maggiore qualità, dal momento che si può tenere conto anche di elementi che alternativamente non potrebbero essere presi in considerazione. La partecipazione attiva della vittima, poi, permette anche, seppur indirettamente in questi casi, l'instaurazione di una relazione nuova con il reo, che viene messo nelle condizioni di percepire la sofferenza che ha causato.

All'interno dello *statement* possono esservi sia elementi oggettivi sia soggettivi, cioè relativi alla percezione del fatto da parte dell'offeso, ma la vittima deve astenersi dall'inserirvi mere opinioni, anche se non sempre questo accade.

Da un punto di vista pratico, la vittima viene chiamata in udienza a prendere posto in un luogo ove possa essere vista e udita da tutti e procede alla lettura di quanto elaborato. Può essere prodotto qualsiasi contenuto idoneo a muovere l'empatia. Il *victim impact statement* può trovare spazio nel procedimento su richiesta della vittima, per iniziativa del pubblico ministero o su impulso del giudice.

All'interno del procedimento, la lettura degli *statements* può trovare spazio sia per quanto concerne la commisurazione della pena detentiva, sia per quanto riguarda in particolare gli Stati Uniti, relativamente alla scelta tra pena detentiva e pena capitale⁷⁶.

Attualmente i *victim impact statements* trovano spazio in differenti fasi del processo negli Stati Uniti. L'utilità di tale istituto sta nel permettere alla vittima di fare sì che il giudice possa avere una maggiore contezza dell'effettiva gravità del danno cagionato e quindi coadiuvano il giudice nell'individuazione di una pena proporzionata. Tuttavia, tale utilità sfuma nel momento in cui viene eccessivamente evidenziata la promozione della finalità di *empowerment* della vittima: in tali casi, infatti, si finisce per ricadere in una concezione retributiva della pena⁷⁷.

Resta il rischio che il *victim impact statement* comporti un incremento della severità della sanzione e che l'elemento emozionale possa assumere un ruolo eccessivamente rilevante, finendo per divenire

⁷⁵ Secondo la concezione della c.d. *therapeutic jurisprudence*, la vittima dovrebbe avere voce in capitolo sia in sede dibattimentale sia di commisurazione della pena: il *victim impact statement* è essenziale alla definizione del procedimento poiché attribuisce al diritto un aspetto, appunto, terapeutico e incrementa la prevenzione generale dei reati. Si veda D.B. WEXLER, *Therapeutic Jurisprudence. The Law as a Therapeutic Agent*, North Carolina, 1990.

⁷⁶ Si veda, F.E. ZIMRING, *The Contradiction of American Capital Punishment*, Oxford, 2003, traduz. it. *La pena di morte. Le contraddizioni del sistema penale americano*, Bologna, 2009, pp. 93 ss.

⁷⁷ È stato particolarmente dibattuto l'uso del *victim impact statement* nel caso Madoff (*United States v. Madoff* (April 20, 2009), Doc. 09 Cr. 213 (DC) (U.S. Dist. Ct. S.D. N.Y.)), relativo a un noto scandalo finanziario statunitense. I *victim impact statements* furono utilizzati dal giudice sia per la determinazione dei danni collaterali prodotti sia per la commisurazione della pena. La condotta criminosa dell'autore del crimine aveva perdurato per oltre vent'anni e il pubblico ministero decise di creare un sito web con cui comunicare con le vittime, permettendo loro di presentare uno *statement* compilando un documento online. Oltre cento vittime presentarono uno *statement* con questa forma. I *victim impact statements* furono utilizzati quindi per negare l'irrogazione di una pena mite richiesta dalla difesa e per individuare una pena proporzionata. Furono utilizzati come parametri i danni economici cagionati e la rottura del vincolo fiduciario nella comunità.

egemone e relegando a una posizione solamente marginale gli elementi più fattuali e razionali della vicenda⁷⁸. La vittima, infatti, non dovrebbe potersi esprimere su quale misura sanzionatoria ritenga appropriata⁷⁹, poiché potrebbe scaturirne un'eccessiva privatizzazione del rapporto tra vittima e reo e potrebbero essere portate avanti delle pretese punitive e restitutorie assolutamente arbitrarie. Le discipline degli Stati della Pennsylvania e del Texas, tuttavia, permettono alla vittima di esprimersi in merito alla loro pretesa sanzionatoria.

Dal punto di vista normativo, il *Crime Victims' Rights Act*, promulgato da Bush il 30 ottobre 2004, afferma espressamente il diritto delle vittime di parlare anche in sede di commisurazione della pena. Tale istituto, inoltre, è oggi previsto da tutti gli Stati nordamericani.

Il primo riconoscimento dei *victim impact statements* risale al 1991 con la sentenza *Payne v. Tennessee*⁸⁰; in questa occasione fu presa una posizione opposta rispetto a quella sostenuta pochi anni prima nel caso *Booth v. Maryland* del 1987, in cui fu affermato che i *victim impact statements* contrastano con l'VIII Emendamento della Costituzione statunitense, che vieta pene eccessive, crudeli e inconsuete⁸¹.

Si distinguono, inoltre, due modelli: i *victim personal statements* (VPS), in cui è la vittima diretta del reato a fare la dichiarazione, e i *victim family statements* (VFS), in cui, al contrario, vi provvede una vittima indiretta come un familiare. Quest'ultima forma ricorre in particolare nei casi di omicidio.

2.6 I victim impact panels (VIP) e i victim empathy groups or classes

I *victim impact panels* e i *victim empathy groups* rappresentano istituti di giustizia riparativa che trovano applicazione in sede esecutiva: si tratta di incontri tra autori di reati e vittime, cui segue eventualmente l'instaurazione di un rapporto di dialogo.

⁷⁸ Esprime queste perplessità relativamente a un'eccessiva preponderanza del ruolo dell'elemento emozionale per la risoluzione delle controversie F. REGGIO, *Giustizia dialogica. Luci ed ombre della Restorative Justice*, Milano, 2010, pp. 126 ss.

⁷⁹ Secondo A. ASHWORTH, *Some Doubts about Restorative Justice*, in *Criminl Law Forum*, 1993, pp. 298 ss., la pena deve essere determinate dalla corte e le opinioni della vittima non possono essere considerate rilevanti così come le convinzioni del giudice.

⁸⁰ *Payne v. Tennessee*, 501 U.S. 808 (1991).

⁸¹ "Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted". "Non si dovranno esigere cauzioni eccessivamente onerose, né imporre ammende altrettanto onerose, né infliggere pene crudeli e inconsuete".

Si rivelano di particolare utilità qualora sia rimasto ignoto l'autore del reato e le vittime non possano quindi accedere agli istituti di giustizia riparativa. Questi vengono ammessi a partecipare a tali programmi e a interfacciarsi con autori di reati analoghi⁸².

In linea generale, si è ammessi a prendere parte a tali procedure solo se è stata accertata la qualità di vittima di reato. Ciascuno dei partecipanti dispone di un tempo limitato ed è chiamato a riferire la sua esperienza in modo informale, proprio per garantire una maggiore libertà.

I *victim impact panels* costituiscono *forum* in cui gruppi ristretti di vittime, anche indirette, di reati analoghi si confrontano con rappresentanti della comunità e gruppi di autori di tali reati e li sensibilizzano sulle conseguenze che hanno dovuto patire. È opportuno che la narrazione dei fatti da parte delle vittime avvenga in modo informale e sia priva di connotazioni colpevolizzanti nei confronti degli autori dei reati⁸³.

Il dialogo tra autore e vittima non costituisce lo scopo di tale istituto, ma l'obiettivo consiste in primo luogo nel dare la possibilità alla vittima di esprimere le sue emozioni e le sue difficoltà alla luce del crimine subito, ma anche nella sensibilizzazione del reo.

I *victim empathy groups or classes* si discostano parzialmente dai *victim impact panels*. Sono programmi rieducativi che perseguono il fine di rendere consapevole l'autore del reato circa le conseguenze negative prodotte dal suo agire. Lo strumento adottato è la narrazione dell'esperienza da parte della vittima, proprio suscitando l'empatia e permettendo al reo di rendersi conto della sofferenza che ha provocato. Ci sono delle evidenti analogie con i *victim impact panels*, ma l'accento viene posto su fini parzialmente differenti.

Anche in questo caso devono essere prediletti un linguaggio atecnico e l'informalità, in modo che il reo possa andare oltre la dimensione giuridica del reato e venire a contatto con un piano più fattuale, elementi che spesso finiscono per perdersi nel corso della procedura penale, che si colloca prevalentemente nell'ottica di dover distinguere colpevolezza e innocenza, senza lasciare alcuno spazio alla sofferenza della vittima.

Nell'ordinamento statunitense si registra una predilezione per l'incontro tra il reo e una vittima surrogata e sono perseguiti gli specifici obiettivi della risocializzazione e della riduzione del rischio

⁸² Osservano e descrivono i modelli dei *victim impact panels* e dei *victim empathy groups* G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., pp. 310 ss.

⁸³ Negli Stati Uniti sono frequenti i *victim impact panels* organizzati per i reati di guida in stato di ebbrezza in cui sono state provocate la morte o le lesioni della vittima. Un esempio in questo senso è costituito dall'associazione *Mothers Against Drunk Driving* (MADD), dedicata, appunto, all'organizzazione di questi *panels*.

di recidiva⁸⁴, anche alla luce delle problematiche di sovraffollamento carcerario e di aumento dei tassi di criminalità registrati negli Stati Uniti⁸⁵.

In particolare, nell'ordinamento nordamericano si predilige l'instaurazione del dialogo in fase esecutiva, in modo tale da sollecitare l'empatia dei detenuti e responsabilizzarli. Il detenuto tendenzialmente non incontra la propria vittima, ma una vittima surrogata proprio perché il fine è rappresentato dalla responsabilizzazione del reo e non dalla sua criminalizzazione, su cui potrebbe essere posto l'accento dalla vittima effettiva del reato.

La legislazione del Missouri costituisce un esempio in tale senso. In questo Stato sono stati elaborati istituti che trovano il loro ambito applicativo in sede di esecuzione della pena: il reo viene obbligato a partecipare agli *Impact Victim Classes*, in cui vittime di reati simili a quello che ha commesso lo sensibilizzano circa le conseguenze che hanno dovuto patire.

Sono, infine, previsti programmi analoghi come condizione per accedere alla *probation* nello Stato dell'Oklahoma.

3. La giustizia riparativa e i procedimenti a carico dei minori nel sistema nordamericano

La giustizia riparativa ha mosso i primi passi partendo dai minori, per poi avere un forte sviluppo anche per quanto riguarda i procedimenti a carico degli adulti, proprio alla luce del successo che è stato riscontrato in sede minorile.

Sintomo di questa importanza della giustizia riparativa per il sistema penale minorile sta nel fatto che ventiquattro dei cinquanta Stati hanno inserito l'approccio della *restorative justice* tra gli obiettivi dei propri sistemi giudiziari minorili e quarantatré Stati prevedono, comunque, istituti ispirati a tale concezione, che trovano applicazione nei confronti dei minori coinvolti un procedimento penale o che abbiano commesso un reato.

Si può osservare, ad esempio, come in quasi tutti gli Stati, in ambito di giustizia minorile, si ricorra agli istituti di mediazione reo-vittima in fase sanzionatoria, in particolare, sia nel momento del *presentencing*, per individuare la sanzione più opportuna, appunto, con l'ausilio della persona offesa

⁸⁴ È peculiare l'esperienza che si è registrata presso il carcere di San Francisco, ove ha preso le mosse il programma *Resolve to Stop the Violence Project* (RSVP). Si è riscontrato come i detenuti i che hanno scelto di prendere parte a questo programma e quindi di incontrare le vittime surrogate presentino un minore tasso di recidiva rispetto ai detenuti che hanno partecipato ai programmi tradizionali. Si è riscontrato anche come la durata del percorso incida in modo rilevante: la recidiva è diminuita del 46 % nei programmi di otto settimane e dell'82,6 % nei programmi di sedici settimane. Fa riferimento a questa particolare esperienza S. SCHWARTZ, D. BOODELL, *Dreams from the Monster Factory*, New York, 2009.

⁸⁵ Dà atto di tali problematiche M. TONRY, *Alle radici delle politiche penali americane: una storia nazionale?*, in *Criminalia*, 2012, pp. 91 ss.

dal reato, sia nella fase del *sentencing*, come misura aggiuntiva rispetto alla sanzione penale irrogata⁸⁶.

Si collocano in una posizione differente i *community dispute centers* dello Stato di New York, ove possono essere inviati sia minori sia adulti, al fine di ottenere il proscioglimento con un esito positivo della mediazione.

È frequente, poi, principalmente in ambito minorile, che vengano proposti programmi di *restorative justice* di varia natura come condizione di accesso agli istituti di *diversion*, cioè finalizzati a determinare una rinuncia dell'azione penale, o di *probation*, oppure tali modelli possono costituire proprio l'oggetto delle prescrizioni imposte con la concessione della *probation*. Un esempio in questo senso è rappresentato dalla legislazione del South Carolina, in cui gli incontri tra vittima e reo sono denominati *Juvenile Arbitration Programs*, e rientrano tra gli istituti di *victim offender mediation*, e possono rappresentare una condizione per l'accesso alla *diversion* per i minorenni.

Hanno natura analoga i *Neighborhood Restorative Justice Boards* presenti in ogni contea della Florida: si tratta di enti cui la procura, ai fini di *diversion*, può inviare i minori, anche senza il consenso della vittima del reato, dove viene stipulato un contratto con cui il minore si impegna alle restituzioni dovute per riparare il danno cagionato nei confronti della persona offesa e della comunità. La partecipazione dell'autore del reato è volontaria ma, una volta che è suggellato l'accordo, questo dovrà essere rispettato; al contrario, qualora non dovesse procedere alle riparazioni, il minore subirà l'irrogazione di una pena non detentiva e sarà escussa la cauzione versata previamente per accedere a tale misura.

Le *family group conferences*, inoltre, trovano una larga applicazione nei procedimenti a carico dei minori. È sui minorenni, infatti, che i gruppi parentali hanno una incidenza superiore, dal momento che ricoprono un ruolo più pregnante dal punto di vista educativo e formativo.

Attraverso gli istituti di *family group conferencing* la famiglia è chiamata a rafforzare l'autocontrollo del minore e a permettere una maggiore interiorizzazione dei precetti penali. La presenza delle famiglie e il racconto dell'esperienza della vittima in questa particolare sede permette un impatto più intenso rispetto a quanto avviene nelle aule giudiziarie, ove lo spazio riservato alle vittime è di minore rilievo ed è per lo più solamente passivo. La presenza delle famiglie è idonea a suscitare nel reo un maggiore senso di vergogna e così anche di resipiscenza, sentimenti fondamentali ai fini rieducativi.

Per il tramite del *family group conferencing* può avere luogo una connessione più forte del minore alla famiglia, da cui può anche scaturire la riaccoglienza del minorenne da parte della comunità entro

⁸⁶ D. STENDARDI, *La giustizia riparativa nella prospettiva comparata*, cit., pp. 1909 ss.

la quale si è registrata la commissione del reato⁸⁷. La famiglia stessa, in ragione di una sua partecipazione attiva alla procedura, finisce per essere meno portata a giustificare la condotta del minore e ad avere una più forte consapevolezza di quanto accaduto e sarà tesa ad assumere un atteggiamento di maggiore proattività al fine di evitare che siano tenuti nuovamente comportamenti di tale tenore.

È fondamentale che il minorenne sia chiamato a spiegare le ragioni in virtù delle quali si è trovato a delinquere, in modo da intervenire proprio al fine di evitare un nuovo conflitto, ma anche per permettere alla vittima e agli altri partecipanti di provare un sentimento di comprensione per l'autore del reato.

4. Alcuni elementi critici dell'esperienza nordamericana

Gli istituti di giustizia riparativa, pur presenti da decenni negli Stati Uniti, evidenziano comunque elementi di criticità.

Innanzitutto, non è sempre previsto che il reo debba prestare il proprio consenso per l'attivazione delle procedure e degli istituti di giustizia riparativa. La consensualità, tuttavia, rappresenta, anche secondo le Nazioni Unite e altri organismi internazionali, un principio fondamentale della giustizia riparativa, affinché la riparazione non venga percepita come mera inflizione di una sanzione⁸⁸.

Un esempio in tal senso è rappresentato dal Texas, in cui, tra l'altro, è prevista l'obbligatorietà della mediazione tra autore e vittima del reato, indipendentemente dal consenso di questi e quindi sottolineando la natura sanzionatoria dell'istituto, dal momento che non sono valorizzati i principi della libertà di partecipazione e della riparazione.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dal fatto che non tutti gli Stati stabiliscono normativamente che debba essere rispettata la confidenzialità dei programmi di giustizia riparativa, principio anch'esso sancito a livello sovranazionale per favorire il reinserimento sociale dell'autore del reato⁸⁹.

⁸⁷ In questo senso M. CONNOLLY, M. MCKENZIE, *Effective Participatory Practices*, cit., pp. 15 ss.; H. ZEHR, A. GOHAR, *The Little Book of Restorative Justice*, cit., pp. 51 ss.

⁸⁸ Rappresentano un esempio in questo senso le legislazioni di Iowa, North Carolina e Texas in materia di mediazione, concepita come sanzione e diritto della vittima e non fondata sui principi della giustizia riparativa. Al contrario, nello Stato della Virginia è previsto che, qualora il reo rifiuti di partecipare alle procedure di VORP o decida di interromperli, non scaturiscano conseguenze negative in sede di decisione (Virginian Code, § 19.2.11.4).

⁸⁹ Tra gli Stati che, al contrario, impongono legislativamente il rispetto della confidenzialità vi sono Delaware e Tennessee che attribuiscono alle conversazioni tra vittima e reo la qualificazione di "comunicazioni privilegiate", con la conseguenza che non possono mai essere divulgate se non nel caso in cui sia corso il rischio di commissione di ulteriori reati (Tennessee Code, §§ 16.20-102 e 16.20-103; Delaware Code § 11.95-03). In Oregon, invece, è previsto che le parti della mediazione debbano firmare un accordo scritto per mantenere confidenziale il contenuto della procedura (Oregon Revised Statutes, § 135.957).

Sempre a garanzia dell'autore del reato, poi, non tutti gli ordinamenti prevedono espressamente che le dichiarazioni del reo emesse nel corso delle procedure degli istituti di *restorative justice* non siano utilizzabili *contra reum* in sede di processo penale per l'accertamento della sua responsabilità⁹⁰.

Non sempre è previsto che la partecipazione della vittima alle procedure di *restorative justice* sia dovuta e ne consegue che si perde, almeno in parte, la finalità ripristinatoria di tali procedure e modelli. Inoltre, sono ancora frequenti i casi in cui le vittime scelgono espressamente di non partecipare e ciò può determinare a volte l'impossibilità di accesso per il reo alla giustizia riparativa. Peraltro, per quanto concerne ciò che viene percepito dalle vittime, è spesso registrata da queste ultime una certa insoddisfazione alla luce dell'assenza di resipiscenza e sensibilizzazione in capo al reo e in ragione di un ristoro non totale o effettivo o comunque dovuto esclusivamente a meri calcoli di convenienza⁹¹.

Un ulteriore elemento problematico può essere ravvisato nei limiti che vengono posti per l'accesso alla giustizia riparativa. Molti Stati prevedono che siano esclusi dall'accessibilità alla giustizia riparativa alcuni reati in ragione della loro gravità⁹². La *ratio* di queste esclusioni starebbe nella difficoltà di gestire tali procedure per il tramite degli istituti di giustizia riparativa o nell'esigenza di non rinunciare alle istanze punitive che ricorrono tradizionalmente. Tuttavia, potrebbe apparire preferibile non sancire preclusioni aprioristicamente solo in ragione della tipologia del reato commesso, ma permettere comunque l'accesso alla giustizia riparativa alla luce delle caratteristiche concrete del fatto, valorizzando il comportamento tenuto dal reo, le esigenze della vittima e il rischio di vittimizzazione secondaria e ogni altra caratteristica concreta del fatto⁹³. Si collocano in questo senso anche le principali fonti internazionali in tema di giustizia riparativa⁹⁴.

⁹⁰ Al contrario, rappresentano un esempio virtuoso le legislazioni di Massachusetts, Oregon e Virginia che prevedono che la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa non implichi alcuna ammissione di responsabilità e che le dichiarazioni rese non possano essere utilizzate ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato (Massachusetts Bill S.52 188th (2013-2014), § 1; Oregon Revised Statutes, § 135.957; Virginian Code, § 19.2.11.4).

⁹¹ In tal senso, si vedano, R. BOSHART, *Another Anamosa Prison Officer Assaulted*, in *The Gazzette*, 24 aprile 2021, e B. PIETSCH, *Oklahoma Jail, Site of Deadly Standoff*, cit.

⁹² Escludono la possibilità di ricorrere alla giustizia riparativa per determinati reati in ragione della loro natura violenta Louisiana, Maine, Massachusetts e Minnesota. Invece, lo Stato dell'Oklahoma esclude l'accesso per i reati punibili con la pena di morte. Nello Stato di Washington l'esclusione riguarda i reati procedibili d'ufficio. La partecipazione alle forme di giustizia riparativa è preclusa ai recidivi negli Stati di Nebraska, New York, South Carolina. L'Oregon esclude il ricorso alla giustizia riparativa solo per i reati di violenza domestica e violenza sessuale, ma in ogni altro caso è previsto che debbano essere valutati gli elementi concreti del reato che possono essere riscontrati (Oregon Revised Statutes, § 135.951).

⁹³ Sul tema, si veda, A. CERETTI, C. MAZZUCATO, *Mediazione reo/vittima: le "istruzioni per l'uso" del Consiglio d'Europa. Un commento alle "Guidelines for a Better Implementation of the Existing Recommendation concerning Mediation in Penal Matters"*, in *Nuove Esperienze di Giustizia Minorile*, 2008, pp. 201 ss.

⁹⁴ Si vedano in tal senso i criteri che le Nazioni Unite nel loro *Handbook on Restorative Justice Programmes* del 2006 hanno elencato nell'apposita *suitability checklist*. Rileva in questo senso la legislazione dello Stato dell'Oregon che, seppur escluda il ricorso agli istituti di *restorative justice* nei casi di violenza domestica e violenza sessuale, richiede che in generale, a tali fini, siano valutati la natura dell'offesa, le situazioni soggettive in cui versano reo e vittima, le precedenti partecipazioni a programmi di tale fatta, le intenzioni della vittima e le sue richieste, i possibili impatti sulla comunità, i soggetti istituzionali coinvolti (si vedano gli Oregon Revised Statutes, § 135.951).

In ogni caso, non in tutti gli ordinamenti queste preclusioni riguardano l'accesso agli istituti di *restorative justice*: in alcuni Stati, infatti, le limitazioni sono previste per tali istituti, ma solo ai fini dell'accesso alle forme di *diversion*. Quindi, il punto è che dalla commissione dei reati gravi non discende una preclusione all'accesso alla giustizia riparativa, ma alla *diversion*.

Possono essere operate delle distinzioni a seconda delle fasi in cui i mezzi di giustizia riparativa trovano applicazione: si individuano a partire dalle indagini fino all'esecuzione della pena, ma possono avere attuazione anche immediatamente dopo tale momento. Infatti, vengono utilizzati sia nella fase del *presentencing*, al fine di individuare la risposta sanzionatoria più consona, sia in quella del *sentencing*, cioè come sanzione ultronea rispetto a quella irrogata ordinariamente. In quest'ottica, però è corso il rischio di non superare del tutto le logiche retributive su cui il sistema giudiziario nordamericano si fonda tutt'oggi. Le istanze privatistiche potrebbero, infatti, prendere il sopravvento e finire per contribuire a definire il contenuto della sanzione penale.

Ulteriormente, in continuità con quest'ultima problematica, si pongono le legislazioni in cui, oltre a essere prevista la partecipazione della vittima ai programmi di *restorative justice*, è sancito il diritto di quest'ultima, attraverso i *victim impact statements*, di esprimersi per quanto concerne l'irrogazione della sanzione e la sua determinazione. Ne consegue che potrebbe prodursi un'eccessiva privatizzazione della relazione intercorrente tra vittima e autore del reato e potrebbero essere sollevate delle pretese punitive e ristorative del tutto arbitrarie. Ne può discendere una strumentalizzazione della propria posizione da parte della vittima, al fine di ottenere delle misure solamente repressive e non ristorative e riabilitative, appunto sempre nell'ottica della continuità con le logiche retributive su cui il sistema penale nordamericano si basa almeno in parte anche adesso⁹⁵.

5. Considerazioni conclusive. L'effettività dell'ideologia riparativa e le contraddizioni del modello nordamericano

Alla luce delle legislazioni osservate, può notarsi come sia crescente negli Stati Uniti il ricorso ai mezzi di giustizia riparativa. Tuttavia, essi non sono presenti in ogni Stato e, soprattutto, non trovano applicazione in quasi la metà di questi per quanto concerne i procedimenti penali a carico di adulti. Inoltre, essi si caratterizzano per perseguire finalità tutto sommato analoghe, seppur debbano essere

⁹⁵ Possono individuarsi siffatti *victim impact statement* nelle legislazioni del Texas e della Pennsylvania. Sul tema si vedano, tra gli altri, T. RAFARACI, *La tutela delle vittime nel sistema penale delle garanzie*, in *Criminalia*, 2010, pp. 259 ss.; M. VENTUROLI, *La tutela delle vittime nelle fonti europee*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, pp. 89 ss.; C. MAZZUCATO, *Ostacoli e pietre di inciampo nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, pp. 119 ss.

fatte opportune distinzioni, indipendentemente dalla fase in cui sono collocate e dalla natura stessa di tali istituti.

Risultano preminenti gli obiettivi di ripristino della relazione tra vittima, reo e comunità, alla luce di come viene concepito il reato dalle teorie di giustizia riparativa, e di riparazione del danno patito dalla vittima. Inoltre, gli istituti di *restorative justice* non mancano di essere tesi alla riabilitazione dell'autore e al suo reinserimento nella società. Essi, appunto, prendono le mosse dai risvolti fallimentari degli istituti di natura strettamente riabilitativa e retributiva.

Un ulteriore tratto che caratterizza l'esperienza statunitense è rappresentato dal fatto che è ancora lontano un generale approccio riparativo alla giustizia penale e, anche ove trovano applicazione istituti che nominalmente si collocano in continuità con l'ideologia di *restorative justice*, gli obiettivi perseguiti non sono pienamente realizzati. Infatti, non sempre le vittime finiscono per essere soddisfatte dalle riparazioni operate e molto spesso le relazioni che intercorrono tra vittima e reo non vengono effettivamente rinsaldate, così come tra il reo e la comunità di appartenenza, dal momento che molto spesso non si registra un effettivo reinserimento sociale del reo. Anzi, le procedure di giustizia riparativa nei fatti paiono non essere meno stigmatizzanti rispetto alle procedure che si fondano su un'ideologia riabilitativa o retributiva⁹⁶.

Non sono poi marginali le evidenti contraddizioni che il sistema penale e penitenziario nordamericano presenta. Gli Stati Uniti si caratterizzano per una particolare severità delle pene e, tra queste, figura ancora, come è noto, la pena di morte. Essa è, infatti, ancora presente, sin dalla nascita degli Stati Uniti d'America, seppur sia sempre meno praticata. È, appunto, prevista di diritto nella maggior parte degli Stati, anche se non in tutti viene di fatto eseguita o irrogata⁹⁷.

⁹⁶ K. WELCH, *Restorative Justice: An Alternative Dispute Resolution Approach to Criminal Behavior*, cit., pp. 154 ss., riporta, facendo riferimento anche alle esperienze neozelandese e australiana e agli studi condotti in tali aree, come, secondo gli studi sulla recidiva, i minori sottoposti a programmi di giustizia riparativa che finiscono per commettere altri reati non siano sensibilmente meno rispetto a quelli sottoposti ai programmi tradizionali. Inoltre, osserva come, seppur i sentimenti delle vittime che partecipano ai programmi di mediazione e incontro con gli autori del reato spesso si trasformino positivamente, restino ancora molti i casi in cui, al contrario, non mutino affatto; in ogni caso, non parrebbe, come affermano i detrattori dei sistemi riparativi, che la partecipazione a tali programmi rappresenti per le vittime la ripetizione di un evento traumatico.

⁹⁷ In G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Milano, 2020, pp. 698 ss., è offerto uno studio sulla pratica della pena di morte nel mondo ed osservata la quantità delle esecuzioni effettuate negli Stati Uniti, che rappresentano il sesto paese al mondo per numero di esecuzioni effettuate nel 2019, negli ultimi anni: esse sono state ventidue nel 2019, venticinque nel 2018, ventitré nel 2017, venti nel 2016 e ventotto nel 2015; in totale, tra il 2010 e il 2020, le esecuzioni sono state trecentosettantasei e, di queste, centoquarantaquattro sono avvenute in Texas, che rappresenta da anni lo Stato capofila per quanto concerne l'esecuzione di pene capitali. Gli Stati che hanno abolito la pena di morte di diritto sono ventiquattro su cinquantuno, considerando anche Washington D. C.; tuttavia, a questi si possono aggiungere altri cinque Stati in cui di fatto la pena di morte è stata abolita, non essendoci state esecuzioni almeno negli ultimi dieci anni; a essi possono ancora aggiungersi sette Stati in cui è in vigore una moratoria per problemi giuridici. In particolare, nel 2019 le esecuzioni sono state effettuate in soli sette Stati, pur essendo tredici gli Stati in cui è prevista ordinariamente, cui si aggiunge lo Stato dell'Ohio in cui è prevista solo eccezionalmente. Nel 2019, inoltre, sono state pronunciate trentacinque condanne capitali, dieci in meno rispetto al 2018. Alla fine del 2019, ad attendere l'esecuzione nel "braccio della morte" vi erano 2581 detenuti. Ulteriormente, la pena di morte è anche prevista a livello federale: per determinati delitti di particolare gravità, puniti appunto secondo la legge federale, la pena capitale può essere irrogata per qualsiasi cittadino statunitense, indipendentemente dallo Stato di provenienza. Tuttavia, dal 2001 al 14 luglio 2020 non è

L'irrogazione di pene detentive particolarmente lunghe e percepite come sproporzionate da noi europei⁹⁸, ma anche da coloro che si trovano a doverla espiare, e l'esecuzione di pene capitali si collocano evidentemente in un'ottica ben distante sia dall'ideologia riabilitativa sia da quella riparativa.

L'esclusione dei criminali dalla società, infatti, è evidentemente incompatibile con queste logiche, ma rimane in continuità con l'ideologia retributiva o specialpreventiva, dal momento che la soppressione del reo è finalizzata a impedire che possano essere commessi nuovamente reati di tale gravità. Oppure ancora potrebbe ricondursi alla logica generalpreventiva, come per altro suggerisce il fatto che spesso le esecuzioni avvengono tuttora in modo abbastanza plateale e vengono accompagnate da un grande clamore.

Ciascun individuo, infatti, poiché avrà timore di doversi trovare a sopportare una pena così terribile, si asterrà dal commettere reati, anche se, secondo plurimi studi, non si può davvero riscontrare una diminuzione della criminalità nei luoghi ove è presente la pena capitale od ove le sanzioni penali si caratterizzano per la loro particolare severità e durezza.

Per altro, forse secondo una logica "parariparatoria", le vittime dei reati e, molto spesso, i famigliari delle stesse - dal momento che si tratta per lo più di casi di omicidio - sono ammesse a partecipare alle esecuzioni ai fini di un preteso o effettivo senso di appagamento che questi raggiungerebbero assistendo.

Non meno rilevante, poi, è l'opinione pubblica americana sul tema della giustizia penale: da un sondaggio Gallup del 2022 è stato riscontrato che il cinquantacinque per cento dei cittadini statunitensi è favorevole alla pena di morte; tuttavia, nel 2019, in un analogo sondaggio condotto sempre dalla Gallup, il sessanta per cento degli intervistati ha affermato di preferire l'incarcerazione perpetua alla pena capitale nei casi di omicidio.

Quindi, la maggioranza degli Americani predilige un sistema sanzionatorio severo e rimane almeno in parte indifferente alle logiche riabilitative e riparatorie che stanno emergendo e che dovrebbero orientare anche la sensibilità comune, oltre che le legislazioni.

Tuttavia, non può non evidenziarsi come negli ultimi decenni si sia riscontrato un netto calo del consenso sulla pena di morte, dato che negli anni Novanta l'ottanta per cento degli intervistati aveva

stata eseguita alcuna condanna a morte a livello federale, a partire da questa data fino alla fine dell'amministrazione di Trump sono, invece, state eseguite dodici condanne federali. L'esecuzione delle condanne federali ha cessato nuovamente a partire dall'insediamento dell'amministrazione di Biden, il 20 gennaio 2021.

⁹⁸ E. DOLCINI, *Rieducazione del condannato e rischi di involuzione neoretributive: ovvero della lungimiranza del costituente*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2005, pp. 69 ss., osserva in modo critico l'esperienza nordamericana e come le istanze di stampo neoretributivo abbiano preso il sopravvento a partire dagli anni Settanta e abbiano comportato una generale eccessiva severità delle pene.

dichiarato di essere favorevole, e sebbene questo abbia anche portato a una drastica diminuzione delle esecuzioni⁹⁹.

⁹⁹ La Gallup conduce annualmente tale sondaggio. Il sondaggio, risalente al 20 dicembre 2021, riscontrò la percentuale più bassa di intervistati favorevoli alla pena di morte dal 1972, anno in cui i favorevoli erano solamente il cinquanta per cento e in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò, nella sentenza *Furman v. Georgia*, l'incostituzionalità delle leggi contemplanti la pena capitale allora in vigore. Nel 2019, invece, le persone favorevoli erano il cinquantasei per cento e nel 1994 rappresentavano l'ottanta per cento; invece, l'ultimo sondaggio, datato al 17 dicembre 2022, riscontra un lieve aumento nella percentuale degli intervistati favorevoli alla pena capitale, dal momento che si può osservare un aumento dell'uno per cento di persone a favore. Il sondaggio ha anche mostrato come si possano riscontrare rilevanti differenze nelle risposte date a seconda del genere, dell'etnia, dell'età, dell'appartenenza politica, dello stato sociale e del grado di istruzione.

CAPITOLO III

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA IN ITALIA. QUALI PROSPETTIVE DOPO LA RIFORMA CARTABIA?

SOMMARIO: 1. I primi istituti di giustizia riparativa in Italia. – 1.1 La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. – 1.2 L'estinzione del reato per condotte riparatorie. L'art. 162-ter c.p. e l'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000. – 1.3 L'estinzione del reato conseguente alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Gli artt. 168 bis e seguenti c.p. – 1.4 La giustizia riparativa nel procedimento a carico degli enti. L'art. 17 del d.lgs. n. 231 del 2001. – 2. La riforma Cartabia. – 2.1 Alcuni tratti della procedura riparativa. – 3. Quali prospettive? Alcune considerazioni sul ruolo del giudice.

1. I primi istituti di giustizia riparativa in Italia

La giustizia riparativa costituisce un traguardo e un obiettivo per molti ordinamenti alla luce del superamento delle precedenti concezioni della pena, in particolare, del primato della funzione retributiva. La legge 27.9.2021, n. 134, c.d. riforma Cartabia, e il d.lgs. n. 150 del 2022 che le ha dato attuazione, si sono mossi proprio in tale direzione¹⁰⁰.

Sebbene la riforma si proponga di ampliare il ricorso a tali mezzi e di improntare maggiormente il nostro sistema sui principi della giustizia riparativa, tale concezione non è del tutto nuova. Infatti, erano già presenti istituti di tale fatta, seppur non puramente di natura riparativa.

Si collocano senz'altro in questa direzione: innanzitutto, diversi istituti di giustizia penale minorile, che saranno oggetto di un maggiore approfondimento al paragrafo successivo, alcuni dei quali, peraltro, successivamente estesi in via generale anche agli adulti; poi, l'art. 162-ter c.p., che trova un analogo precursore nel processo penale dinanzi al giudice di pace all'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, che è relativo alle condotte riparatorie e sancisce l'estinzione del reato a seguito del risarcimento del danno; l'art. 168 bis c.p., che disciplina la sospensione con messa a prova e dispone l'estinzione del

¹⁰⁰ Tale riforma presenta, infatti, la rubrica "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in tema di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti penali". La legge delega, da una parte, ha rielaborato la geometria delle sanzioni, seppur mantenendo l'impianto codicistico tradizionale; dall'altra, ha introdotto una disciplina organica di giustizia riparativa: ha messo ordine nell'ambito della materia della *restorative justice* nel nostro ordinamento. Si veda G. MANNOZZI, *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021*, in *Archivio penale*, 1/2022, pp. 93-108.

procedimento in ragione dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità; infine, l'art. 17 del d.lgs. n. 231 del 2001 in materia di responsabilità degli enti, che presenta la rubrica "riparazione delle conseguenze del reato" e prevede che il reato si estingua qualora l'enti adotti il modello organizzativo di legge e qualora abbia risarcito in danno e riparato le conseguenze dannose del reato¹⁰¹. In tema di responsabilità degli enti, rileva, poi, la molteplicità di occasioni che l'ordinamento garantisce affinché l'ente ripari il danno cagionato.

Appare opportuno offrire una disamina delle sopracitate disposizioni.

1.1 La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile

È proprio in sede di processo penale minorile che la giustizia riparativa ha trovato i suoi primi spazi nel nostro ordinamento. Gli istituti processuali della giustizia minorile si fondano infatti su un principio di protezione del minore e dell'infanzia¹⁰², come è, peraltro, affermato da diverse fonti sovranazionali¹⁰³.

Il processo penale minorile è stato oggetto di riforma nel 1988 per il tramite del d.P.R. n. 448 e si è collocato ancora di più in una posizione di minore afflizione. In particolare, l'art. 9¹⁰⁴ impone al giudice di accertare la personalità del minore e da quest'obbligo scaturisce, seppur indirettamente, un frequente ricorso a forme di mediazione, dal momento che le autorità giudiziarie spesso si rivolgono

¹⁰¹ Peraltro, in tema di responsabilità degli enti, è stata recentemente affermata l'impossibilità dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova. L'istituto della messa alla prova comporta, in caso di esito positivo, l'estinzione del reato e conseguentemente un totale esonero dalla responsabilità; invece, la riparazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 231/2001 determina l'inapplicabilità di sanzioni interdittive e la riduzione della sanzione pecuniaria. Ne consegue, che, con l'applicazione dell'istituto della messa alla prova, si aggirerebbe la disciplina della responsabilità degli enti. Si è pronunciato in questo senso Trib. Spoleto, 21 aprile 2021. Su tale argomento si veda, G. GALLUCCIO MEZIO, *Il tribunale di Spoleto di schiera per l'inapplicabilità della messa alla prova nel procedimento penale a carico dell'ente*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, pp. 247 ss.

¹⁰² Sul tema, si veda, G. DI PAOLO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, in *Dir. Pen. contemporaneo*, 2017, pp. 1 ss.

¹⁰³ Le c.d. Regole di Pechino del 1985, le regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile delle Nazioni Unite, sanciscono espressamente la necessità di proteggere il minore e stabiliscono che debba essere valutata l'opportunità di instaurare il procedimento dinanzi a un'autorità differente rispetto a quelle ordinariamente competenti. La Raccomandazione n. (1987) 20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa afferma che deve essere garantito che il minore esca al più presto dai meccanismi giudiziari anche per il tramite di istituti come la mediazione e la *diversion* e predilige l'irrogazione di misure alternative alla detenzione, anche finalizzate alla riparazione del danno cagionato o contemplanti la prestazione di lavori di pubblica utilità. La Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (2003) 20 riafferma tali principi e si colloca in questo senso anche la direttiva 2012/29/UE, che sostituì la decisione quadro 2001/220/GAI, secondo cui le forme migliori per la risocializzazione del minore non si rinvergono nel processo né tantomeno nella irrogazione di una sanzione, ma nell'individuazione dei mezzi attraverso i quali il minore potrà ricostituire le relazioni sociali violati, come con la vittima e con la società.

¹⁰⁴ "Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità".

agli operatori degli uffici di mediazione proprio al fine di operare una valutazione circa l'opportunità di intraprendere un percorso di mediazione tra vittima e reo¹⁰⁵.

L'art. 20¹⁰⁶, relativo all'irrogazione di misure cautelari, afferma che al minore possono essere imposte particolari prescrizioni di studio e lavoro o altre utili alla sua educazione. In questa formula così ampia possono anche essere ricondotte attività riparatorie del danno cagionato alla vittima o la partecipazione a percorsi di mediazione.

Rileva, poi, l'art. 27¹⁰⁷ che introduce l'istituto dell'irrelevanza del fatto. Questa norma presuppone un incontro tra vittima e reo di modo che possano confrontarsi e, se l'esito di tale confronto determina una conciliazione o una riparazione, più facilmente potrà essere pronunciata una sentenza di irrilevanza.

Ulteriormente, è di grande importanza l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, di cui all'art. 28 del d.P.R. 488 del 1988¹⁰⁸. Infatti, il giudice dispone con un'ordinanza la sospensione del procedimento e dispone la messa alla prova sulla base dell'elaborazione di un programma in cui possono essere impartite prescrizioni finalizzate alla riparazione del danno e alla riconciliazione tra vittima e reo¹⁰⁹.

¹⁰⁵ Sul tema si veda C. LOSANA, *L'Ascolto del Minore nell'Osservazione sulla Personalità*, in *Minorigiustizia*, 2008, pp. 22 ss.

¹⁰⁶ “Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la responsabilità genitoriale, può impartire al minorenni specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa”.

¹⁰⁷ “Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenni. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentito il minorenni e l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenni e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1”.

¹⁰⁸ “Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenni all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenni ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte”.

¹⁰⁹ Sul tema, si veda M. GRIMOLDI, R. CACIOPPO, *L'abito su misura. Significato ed effetti attesi dai contenuti di progetti di messa alla prova a favore di minori autori di reato*, in *Minorigiustizia*, 2013, pp. 121 ss.

Infine, possono rinvenirsi anche istituti di giustizia riparativa che si collocano in fase esecutiva. Prima del d.lgs. n. 121 del 2018, ai minori si vedeva estesa la stessa disciplina prevista per gli adulti ai sensi dell'art. 79¹¹⁰ della l. n. 354 del 1975. Oggi il decreto legislativo prevede che debbano essere predilette le misure penali di comunità al fine di recuperare e reinserire il minore, relegando la detenzione in carcere a *extrema ratio*¹¹¹. L'art. 1 dell'ordinamento penitenziario minorile al comma 2¹¹², inoltre, afferma espressamente come l'esecuzione della pena e delle misure penali di comunità debbano favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime del reato e debba favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minore. Quindi, il nuovo ordinamento penitenziario minorile è espressamente improntato alla giustizia riparativa e al perseguimento dei suoi obiettivi.

1.2 L'estinzione del reato per condotte riparatorie. L'art. 162-ter c.p. e l'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000

La l. n. 103 del 2017 ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova causa di estinzione dei reati per condotte riparatorie, l'art. 162-ter c.p.¹¹³, norma che si colloca nel progetto di snellimento della

¹¹⁰ “Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge. Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni. Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68”.

¹¹¹ Si veda, L. CARACENI, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2018.

¹¹² “L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero”.

¹¹³ “Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612 bis”.

giustizia penale e riduzione della durata dei processi, nell'ottica di concepire la sanzione penale come *extrema ratio*¹¹⁴.

Tale norma trova applicazione solo per i reati procedibili a querela soggetta remissione¹¹⁵.

È previsto un limite temporale perché tale istituto possa applicarsi: è necessario, infatti, che le condotte riparatorie siano tenute entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.

La legge impone, poi, che il giudice dichiari estinto il reato qualora riscontri le condotte riparatorie e le ritenga congrue. Il giudice deve prima sentire imputato e persona offesa proprio al fine di compiere una valutazione circa la portata della riparazione e l'effettiva rimozione delle conseguenze del reato.

Si può anche osservare come la persona offesa non abbia alcun potere impeditivo rispetto all'estinzione del reato: infatti, seppur possa rifiutare l'offerta da parte dell'imputato e debba essere sempre sentita dal giudice, comunque il giudice dichiarerà il reato estinto se riconoscerà la congruità dell'offerta da parte dell'imputato.

Peraltro, la querela viene spesso rimessa a seguito del raggiungimento di un accordo di natura economica tra vittima e reo al di fuori del processo. Quindi, l'utilità dell'art. 162-ter sembrerebbe ravvisarsi nel caso in cui, pur non essendo stato raggiunto un accordo in tal senso, sia stata fatta un'offerta congrua. Avrebbe lo scopo di superare il dissenso della vittima alla remissione della querela.

Ai sensi del comma 2, è fatta salva la possibilità per l'imputato di ottenere la dichiarazione di estinzione del reato anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento. Infatti, qualora l'imputato non abbia potuto procedere alla riparazione non per sua colpa, può richiedere al giudice di fissare un nuovo termine per provvedere al pagamento, anche ratealmente, di quanto dovuto. Il giudice in questa sede ha anche la possibilità di imporre prescrizioni specifiche che dovranno essere adempiute affinché il reato possa essere estinto.

Per come tale istituto è stato elaborato, la portata rieducativa appare effettivamente ridimensionata: si perde di vista l'elemento dell'autoresponsabilizzazione del reo nel momento in cui l'estinzione scaturisce da un mero pagamento, indipendentemente da un'effettiva conciliazione o comprensione della violazione commessa¹¹⁶. Ciò potrebbe avere, peraltro, un effetto tutt'altro che deflattivo dal

¹¹⁴ Sul tema, F. CAPOROTUNDO, *l'estinzione del reato per condotte riparatorie: luci ed ombre dell'art. 162-ter c.p.*, in *Archivio penale*, 2018, pp. 1 ss.

¹¹⁵ È diversa la soluzione adottata in Germania ove è presente un istituto analogo, ma l'accesso allo stesso non dipende dalla procedibilità a querela o d'ufficio, ma dalla pena massima prevista per il reato. In Italia, dipende dai limiti edittali l'applicazione dell'art. 131 bis, la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

¹¹⁶ Così, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, in *Procedura penale*, Torino, 2010, pp. 44 ss.

momento che le vittime dei reati potrebbero finire per essere portate a querelare in modo da ottenere un risarcimento in tempi più rapidi¹¹⁷.

Si colloca in una posizione analoga la dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie da parte del giudice di pace. Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000¹¹⁸, è sancito che il giudice di pace, sentite le parti e la persona offesa, dichiara il reato estinto qualora l'imputato abbia riparato il danno cagionato dalla commissione del reato, prima dell'udienza di comparizione, tramite restituzioni o il risarcimento del danno, purché tali riparazioni siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione e prevenzione.

Quindi, la legge si preoccupa anche di soddisfare le esigenze di natura general-preventiva e special-preventiva e di riprovazione della pena, che deve pur sempre tendere alla rieducazione.

Il giudice di pace ha, poi, la possibilità di concedere all'imputato un termine di tre mesi per adempiere qualora non abbia potuto farlo prima e in tale sede può anche imporre, come ai sensi dell'art. 162 *ter*, che siano rispettate specifiche prescrizioni¹¹⁹.

1.3 L'estinzione del reato conseguente alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Gli artt. 168 bis e seguenti c.p.

L'estinzione del reato con messa alla prova, visto il successo che ha riscontrato in sede di processo minorile, ha conosciuto un'estensione anche in sede ordinaria e ora costituisce un istituto di applicazione generale.

¹¹⁷ Un ulteriore elemento critico è stato individuato nella possibilità di applicare questa causa di estinzione del reato al delitto di cui all'art. 612 *bis*, rubricato "atti persecutori", il c.d. *stalking*. Suscitò sdegno la decisione del Tribunale di Torino di dichiarare estinto il reato in questione dietro l'offerta di pagamento di € 1.500,00, rifiutati dalla persona offesa, ma ritenuta congrua dal giudice. Il legislatore è intervenuto escludendo espressamente l'applicazione dell'art. 162 *ter* nei casi di reati di cui all'art. 612 *bis*.

¹¹⁸ "Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento".

¹¹⁹ Sul tema, S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in A. SCALFATI (a cura di), *Il giudice di pace: un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, 2001, pp. 501 ss.

È attribuita facoltà all'imputato di reati di scarsa o media gravità (punibili con sola pena pecuniaria o detentiva non superiore a quattro anni), ai sensi dell'art. 168-*bis*, comma 1, c.p.¹²⁰, di chiedere la sospensione del procedimento e di essere sottoposto a un periodo di prova; tuttavia, non è possibile che la sospensione sia concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e, in ogni caso, la misura non può essere concessa per più di una volta, contrariamente a quanto è disposto nel processo penale minorile, in cui la sospensione è sempre concedibile, indipendentemente dal numero di reati commessi e dalla gravità del reato stesso¹²¹. L'imputato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 168-*bis* c.p.¹²², viene affidato ai servizi sociali affinché segua un programma e osservi particolari prescrizioni, che possono limitare la libertà personale del soggetto e inerire ai rapporti che devono essere intrattenuti con una struttura sanitaria o i servizi sociali stessi, e si impegni a rimuovere le conseguenze dannose e pericolose derivanti dal reato.

L'imputato, inoltre, deve prestare un'attività lavorativa non retribuita in favore della collettività per un periodo non inferiore a dieci giorni, anche non consecutivamente, e per massimo di otto ore al giorno.

La sospensione del procedimento con messa alla prova comporta, ai sensi dell'art. 163-*ter* c.p.¹²³, la sospensione della prescrizione e, in caso di esito positivo della prova, il giudice dichiara estinto il reato. Al contrario, l'esito negativo della prova impone che il procedimento riprenda il suo corso e che possa concludersi con una sentenza, che può essere di condanna o di assoluzione. In caso di condanna il giudice deve tenere conto della parte di prova che il reo ha eventualmente svolto positivamente: ogni tre giorni di prova vengono conteggiati come un giorno di reclusione o arresto.

¹²⁰ “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova”.

¹²¹ Art. 168-*bis*, commi 3 e 4 “La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108”.

¹²² “La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore”.

¹²³ “Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge”.

Alla base di questo istituto si individuano ragioni di natura deflattiva, riparatoria e rieducativa. La sospensione del procedimento, infatti, comporta che il tempo dedicato a quell'imputato da parte degli organi giudiziari sarà minore e in questo senso si colloca anche la possibilità, ai sensi dell'art. 464-ter c.p.p.¹²⁴, di formulare la richiesta di messa alla prova già in sede di indagini preliminari, seppur con il consenso del pubblico ministero.

Il minor trattenimento dell'imputato nel procedimento penale e l'esclusione dell'irrogazione della pena detentiva, inoltre, impediscono la desocializzazione del reo, che così non si ritrova estraniato dalla comunità e a dover sopportare una pena che nei fatti rappresenta uno stigma sociale difficilmente superabile.

Si può, poi, individuare il fine dell'autoresponsabilizzazione del reo nel momento in cui gli è imposto di rispettare particolari prescrizioni e di prestare un'attività lavorativa di utilità sociale. In questa posizione si collocano anche gli obblighi riparatori che gravano sul reo e che evidenziano anche una finalità riparativa di questo istituto¹²⁵.

1.4 La giustizia riparativa nel procedimento a carico degli enti. L'art. 17 del d.lgs. n. 231 del 2001

Altri istituti di giustizia riparativa precedenti rispetto alla riforma Cartabia possono rinvenirsi nel d.lgs. n. 231 del 2001, che disciplina la responsabilità e il procedimento a carico degli enti. Tale decreto persegue il fine del ripristino della legalità violata dalla commissione del reato da parte dell'ente, proprio attraverso condotte riparatorie e lascia all'ente molteplici possibilità di realizzare tali riparazioni.

Il sistema elaborato dal decreto attribuisce un particolare rilievo alle condotte successive al fatto. L'ente può tenere comportamenti dai quali potranno evincersi una forma di ravvedimento e la propensione a superare gli elementi critici della struttura organizzativa che hanno portato alla commissione del reato.

In primo luogo, viene in rilievo l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001 che stabilisce che la sanzione pecuniaria può essere ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura

¹²⁴ “Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater”.

¹²⁵ Sul tema, si veda, tra gli altri, C. PONGILUPPI, *Pratiche di giustizia riparativa all'interno della messa alla prova per imputati adulti. Esperienze concrete e spunti di riflessione*, in *Archivio penale*, 2020, pp. 1 ss.

del dibattimento, l'ente ha risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o se, comunque, si è adoperato in tal senso oppure se ha adottato e attivato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quelli commessi. Se, invece, ricorrono entrambe queste condizioni, la riduzione di cui l'ente gode è da un terzo alla metà¹²⁶.

L'art. 17¹²⁷, che costituisce il fulcro della disciplina riparativa di tale legislazione, dispone che non debbano trovare applicazione le sanzioni interdittive, pur restando ferme quelle pecuniarie, qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente abbia risarcito il danno integralmente e abbia eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato o se, comunque, si è adoperato in tal senso; abbia eliminato le criticità nell'organizzazione che hanno determinato la realizzazione del reato e abbia adottato i modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di ulteriori reati della stessa specie di quello commesso; abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Ulteriormente, si rinvengono istituti di matrice riparatoria in sede cautelare. L'art. 49¹²⁸ permette la sospensione delle misure cautelari se l'ente chiede di realizzare gli adempimenti ai sensi dell'art.

¹²⁶ Art. 12 “La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 (lire duecento milioni) se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329 (lire venti milioni)”.

¹²⁷ “Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi”.

¹²⁸ “Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue”.

17, qualora il giudice decida di autorizzare la sospensione, l'ente dovrà versare una somma a titolo di cauzione. Tale cauzione sarà versata alla cassa delle ammende e la misura cautelare riprenderà la sua efficacia qualora la riparazione non abbia avuto luogo o sia stata insufficiente; altrimenti sarà restituita e la misura sarà revocata.

Poi, l'art. 50¹²⁹, sempre in sede cautelare, dispone che, se vengono tenute positivamente le condotte riparatorie *ex art. 17*, le misure cautelari sono revocate dal giudice anche d'ufficio anche senza che ci sia stato un impulso di parte.

In sede di giudizio, l'art. 65¹³⁰ dispone la sospensione del processo qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, chieda di tenere le condotte riparative ai sensi dell'art. 17 sempreché dimostri di non aver potuto attuarle prima.

Infine, l'art. 78¹³¹, relativo alla fase esecutiva, permette all'ente, entro venti giorni dalla notifica della sentenza, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria, qualora abbia realizzato le condotte riparatorie ai sensi dell'art. 17¹³².

2. La riforma Cartabia

La riforma Cartabia, attuata con d.lgs. n. 150 del 2022, si prefissa, in continuità con la direttiva 2012/29/UE, il perseguimento degli obiettivi della deflazione dei carichi giudiziari, della riduzione del sovraffollamento nelle carceri, dal momento che la pena della detenzione in carcere è la più

¹²⁹ “Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata”.

¹³⁰ “Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49”.

¹³¹ “L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17”.

¹³² Osserva la disciplina di giustizia riparativa nel d.lgs. n. 231 del 2001, D. STENDARDI, *Disposizioni del D. Lgs. 231/2001 a matrice riparativa e possibili intrecci con gli strumenti tipici della Restorative Justice*, in *Giurisprudenza penale web*, 2020, pp. 1 ss.

afflittiva socialmente e la più costosa da un punto di vista economico, della risocializzazione del reo e del soddisfacimento degli interessi della vittima danneggiata dalla commissione del reato¹³³.

La riforma, dunque, si è evidentemente collocata nell'ottica di donare una maggiore generalizzazione ai principi di giustizia riparativa¹³⁴, già presenti nel nostro ordinamento con una portata più limitata¹³⁵.

Non può, però, affermarsi che le innovazioni abbiano determinato il venir meno del paradigma retributivo in virtù del quale la pena deve essere proporzionata all'offesa realizzata.

Tuttavia, sono vari gli aspetti su cui la riforma è intervenuta. In tema di sanzioni ha abolito le pene sostitutive previste dalla legge n. 689/1981 e, al loro posto, ha introdotto pene sostitutive delle pene detentive di durata breve o media, di cui all'art. 17 c.p. Al termine del processo, il giudice può sostituire le pene detentive con la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità, purché non siano superiori rispettivamente a quattro anni, tre anni e un anno e sempreché il condannato presti il suo consenso. Il giudice, inoltre, può sostituire le pene non superiori a un anno con pena pecuniaria anche senza il consenso del condannato.

Deve, però, darsi atto del fatto che, in questa sede, contrariamente a quanto la legge delega n. 134 del 2021 prevedeva¹³⁶, non è ammessa la sostituzione della pena detentiva con l'affidamento in prova al servizio sociale. Questa soluzione sarebbe stata di grande innovazione: infatti, per arrivare a tale trattamento, è, in linea di massima, necessario che si sopportino più gradi di giudizio anche dinanzi alla magistratura di sorveglianza; invece, permettere allo stesso giudice di merito di sostituire la detenzione con tale misura avrebbe garantito una riduzione dell'interesse ad appellare la sentenza, dal momento che non rappresenta un trattamento particolarmente limitativo della libertà personale.

¹³³ Si veda A. ZAMPAGLIONE, *La delega in tema di "giustizia riparativa" tra principi costituzionali e criticità costituzionali*, in *dirittifondamentali.it*, 2022, pp. 562 ss.

¹³⁴ Per commenti alla giustizia riparativa nella riforma Cartabia, cfr.: M. DONINI, *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale, riparazione interpersonale*, in *Cassazione penale*, 6/2022, pp. 2027-2042; F. PALAZZO, *"Plaidoyer" per la giustizia riparativa*, in *La Legislazione penale*, 2022, pp. 304-315; G. MANNOZZI, *Nuovi scenari per la giustizia riparativa*, cit., pp. 93-108; C. IAGNEMMA, *Profili di una discrezionalità "umanistica" in materia di giustizia riparativa*, in *Diritto penale e processo*, 1/2023, pp. 106-112; F. DI MUZIO, *Giustizia riparativa e ruolo della vittima nella riforma Cartabia*, in *Riv. pen.*, 3/2023, pp. 227-232; F. FIORENTIN, *In avanti verso la giustizia riparativa: al 30 giugno via libera sulle regole*, in *Guida al Diritto*, 2/2023, pp. 91-95; F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale. Considerazioni a partire dalla "legge Cartabia"*, in *Il Foro it.*, 4/2022, pp. 142-152; M. IANNUZZIELLO, *La disciplina organica della giustizia riparativa e l'esito riparativo come circostanza attenuante comune*, in *La Legislazione penale*, 2022, pp. 138-157; V. BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Processo penale e Giustizia*, 1/2022, pp. 111-123.

¹³⁵ La generalizzazione della portata dei principi di giustizia riparativa colloca gli istituti di tale fatta negli interessi di una pluralità di soggetti: lo Stato non è più estraneo alle iniziative riparative che non sono più nelle esclusive mani dei privati; il pubblico ministero è coinvolto in modo attivo nella scelta di intraprendere un percorso di giustizia riparativa, non persegue meramente il fine di ottenere una condanna per il reo; il giudice ha un potere di iniziativa di grande rilievo in questo contesto e non si limita più a registrare eventuali condotte risarcitorie; l'imputato ha interesse ad accedere ai benefici che scaturiscono dalle procedure di riparazione, così come il condannato. Osserva i soggetti interessati e controinteressati alla riparazione dell'offesa, M. DONINI, *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo*, cit., p. 2032.

¹³⁶ Offre uno studio della legge delega, F. PALAZZO, *Prima lettura della riforma penale: aspetti sostanziali*, in *Pol. dir.*, 2021, pp. 625 ss.

Tale interesse verrà meno con maggiore difficoltà nel momento in cui vi sono condanne che incidono sulla libertà personale, come del resto avviene anche con semilibertà e detenzione domiciliare, che, peraltro, sono immediatamente esecutive e quindi impediscono l'accesso all'affidamento in prova, se non dopo l'espiazione della metà della pena sostitutiva¹³⁷.

Un profilo di novità è ulteriormente rappresentato dalla determinazione degli obblighi e delle procedure relative a tali pene sostitutive. In questa sede è possibile l'instaurazione di un momento dialogico tra giudice e reo e può trovare spazio il tema della riparazione delle conseguenze del reato.

Si collocano in questo senso i programmi di giustizia riparativa che possono essere volti a riparare i danni patrimoniali del reato, oppure possono avere natura prescrittiva e contenere obblighi affinché reo e ordinamento dialoghino in relazione alla determinazione della pena o del programma di messa alla prova, oppure ancora possono essere finalizzati al confronto fra reo e vittima.

Il giudice, nel decidere, deve valutare le effettive possibilità di gestione del fatto di reato in modo costruttivo. In tal senso, l'autorità giudiziaria può, ai sensi dell'art. 129-*bis* c.p.p.¹³⁸, disporre l'invio dell'imputato e della vittima al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa. Il pubblico ministero, inoltre, ai sensi degli artt. 464-*bis*, comma 1¹³⁹, e 464-*ter*.1, comma 1¹⁴⁰, c.p.p., può proporre la sospensione del processo con messa alla prova. Queste soluzioni hanno in comune che permettono entrambe di evitare il carcere.

Queste innovazioni si collocano nell'ottica di concepire il sistema penale non più come mera inflizione di una pena, che non è più ritenuta sempre idonea a soddisfare le finalità rieducative che si perseguono. Perché possa davvero raggiungersi il fine della rieducazione deve essere elaborata una misura che tenga in considerazione le peculiarità del caso e, per tal modo, rilevano le condizioni personali del reo e le relazioni intrattenute da quest'ultimo e la sua colpevolezza. Il giudice, dunque, non si limita a irrogare un male in risposta al male inflitto dal reo, ma effettua un'opera di gestione

¹³⁷ L. EUSEBI, *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale*, in ID. (a cura di) *Giustizia riparativa*, in *Dir. pen. e proc.*, 2023, p. 80.

¹³⁸ "In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa".

¹³⁹ "Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova".

¹⁴⁰ "Il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'articolo 415-bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna".

del reato di modo che la sanzione possa divenire così un momento positivo, un'opportunità per lo stesso reo¹⁴¹.

Ciò non toglie che il giudizio resta nelle mani della magistratura, pur essendo riconosciuto un ruolo di maggiore complessità ai servizi sociali e ai mediatori, che sono chiamati a fornire dati e informazioni che supportino il giudice nel prendere una decisione¹⁴².

La riparazione si pone anche in continuità con il principio di rieducazione. Infatti, la rieducazione e il reinserimento sociale non sono concepiti esclusivamente come scaturenti dall'inflizione di un male analogo a quello cagionato con il reato commesso. La rieducazione nell'ottica della giustizia riparativa avviene con un progetto teso a responsabilizzare l'agente e a ricostituire i legami recisi attraverso il crimine, oltre che con l'instaurazione di un dialogo con la vittima.

La giustizia riparativa non si discosta neppure dal principio di colpevolezza, dal momento che il reo viene chiamato a rispondere esclusivamente delle conseguenze del reato e non può trovare spazio alcuna istanza punitiva che vada oltre¹⁴³.

Affinché possa esserci una vera responsabilizzazione, è necessario che sia accertata la verità dei fatti attraverso i rapporti dialogici creati, ma è altrettanto necessario che ciò che viene in rilievo in sede riparativa non possa essere poi utilizzato *contra reum*. La partecipazione al programma, che può avvenire solamente con il consenso dell'interessato, non può costituire un elemento dal quale possa dedursi la colpevolezza dell'imputato, come del resto neppure la sua mancata partecipazione. La partecipazione e l'esito possono rilevare ai fini dell'ottenimento di provvedimenti penitenziari di favore¹⁴⁴.

La giustizia riparativa si propone di rinsaldare il legame leso con l'accadimento del fatto di reato. Se il crimine ha riguardato specifici individui, i programmi di giustizia riparativa si occupano di ricomporre la frattura cagionata tra le parti del reato, ma è evitata ogni forma di privatizzazione del

¹⁴¹ Sul tema dell'individuazione di una sanzione che possa essere concretamente idonea a garantire il perseguimento delle finalità del nostro sistema penale, si veda C. IAGNEMMA, *Discrezionalità giudiziaria e legislazione penale. Un rapporto da rivisitare nella teoria del reato e nel sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, pp. 1341 ss.

¹⁴² È evidente la centralità del ruolo del mediatore e si ravvisa così la necessità di elaborare degli idonei percorsi di formazione rispetto ai quali sono fondamentali investimenti. Ulteriormente, un altro fine è quello dell'istituzione di centri di giustizia riparativa su tutto il territorio nazionale. Così potranno aversi a interagire con vittima e reo le idonee figure professionali e potrà essere di maggiore semplicità l'accesso a tali percorsi. In questo senso, G. MANNOZZI, *Nuovi scenari per la giustizia riparativa*, cit., pp. 93-108.

¹⁴³ Il paradigma riparativo non può, tuttavia, essere considerato come strumento della rieducazione, anche in ragione della particolare funzione assegnata alla vittima. Si tratta di un sistema ulteriore con delle radici e dei fini peculiari, che intende rispondere a specifiche problematiche. Così, F. PALAZZO, *"Plaidoyer" per la giustizia riparativa*, cit., p. 305.

¹⁴⁴ Art. 51 d.lgs. 150 del 2022: "Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena, fatti salvi i contenuti della relazione di cui all'articolo 57 e fermo quanto disposto nell'articolo 50, comma 1". Art. 15-bis, comma 2, ord. penit.: "La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo".

diritto penale. Innanzitutto, affinché possa dirsi raggiunto l'esito riparativo è necessario che ci sia un accordo con la vittima o comunque il consenso della stessa¹⁴⁵; ne consegue che, qualora ci sia un'assoluta indisponibilità della vittima, non potrà dirsi positivo l'esito del programma. Tuttavia, ai fini dell'ottenimento dei benefici di natura penitenziaria e per i fini di cui all'art. 133 c.p. non è espressamente richiesto un esito riparativo¹⁴⁶; infatti, se così non fosse, sarebbe la vittima stessa che finirebbe per decidere circa l'ottenimento dei suddetti benefici¹⁴⁷.

La riparazione può essere intesa in due modi: da una parte, da un punto di vista prestazionale, cioè come riparazione in senso tecnico; dall'altra, da un punto di vista interpersonale, e in questo contesto assume uno speciale rilievo la figura del mediatore, che deve muoversi verso la riconciliazione tra reo e vittima e la risoluzione del conflitto che è scaturito dal reato. Secondo quest'ultima dimensione, viene posto l'accento sulle conseguenze sociali dell'illecito e lo Stato non elabora una sanzione indifferente a esse¹⁴⁸. La riparazione può comprendere entrambe queste forme.

2.1 Alcuni tratti della procedura riparativa

Osservando la disciplina da un punto di vista procedurale, si nota come l'organizzazione dei programmi riparativi sia affidata ad appositi Centri operanti presso gli enti locali. Si tratta dei Centri per la giustizia riparativa istituiti da Conferenze locali¹⁴⁹, che hanno una base in ogni distretto di Corte

¹⁴⁵ Art. 56 “Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale. L'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi. L'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori. È garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale”.

¹⁴⁶ Ai sensi dell'art. 58, comma 1, non è domandato un esito riparativo. “L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo”.

¹⁴⁷ Peraltro, si colloca in questo senso anche la possibilità che partecipi al programma di riparazione anche una c.d. vittima surrogata ai sensi dell'art. 45. “Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto: a) la vittima del reato; b) la persona indicata come autore dell'offesa; c) altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali; d) chiunque altro vi abbia interesse”.

¹⁴⁸ In questo senso, M. DONINI, *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo*, cit., pp. 2027-2042.

¹⁴⁹ Art. 63 “1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo. Per ciascun distretto di Corte di appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti: a) il Ministero della giustizia; b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello; c) le Province o le Città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello; d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di Corte di appello; e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa. La Conferenza locale è convocata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale. La Conferenza locale è coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza. La

d'Appello e che si costituiscono di individui rappresentanti di differenti istituzioni. Le Conferenze locali, a loro volta, sono coordinate da una Conferenza nazionale¹⁵⁰ ai sensi dell'art. 61¹⁵¹.

La riforma ha, quindi, concepito un'organizzazione della giustizia riparativa che si muove su un binario differente e parallelo rispetto alla giustizia tradizionale.

Dal momento che è ammesso il ricorso alla giustizia riparativa per ogni reato e che tale accesso può avere luogo in uno spazio temporale piuttosto ampio, la giustizia riparativa può interagire con diverse fasi del processo.

Per quanto riguarda i reati procedibili a querela, innanzitutto, rileva l'ampliamento del novero di essi e ciò determina che si possano sviluppare sempre più spesso procedimenti di mediazione prima

Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri: a) il fabbisogno di servizi sul territorio; b) la necessità che l'insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa; c) la necessità che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto. All'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza locale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati”.

¹⁵⁰ Per quanto riguarda l'organizzazione della giustizia riparativa, deve rilevare innanzitutto il ruolo del mediatore, che sono detti dal nostro legislatore “mediatori esperti di giustizia riparativa” cui si affianca la figura del “mediatore formatore”: questi devono possedere una formazione specialistica e un'abilitazione, in conformità con le indicazioni fornite a livello sovranazionale. Per quanto concerne le “infrastrutture” della giustizia riparativa, vengono in rilievo le Conferenze nazionale e locali e i Centri per la giustizia riparativa. La Conferenza nazionale si pone in una posizione di supporto del Ministro della giustizia e si occupa della redazione di una relazione annuale sullo stato della giustizia riparativa in Italia; le Conferenze locali, invece, una per ogni distretto di Corte d'Appello svolgono la funzione di garantire in modo omogeneo l'accesso alla giustizia riparativa nel paese di modo che non ci siano discriminazioni a seconda dell'area geografica di riferimento; i Centri per la giustizia riparativa, infine, sono istituiti presso gli enti locali di modo che possano rispondere alla domanda di giustizia riparativa in un'ottica di riconoscimento di un vero e proprio diritto alla giustizia riparativa. Spetta alle Conferenze locali effettuare un censimento degli enti che in concreto offrono servizi di giustizia riparativa nel territorio del distretto affinché sia possibile redigere un elenco di strutture costituenti Centri di giustizia riparativa. Ricostruisce l'organizzazione della giustizia riparativa in Italia secondo la riforma Cartabia, C. PERINI, *Prime note sulla disciplina organica della giustizia riparativa: “infrastrutture” e raccordi di sistema*, in L. EUSEBI (a cura di), cit., pp. 97 ss.

¹⁵¹ “Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa. La Conferenza nazionale è presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ad essa partecipano un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma, un sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante della Cassa delle ammende e sei esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica. La Conferenza nazionale è convocata annualmente dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza. La Conferenza redige annualmente una relazione sullo stato della giustizia riparativa in Italia, che viene presentata al Parlamento dal Ministro della giustizia. Gli esperti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, tra personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nell'ambito della giustizia riparativa, tenuto conto della necessità di assicurare una equilibrata rappresentanza di mediatori esperti e di docenti universitari. L'incarico di esperto ha durata biennale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio. All'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati”.

che la querela sia proposta, dunque, eventualmente ancor prima che sia dato inizio alle indagini. L'obiettivo perseguito dalla giustizia riparativa in questa fase sta nell'evitare che venga presentata querela in modo tale da rendere improcedibile l'azione.

Successivamente, nel momento in cui il procedimento penale è avviato, sia che si tratti di reati procedibili a querela sia d'ufficio, è possibile tentare la strada dell'estinzione del reato con la remissione della querela o con l'istituto della particolare tenuità del fatto, oppure intervenire in sede di commisurazione della pena, ai sensi dell'art. 133 c.p.

Infine, in sede di esecuzione della pena, la giustizia riparativa può influire circa la concessione dei benefici penitenziari.

La riforma Cartabia presenta il tratto peculiare di rendere generale il ricorso alla giustizia riparativa sia dal punto di vista dei reati cui è applicabile sia per quanto concerne la fase processuale di riferimento. La riforma ha poi inteso tale modello di giustizia riparativa affinché contempli un coinvolgimento per la vittima del reato e per la comunità di riferimento¹⁵². Ne consegue che non possono ricondursi a tale alveo gli istituti preesistenti dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, ai sensi dell'art. 163-ter c.p. e dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000.

La procedura riparativa trova il suo spazio nel momento in cui vi è un fatto penalmente rilevante, il medesimo che è o può essere oggetto di un procedimento penale. Tuttavia, non acquisisce alcuna importanza la qualificazione giuridica né le condizioni in virtù delle quali il fatto può essere considerato penalmente irrilevante. È di interesse tutto ciò che attiene all'offesa e contribuisce a delinearla, a motivarne le origini, a descrivere il contesto in cui ha preso le mosse. L'accento deve essere posto anche sulle persone che sono coinvolte nell'offesa sia dal punto di vista attivo sia passivo e possono venire in rilievo aspetti delle vite delle persone che potrebbero anche non essere menzionati in sede processuale. L'oggetto non è l'accertamento del fatto, ma la responsabilizzazione della "persona indicata come autore dell'offesa" circa i danni subiti dall'offeso, che può essere una vittima determinata o una comunità.

Per quanto attiene allo svolgimento della procedura riparativa, è opportuno operare una distinzione tra differenti situazioni. Nel caso dei reati procedibili a querela, qualora essa non sia stata presentata,

¹⁵² Art. 43: "1. La giustizia riparativa in materia penale si conforma ai seguenti principi: a) la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa; b) l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa; c) il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa; d) il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa; e) la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa; f) la ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti; g) l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa; h) la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma. I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità".

è necessario che sia fatta una richiesta di avvio della procedura da parte della vittima del reato o dell'autore.

Qualora il procedimento dovesse essere pendente, invece, la procedura riparativa potrebbe avere inizio attraverso un provvedimento emesso dal giudice d'ufficio o su istanza della vittima o del reo. Ai sensi dell'art. 129-*bis*, comma 1, c.p.p., è previsto che l'imputato, in ogni stato e grado del procedimento, possa essere inviato dal giudice al Centro per la giustizia riparativa.

Ciò comporta che debba esserci un innesto della giustizia riparativa in seno al procedimento penale. Per tal modo, è stato attribuito al giudice un ruolo di particolare pregnanza dal momento che gli è anche attribuito il potere discrezionale di disporre l'invio dell'imputato presso un centro di giustizia riparativa¹⁵³.

In sede di esecuzione della pena e della misura di sicurezza, poi, è previsto che provveda in tal senso il magistrato di sorveglianza.

Per quanto riguarda la normazione della procedura riparativa, le regole sono ridotte al minimo. Il programma si sviluppa in due momenti: la mediazione tra vittima e autore e la fase del programma dialogico considerato dai mediatori come idoneo per il fine riparatorio. Poi, prevale l'informalità nella gestione di queste fasi dal momento che non sono previste regole da rispettare a pena di invalidità.

Non vi sono neppure limiti temporali prestabiliti: l'inizio della procedura è determinato dall'assunzione del caso da parte del Centro per la giustizia riparativa e termina con la redazione di una relazione che il mediatore produce per l'autorità giudiziaria. Tra questi due momenti può intercorrere un lasso di tempo indeterminato¹⁵⁴. Tuttavia, nella fase introduttiva possono avere rilievo i gradi di giudizio del procedimento di merito e le vicende dell'esecuzione della pena: infatti, la procedura riparativa deve essere programmata in modo tale da garantire degli sbocchi utili alla decisione.

La procedura riparativa, inoltre, deve svolgersi nel pieno rispetto della riservatezza delle parti coinvolte. Infatti, ciò che viene affermato in tale sede non può essere divulgato a meno che i partecipanti non prestino il loro consenso a ciò e a meno che il segreto non debba essere violato per evitare la commissione di ulteriori reati gravi o imminenti o nel caso in cui le dichiarazioni stesse abbiano contenuto criminoso. La riservatezza è un elemento fondamentale affinché l'asserito autore

¹⁵³ Questa disposizione è stata oggetto di critiche dal momento che essa potrebbe rappresentare un istituto utile al giudice per evitare il procedimento affidando le parti ai percorsi riparativi, venendo posto l'accento esclusivamente su una finalità deflattiva del procedimento penale. Non è stato quello della deflazione il fine da cui ha preso le mosse la riforma e ciò è dimostrato dal fatto che un analogo percorso può essere attuato anche quando la sanzione è già stata inflitta. Poi, il percorso riparativo inteso come parentesi nell'ambito del procedimento penale potrebbe avere anche l'effetto contrario di appesantire il processo e allungarlo, portando il giudice a dover tenere conto anche di quanto emerso in sede riparativa. In questo senso, F. PALAZZO, "Plaidoyer" per la giustizia riparativa, cit., pp. 304-315.

¹⁵⁴ Un'eccezione a questa indeterminatezza dal punto di vista temporale è data dall'art. 129-*bis*, comma 4, c.p.p., che prevede che i procedimenti penali che sono stati avviati da una querela della persona offesa possano essere sospesi per un periodo di sei mesi su richiesta dell'imputato, affinché possano svolgersi i programmi di giustizia riparativa.

del reato possa partecipare alla procedura con maggiore libertà, senza temere che le proprie dichiarazioni vengano usate contro di lui in sede processuale per l'accertamento della sua responsabilità o l'esecuzione della pena.

La procedura riparativa può, infine, culminare con un esito positivo o negativo. L'esito positivo può essere simbolico o materiale ai sensi dell'art. 56. L'esito simbolico si estrinseca in scuse formali o dichiarazioni, impegni che possono essere rivolti alla vittima del reato o alla comunità. L'esito materiale comporta, invece, la rimozione delle conseguenze dannose o pericolose del reato¹⁵⁵.

3. Quali prospettive? Alcune considerazioni sul ruolo del giudice

La riforma Cartabia si dirige verso un paradigma nuovo, quello della giustizia riparativa, che si pone come modello che mette l'accento sull'elemento umano a scapito di quello giuridico. A fondamento di questa concezione si possono mettere, appunto, in evidenza i principi scelti dai costituenti come alla base della sanzione penale: umanità, risocializzazione, proporzione.

La novella legislativa potrebbe rappresentare la fonte di un potere discrezionale ulteriore in capo al giudice. Infatti, oltre alla discrezionalità sanzionatoria, che si estrinseca ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., può individuarsi una discrezionalità collegata, appunto, agli istituti di giustizia riparativa. Infatti, in tali sedi la realtà fattuale non può essere valutata semplicemente per come si manifesta e non sono nemmeno tipizzati i mezzi di cui è possibile avvalersi, oltre alla mediazione e al programma dialogico. Il legislatore non si occupa di definire i mezzi che possono essere adoperati e stabilisce in via generale che devono essere adottate le misure più idonee a ricomporre la frattura creata con il reato.

Ciò non toglie che non è senz'altro stato attribuito un potere meramente arbitrario e, in ogni caso, non possono che essere perseguiti i fini stabiliti dalla legge: l'autoresponsabilizzazione del reo, la ricostituzione del rapporto violato, il ripristino dello *status quo* antecedente alla lesione. Tali fini possono essere raggiunti per il tramite della stipulazione di qualsiasi accordo, sempreché avvenga nel rispetto del consenso delle parti e dei loro diritti.

In linea di massima, in sede di irrogazione della pena, non viene meno il principio retributivo, che concepisce la pena come giusto male, e quindi proporzionato, da infliggere per il male prodotto. Tuttavia, appare preminente la logica di discrezionalità sanzionatoria, che assume una portata valutativa, ma non è nuova nel nostro ordinamento, dal momento che nel caso della sospensione del

¹⁵⁵ Offre una disamina della normativa procedurale della giustizia riparativa nella riforma Cartabia, R. ORLANDI, *Giustizia penale riparativa. Il punto di vista processuale*, in L. EUSEBI (a cura di), cit., pp. 87 ss.

procedimento con messa alla prova è il giudice a scegliere il programma cui deve essere sottoposto l'agente. Una considerazione analoga può essere fatta per il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-*bis*, per come rivisto dalla riforma: il giudice deve tenere conto delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno e delle condotte susseguenti al reato.

Ulteriormente, per quanto concerne le sanzioni sostitutive, è attribuito al giudice il potere di effettuare una scelta circa la pena da irrogare che è scollegata dalle logiche retributive, dal momento che può disporre "opportune prescrizioni" su tutte le sanzioni sostitutive¹⁵⁶.

Queste innovazioni si collocano secondo l'idea per cui le pene devono avere un contenuto prescrittivo proprio al fine di garantire maggiormente il reinserimento sociale del reo. Non bastano pene detentive che si limitano a produrre un male nei confronti di chi ha commesso un reato, ma servono sanzioni che si differenzino a seconda delle esigenze specifiche che vengono in rilievo nel caso concreto. Ne consegue che la discrezionalità assume un ruolo centrale affinché possa effettivamente trovare spazio il paradigma riparativo.

¹⁵⁶ C. IAGNEMMA, *Profili di una discrezionalità umanistica in materia di giustizia riparativa*, in L. EUSEBI (a cura di), cit., pp. 107 ss.

CONCLUSIONI

Nel sistema statunitense gli istituti di giustizia riparativa, le cui prime applicazioni risalgono a diversi decenni fa, si collocano nell'idea di garantire un più facile reinserimento del reo nella società e di attribuire alla vittima un ruolo più attivo in sede penale, oltre a essere finalizzati a una riparazione del danno in senso materiale.

La filosofia riparativa ha preso piede in risposta alle istanze retributive che iniziarono a diffondersi alla luce dell'ineffettività del raggiungimento del fine rieducativo perseguito con l'irrogazione delle sanzioni penali.

Osservando l'ordinamento nordamericano, innanzitutto, va rilevata la natura federale degli Stati Uniti, che comporta che possa essere fatto un discorso generale solo entro certi limiti dal momento che ogni Stato si caratterizza per una propria disciplina penale, processuale penale e anche in materia di giustizia riparativa. Tale paradigma, per altro, non trova nemmeno applicazione ovunque, ma sta conoscendo una sempre maggiore diffusione e generalizzazione.

Il paradigma riparativo ha trovato una prima applicazione in sede di giustizia minorile per poi espandersi sempre di più proprio alla luce del successo che si è riscontrato con i meccanismi di tale natura.

A seconda dello Stato che si osserva, sono varie le fasi in cui gli istituti di giustizia riparativa possono trovare applicazione e sono diverse anche le conseguenze che possono scaturirne e gli specifici fini perseguiti.

Possono, tuttavia, ravvisarsi degli elementi comuni alla maggior parte delle esperienze osservabili.

La *restorative justice* rappresenta una nuova concezione di giustizia penale che si fonda su un definitivo superamento della filosofia retributiva della pena e che osserva il reato da un punto di vista più umano.

Nel modello nordamericano ricorrono senz'altro, come in qualsiasi altro sistema, delle contraddizioni, come appunto il fatto che è ancora in vigore la pena capitale e la frequente severità del trattamento sanzionatorio. Ci sono, inoltre, delle controindicazioni che gli istituti di giustizia riparativa presentano, come ad esempio, per quanto riguarda i *victim impact statements*, il fatto che il giudice possa finire per essere portato a valutare ai fini della pena anche elementi che non sono del tutto inerenti al disvalore penalistico che il reato ha prodotto.

Gli studi che sono stati svolti in tema di *restorative justice*, tuttavia, hanno mostrato come gli istituti riconducibili a tale paradigma abbiano prodotto una riduzione della recidiva e una maggiore soddisfazione per la vittima, ma anche per il reo.

La riforma italiana in materia di giustizia riparativa si colloca nell'ottica di elaborare un percorso di giustizia che pone la componente del diritto su un piano solamente secondario: si osserva una umanizzazione della risposta al reato, che tiene conto di elementi nuovi, che attengono in maniera speciale ai vissuti di vittima e reo e alla loro relazione e tende a trovare una soluzione al conflitto rinunciando alla coercizione e alle forme di limitazione della libertà.

La giustizia riparativa si colloca in continuità con l'allontanamento dalla concezione carcerocentrica della giustizia penale. La pena detentiva è entrata in crisi con l'emergere delle problematiche di sovraffollamento e si inizia a evidenziare come tale pena non sia davvero idonea a raggiungere il fine, sancito a livello costituzionale, della risocializzazione del reo. La pena detentiva, che è la pena principe nel nostro ordinamento, non riesce davvero a risocializzare il reo, anzi rappresenta una fonte di desocializzazione, e ne consegue che devono essere individuate delle alternative.

Questa crisi della pena detentiva, e specialmente di quella carceraria, ha comportato la messa in discussione dei principi cardine del nostro sistema penale, come quello della rieducazione della pena, poiché, appunto, ineffettiva. Si osserva in questo senso una similitudine con gli Stati Uniti.

È stata proprio la messa in discussione dell'effettività della rieducazione della pena, unitamente ai problemi di sovraffollamento carcerario e di necessità di deflazione penale, che ha prodotto lo studio di istituti basati su una nuova concezione della pena e della risposta alla commissione di reati, che ha culminato con la riforma Cartabia del 2022, volta a dare una portata generale alla filosofia della giustizia riparativa.

Gli istituti di *restorative justice*, perseguendo, tra gli altri, l'obiettivo del superamento delle distorsioni della pena detentiva, sono coerenti con la nostra Costituzione. La giustizia riparativa vuole rimuovere le ragioni e le conseguenze del conflitto di modo che il reo possa esprimersi al meglio nella società e possa quindi essere rieducato in modo migliore.

Ulteriormente, la giustizia riparativa affida un ruolo di rilievo alla vittima e le permette di partecipare attivamente: si riconosce come la sede civilistica non possa essere sempre idonea a soddisfare le esigenze del reo, dal momento che ha necessità di avere voce anche in ambito penale, senza essere relegata a ricoprire una funzione sostanzialmente analoga a quella del testimone.

Si riconosce il dolore di stampo penalistico patito dalla vittima e le si affida uno spazio di maggiore rilievo anche da un punto di vista pubblicistico. La riparazione del danno patito in senso materiale si colloca, poi, nell'ottica di dare una soddisfazione più effettiva e autentica alla vittima, a cui viene anche attribuita una voce di maggiore importanza per quanto concerne l'individuazione delle modalità di riparazione dell'offesa prodotta dal reato.

Dovrebbero restare solo in secondo piano le finalità deflazionistiche dal momento che la giustizia riparativa è stata concepita, almeno in linea generale, dalla riforma come parallela e complementare al processo penale. Ciò, appunto, non determina un'immediata riduzione della durata e del numero dei procedimenti penali.

La riforma Cartabia ha voluto dare una portata generale ai principi della *restorative justice* comunque già presenti in particolari istituti come dinanzi al giudice di pace o in tema di responsabilità da reato degli enti.

Tale riforma ha preso spunto dal mondo anglosassone, come, in particolare, dal modello statunitense, dove da tempo gli istituti di giustizia riparativa stavano conoscendo un'applicazione sempre più frequente e generale.

Gli scopi che il nostro ordinamento intende perseguire con la riforma non sono dissimili da quelli che sono prefissati in Nordamerica. Per capire se essi sono davvero stati raggiunti dovrà attendersi che possano essere osservati i risultati dell'applicazione delle innovazioni, e, prima ancora, l'effettiva applicazione delle stesse da parte dei giudici che sono chiamati a dare credito ai percorsi di mediazione che sono predisposti e, inoltre, a irrogare le sanzioni sostitutive che la riforma propone.

Un ulteriore elemento sta nel fatto che per un'effettiva introduzione del paradigma riparativo si rendono necessari degli investimenti per la creazione dei centri di mediazione e per la formazione e assunzione di mediatori idonei.

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *Restorative Justice for Juveniles. Conferencig, Mediation and Circles*, MORRIS A., MAXWELL G. (a cura di), Portland, 2001, pp. 1 ss.;
- ALLEGREZZA S., *la riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in ALLEGREZZA S. ET AL., *Lo scudo e la spada*, Torino, 2012, pp. 8 ss.;
- ASHWORTH A., *Some Doubts about Restorative Justice*, in *Criminl Law Forum*, 1993, pp. 298 ss.;
- BARATTA A., PAVARINI M., *La frontiera mobile della penalità nei sistemi di controllo sociale della seconda metà del ventesimo secolo*, in *Dei delitti e delle pene*, 1998, pp. 15 ss.;
- BARTOLI R., *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, Padova, 2016, pp. 87 ss.;
- BAZEMORE G., *Rock and Roll, Restorative Justice, and the Continuum of the Real World: A Response to “Purism” in Operazionalizing Restorative Justice*, in *Contemporary Justice Rev.*, 2000, pp. 459 ss.;
- BERGALLI R., *Louk Hulsman e le sue opinioni sull’abolizionismo penale*, in *Studi sulla questione criminale*, 2011, pp. 101 ss.;
- BETTIOL G., *Il mito della rieducazione*, in *Sul problema della rieducazione del condannato*, Padova, 1964;
- BONINI V., *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Processo penale e Giustizia*, 1/2022, pp. 111-123;
- BOSHART R., *Another Anamosa Prison Officer Assaulted*, in *The Gazzette*, 24 aprile 2021;
- BRAITHWAITE J., *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge, 1989.
- BUNIVIA F., *L’esperienza di mediazione penale nell’area torinese*, in PICOTTI L. (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, 1998;
- BURNSIDE G., BAKER N. (a cura di), *Relational Justice: Repairing the Breach*, Winchester, 1994;
- CAPOROTUNDO F., *l’estinzione del reato per condotte riparatorie: luci ed ombre dell’art. 162-ter c.p.*, in *Archivio penale*, 2018;
- CARACENI L., *Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2018;
- CERETTI A., *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in CERETTI A. (a cura di), *Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Milano, 2000, pp. 717 ss.;
- CERETTI A., MAZZUCCATO C., *Mediazione reo/vittima: le “istruzioni per l’uso” del Consiglio d’Europa. Un commento alle “Guidelines for a Better Implementation of the Existing*

Recommendation concerning Mediation in Penal Matters”, in *Nuove Esperienze di Giustizia Minorile*, 2008, pp. 201 ss.;

CERTOSINO D., *Giustizia riparativa e processo penale: luci e ombre di una nuova modalità di risposta al reato*, in *Mediaries*, 2022, pp. 53 ss.;

CHRISTIE N., *Conflicts as a Property*, in *The British Journal of Criminology*, 1977;

CHRISTIE N., *Limits to pain*, Oxford, 1982;

CHRISTIE N., *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale*, Torino, 1985;

CIAVOLA A., *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all’efficienza dei modelli di giurisdizione*, in *Procedura penale*, Torino, pp. 44 ss.;

CLASSEN R., *Two Useful Models for Implementing Restorative Justice*, in *ACResolutions*, 2004, pp. 34 ss.;

COLLINS R., *Interactional Ritual Change*, Princeton, 2004;

CONNOLLY M., MCKENZIE M., *Effective Participatory Practise: Family Group Conferencing in Child Protection*, New York, 1999;

COSI G., *Giustizia senza giudizio. Limiti del diritto e tecniche di mediazione*, in MOLINARI F., AMOROSO A. (a cura di), *Criminalità minorile e adozione*, Milano, 1988, pp. 188 ss.;

DALY K., HAYES H., *Restorative Justice and Conferencing in Australia*, in *Australian Institute of Criminology*, 2001, pp. 186 ss.;

DI MUZIO F., *Giustizia riparativa e ruolo della vittima nella riforma Cartabia*, in *Riv. pen.*, 3/2023, pp. 227-232;

DI PAOLO G., *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, in *Dir. Pen. contemporaneo*, 2017, pp. 1 ss.;

DOAK J., HENHAM R., MITCHELL B., *Victims and the sentencing process: developing participatory rights?*, in *Legal Studies*, 2009, pp. 652 ss.;

DOLCINI E., *Rieducazione del condannato e rischi di involuzione neoretributive: ovvero della lungimiranza del costituente*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2005, pp. 69 ss.;

DONINI M., *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale, riparazione interpersonale*, in *Cassazione penale*, 6/2022, pp. 2027-2042;

ENGLE J.C., *Sexual Violence, Intangible Harm, and the Promise of Transformative Remedies*, in *Washington and Lee Rev.*, 2022, pp. 1045 ss.;

ESER A., *Giustizia penale a “misura d’uomo”. Visione di un sistema penale e processuale orientato all’uomo come singolo e come essere sociale*, in *Riv it. dir. e proc. pen.*, 1998;

EUSEBI L., *La pena “in crisi”*, Brescia, 1990;

EUSEBI L., *Critica dell’idea di contrapposizione*, in *Dialoghi*, 2014, pp. 49 ss.;

EUSEBI L., *Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene?*, in EUSEBI L. (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano, 2015, pp. 3 ss.;

EUSEBI L., *Modelli della giustizia e sanzioni penali*, in *Vita e Pensiero*, 2022, pp. 31 ss.;

EUSEBI L. (a cura di), *Giustizia riparativa*, in *Dir. pen. e proc.*, 2023, pp. 79 ss.;

FERMOR P.L., *Mani: Travels in the Southern Peloponnese*, New York, 1958, traduz. it. *Mani. Viaggi nel Peloponneso*, Milano, 2006;

FIANDACA G., *Gli obiettivi della giustizia penale internazionale: tra punizione e riconciliazione*, in *Mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze, 2011, pp. 97 ss.;

FIorentin F., *In avanti verso la giustizia riparativa: al 30 giugno via libera sulle regole*, in *Guida al Diritto*, 2/2023, pp. 91-95;

FORD M., *A "Constitutional Crisis" in Missouri*, in *The Atlantic*, 14 marzo 2017;

FORTI G., *L'immane concretezza*, Milano, 2000;

GALAWAY B., *The Use of Restitution*, in *Crime and Delinquency*, 1977, pp. 57 ss.;

GALLUCCIO MEZIO G., *Il tribunale di Spoleto di schiera per l'inapplicabilità della messa alla prova nel procedimento penale a carico dell'ente*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, pp. 247 ss.;

GANDINI L., *Sistema giudiziario e penitenziario negli USA con particolare riferimento alla misura del probation*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1987, pp. 18 ss.;

GARAPON A., *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Milano, 2007;

GARLAND D., *The Culture of Control*, Oxford, 2001;

GARLAND D., *Pena e società moderna*, Milano, 2006;

GAROFALO R., *Riparazione alle vittime del delitto*, Torino, 1887;

GIBBS J.L., *The Kpelle Moot: A Therapeutic Model for the Informal Settlement of Disputes*, in *Africa: Journal of the International African Institute*, 1963, pp. 1 ss.;

GIOJA M., *Dell'ingiuria, dei danni, del soddisfacimento, e relative basi di stima avanti ai tribunali civili: dissertazione*, Torino, 1859;

GLUCKMAN M., *The Judicial Process among Barotse of Northern Rhodesia*, Manchester, 1955;

GRIMOLDI M., CACIOPPO R., *L'abito su misura. Significato ed effetti attesi dai contenuti di progetti di messa alla prova a favore di minori autori di reato*, in *Minorigiustizia*, 2013, pp. 121 ss.;

GUERRA S., *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in SCALFATI A. (a cura di), *Il giudice di pace: un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, 2001, pp. 501 ss.;

GULLIVER P.H., *Dispute settlement without courts: The Ndendeuli of Southern Tanzania*, in NADER L. (a cura di), *Law in Culture and Society*, Chicago, 1969;

HARLAND A.T., *Restitution to Victims of Personal and Household*, Washington, 1980;

HARRIS N., *Evaluating the practice of restorative justice: the case of family group conferencing*, in WALGRAVE L. (a cura di), *Repositioning restorative justice*, Culmcott, 2003, pp. 122 ss.;

HUDSON J., GALAWAY B. (a cura di), *Victims, Offenders and Alternative Sanctions*, Lexington, 1980;

HULSMAN L., *Abolire il sistema penale?*, in *Dei delitti e delle pene*, 1983, pp. 183 ss.;

IAGNEMMA C., *Discrezionalità giudiziaria e legislazione penale. Un rapporto da rivisitare nella teoria del reato e nel sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, pp. 1341 ss.;

IAGNEMMA C., *Profili di una discrezionalità "umanistica" in materia di giustizia riparativa*, in *Diritto penale e processo*, 1/2023, pp. 106-112;

IMMARIGEON R., *Family Group Conferences in Canada and the United States. An Overview*, in HUDSON J., MORRIS A., MAXWELL G., GALAWAY B. (a cura di), *Family Group conferences: Perspectives on Policy and Practice*, Monsey, 1996, pp. 167 ss.

IANNUZZIELLO M., *La disciplina organica della giustizia riparativa e l'esito riparativo come circostanza attenuante comune*, in *La Legislazione penale*, 2022, pp. 138-157;

LACCHÈ L., *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano 2015;

LATIMER J., DOWDEN C., MUISE D., *The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis*, in *The Prison Journal*, 2005, pp. 85 ss.;

LEWIS R., *Waiting for Justice: Defendants Locked Up For Years Awaiting Trial, Sentencing*, in *KPBS Public Media*, 31 marzo 2021;

LOSANA C., *L'Ascolto del Minore nell'Osservazione sulla Personalità*, in *Minorigiustizia*, 2008, pp. 22 ss.;

MANCONI L., ANASTASIA S., CALDERONE V., RESTA F., *Abolire il carcere*, Milano, 2015.

MANNOZZI G., *La giustizia riparativa: percorsi evolutivi culturali, giuridici e sociali*, in PALAZZO F., BARTOLI R. (a cura di), *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, Firenze, 2011, pp. 29 ss.;

MANNOZZI G., *Il crimine dei colletti bianchi: profili definitivi e strategie di contrasto attraverso i metodi della giustizia riparativa*, in AA. VV., *Europe in crisis: crime, criminal, justice, and the way forward. Essays in honour of Nestor Courakis*, Atene, 2017, pp. 1365 ss.;

MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017;

MANNOZZI G., *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021*, in *Archivio penale*, 1/2022, pp. 93-108;

MANTOVANI F., *La "perenne crisi" e la "perenne validità" della pena. E la "crisi di solitudine" del diritto penale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, pp. 1171 ss.;

MARCHETTI I., MAZZUCATO C., *La pena "in castigo". Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Milano, 2006;

MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Milano, 2020;

MARSHALL T.F., *Victim-offender mediation*, in *Research Bulletin*, 1991;

MATHIESSEN T., *La scelta abolizionista*, traduz. it. di V. Ferraris, in *Studi sulla questione criminale*, 2011 pp. 49 ss.;

MAZZUCATO C., *Ostacoli e pietre di inciampo nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in MANNOZZI G., LODIGIANI G.A. (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, pp. 119 ss.

MCCOLD P., *Restorative Justice and the Role of Community*, in GALAWAY B., HUDSON J., *From Restorative Justice: International Perspectives*, 1996;

MCCOLD P., *A Survey of Assessment Research on Mediation and Restorative Justice*, in WALGRAVE L. (a cura di), *Repositioning Restorative Justice: Restorative Justice, Criminal Justice and Social Context*, Devon, 2003, pp. 74 ss.;

MENDLESOHN B., *The origin of the doctrine of victimology*, in *Excerpta Criminologica*, 1963, pp. 239 ss.;

MOCCIA S., *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, Napoli, 1992;

MOCCIA S., *Funzione della pena e implicazioni sistematiche: tra fonti europee e Costituzione italiana*, in *Dir. proc. pen.*, 2012;

MONGILLO V., *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, in *Critica del diritto*, 2009, pp. 173 ss.;

MORINEAU J., *Lo spirito della mediazione*, Milano, 2003;

MORRIS A., MAXWELL G., *Restorative Justice in New Zealand: Family Group Conferences as a Case study*, in *Western Criminal Law Rev.*, 1998, pp. 3 ss.;

MOSCONI G., *La pena oggi: il mito e la crisi*, in *Dei delitti e delle pene*, 1994, pp. 59-81;

MOSCONI G., *La giustizia riparativa tra funzionalità del diritto penale e alternative di paradigmi*, in *Antigone*, 2021, pp. 123 ss.;

NEWELL T., *Forgiving Justice. A Quaker vision for criminal justice*, Londra, 2007;

PALAZZO F., *Prima lettura della riforma penale: aspetti sostanziali*, in *Pol. dir.*, 2021, pp. 625 ss.;

PALAZZO F., *"Plaidoyer" per la giustizia riparativa*, in *La Legislazione penale*, 2022, pp. 304-315;

PALIERO C.E., *Pragmatica e paradigmatica della clausola di "extrema ratio"*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 2018, pp. 1447 ss.;

PARISI F., *Giustizia riparativa e sistema penale. Considerazioni a partire dalla "legge Cartabia"*, in *Il Foro it.*, 4/2022, pp. 142-152;

PIETSCH B., *Oklahoma Jail, Site of Deadly Standoff, Has Substandard Conditions, Report Found*, in *New York Times*, 31 marzo 2021;

PISAPIA G., *La vittima del reato: utente o risorsa?*, in PONTI G. (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, 1995, pp. 116 ss.;

PISAPIA G., ANTONUCCI D. (a cura di), *La sfida della mediazione*, Padova, 1997, pp. 36 ss.;

PONGILUPPI C., *Pratiche di giustizia riparativa all'interno della messa alla prova per imputati adulti. Esperienze concrete e spunti di riflessione*, in *Archivio penale*, 2020, pp. 1 ss.;

PORTIGLIATTI BARBOS M., *Vittimologia*, in *Dig. disc. pen.*, 1999, pp. 314 ss.;

RAFARACI T., *La tutela delle vittime nel sistema penale delle garanzie*, in *Criminalia*, 2010, pp. 259 ss.;

RAYE B.E., WARNER ROBERTS A., *Restorative Processes*, in JOHNSTONE G.J., VAN NESS D.W., (a cura di), *Handbook of Restorative Justice*, Cullompton, 2007, pp. 219 ss.;

REGGIO F., *Giustizia dialogica. Luci ed ombre della Restorative Justice*, Milano, 2010;

ROBERTS J.V., *Restorative Justice*, in VON HIRSCH A., ASHWORTH A., ROBERTS J.V. (a cura di), *Principled Sentencing. Readings on Theory and Policy*, Portland, 2009, pp. 165 ss.;

RONCO M., *Il problema della pena*, Torino, 1996, pp. 115 ss.;

RONCO M., *Una proposta per la riacquisizione di senso della pena riabilitativa*, in M. PAVARINI (a cura di), *Silète poenologi in munere alieno! – Teoria della pena e scienza penalistica oggi*, Bologna, 2006, pp. 52 ss.;

ROULAND N., *Anthropologie juridique*, Parigi, 1988, traduz. it. *Antropologia giuridica*, Milano, 1992;

SANTUCCI G., *Luci di carità nel diritto penale*, in *Archivio penale*, 1956, pp. 164 ss.;

SBRICCOLI M., *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti (1972-2007)*, Roma-Bari, 2009;

SCHWARTZ S., BOODELL D., *Dreams from the Monster Factory*, New York, 2009;

SFORZA FOGLIANI V.C., *Il "soddisfacimento" per "le inquietudini dell'animo" causate dalle controversie giudiziarie in Melchiorre Gioia*, in *Cultura piacentina tra Sette e Novecento. Studi in onore di Giovanni Forlini*, Piacenza, 1978;

SHAPLAND J., ROBINSON G., SORSBY A., *Restorative Justice in Practice: Evaluating what works for Victims and Offenders*, Londra, 2011;

SHERMAN W., STRANH H., *Restorative justice: the evidence*, Londra, 2007;

SPRICIGO B., *La giustizia riparativa nel sistema penale e penitenziario in Nuova Zelanda e Australia: ipotesi di complementarietà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, pp. 1920 ss.;

STENDARDI D., *Tentazioni repressive nella giustizia minorile – Spunti di riflessione dall’esperienza statunitense*, in *Minorigiustizia*, 2003, pp. 22 ss.;

STENDARDI D., *Per una proposta legislativa in tema di giustizia riparativa: spunti di riflessione dall’analisi degli ordinamenti degli Stati Uniti e del Regno Unito*, in AA. VV., *Note di diritto internazionale e comparato: La giustizia riparativa nella prospettiva comparata*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 2015, pp. 1899 ss.

STENDARDI D., *Disposizioni del D. Lgs. 231/2001 a matrice riparativa e possibili intrecci con gli strumenti tipici della Restorative Justice*, in *Giurisprudenza penale web*, 2020;

SHARPE S., *Restorative Justice: A Vision for Healing and Change*, Alberta, 1998;

TONRY M., *Thinking about Crime: Sense and Sensibility in American Penal Culture*, Oxford, 2004;

TONRY M., *Alle radici delle politiche penali americane: una storia nazionale?*, in *Criminalia*, 2012, pp. 91 ss.;

TRAMONTANO G., *Intorno all’idea di giustizia riparativa*, in AA. VV., *Minorigiustizia*, 2016;

M.S. UMBREIT, *Mediating Interpersonal Conflicts. A Pathway to peace*, St. Paul, 1995;

UMBREIT M.S., *The Handbook of Victim-Offender Mediation*, San Francisco, 2001;

VAN NESS D.W., HEETDERKS STRONG K., *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, New York, 1997;

VENAFRO E., *Brevi cenni introduttivi sull’evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in VENAFRO E., PIEMONTESE C. (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004;

VENTUROLI M., *La tutela delle vittime nelle fonti europee*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, pp. 89 ss.;

VON HENTING H., *The Criminal and its Victim: Studies in the Sociology of Crime*, New Haven, 1948;

WALGRAVE L., *Restorative Justice. Self-interest and responsive citizenship*, Cullompton, 2008;

WALKER L., *Conferencing – A New Approach for Juvenile Justice in Honolulu*, in *Federal Probation Journal*, 2002, pp. 38 ss.;

WECHSLER R.J., *Victims as Instruments*, in *Washington and Lee Rev.*, 2022, pp. 507 ss.;

WELCH K., *Restorative Justice: An Alternative Dispute Resolution Approach to Criminal Behavior*, in *Journal Dispute Resolution*, pp. 143 ss.;

WEXLER D.B., *Therapeutic jurisprudence. The Law as a Therapeutic Agent*, North Carolina, 1990;

WORKMAN K., *Restorative Justice in New Zealand Prisons: Lessons from the Past*, in *Prison Service Journal*, 2016, pp. 228 ss.;

WRIGHT M., *The Impact of Victim-offender Mediation on the Victim*, in *Vict.*, 1985, pp. 1 ss.;

WRIGHT M., *Justice for Victims and Offenders: A Restorative Response to Crime*, in *Open University Press*, 1991;

ZAMPAGLIONE A., *La delega in tema di “giustizia riparativa” tra principi costituzionali e criticità processuali*, in *dirittifondamentali.it*, 2022, pp. 562 ss.;

ZEHR H., *Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice*, Scottsdale, 1990;

ZEHR H., *The little book of restorative justice*, Washington, 2002;

ZIMRING F.E., *The Contradiction of American Capital Punishment*, Oxford, 2003, traduz. it. *La pena di morte. Le contraddizioni del sistema penale americano*, Bologna, 2009;

ZINSSTAG E., *Conferencing. A Developing Practice of Restorative Justice*, in ZINSSTAG E., VANFRAECHEM I. (a cura di), *Conferencing and Restorative Justice. International Practices and Perspectives*, Oxford, 2012, pp. 12 ss.